

Contratto di consulenza in materia di investimenti, collocamento e distribuzione

... OMISSIS ...

L'NSG è un codice interno della Banca che raggruppa tutti i rapporti in essere presso la Banca aventi la medesima intestazione

Il presente contratto disciplina i **servizi di consulenza in materia di investimenti, di collocamento e distribuzione** prestati da **Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.**

Il presente contratto disciplina, inoltre, i servizi personalizzati di **consulenza evoluta in materia di investimenti Private Advisory** e **WE ADD**, che potranno essere attivati mediante una specifica richiesta di adesione al servizio successivamente alla sottoscrizione di questo contratto.

INDICE

- DATI DEL CLIENTE
- INDIRIZZO DI CONTRATTO
- DICHIARAZIONI E RICHIESTA SERVIZI
- INFORMAZIONI
- NORME CONTRATTUALI
- FIRME

DATI DEL CLIENTE

... OMISSIS ...

INDIRIZZO DI CONTRATTO

... OMISSIS ...

DICHIARAZIONI E RICHIESTA SERVIZI

Nel prosieguo del presente contratto (il "**Contratto**"), il termine "**Cliente**" si riferisce al cliente intestatario ovvero, congiuntamente, a tutti i clienti cointestatari indicati nella Sezione "Dati Cliente".

Il Cliente **dichiara** di:

- essere stato informato che:
 - il modello di servizio di Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (la "**Banca**") prevede la fornitura, in forma **abbinata**, del servizio di consulenza in materia di investimenti e del servizio di collocamento e distribuzione, prestati **in abbinamento** alla fornitura dei servizi disciplinati (i) nel separato contratto di conto corrente, deposito titoli e servizi finanziari e di investimento ovvero (ii) nel separato contratto di deposito titoli e servizi di investimento offerti dalla Banca (entrambi, indistintamente, il "**Contratto di deposito amministrato**");
 - tale vendita abbinata non comporta aggravii per il Cliente, sia con riferimento ai rischi relativi al Portafoglio, come di seguito definito, sia con riferimento ai costi, ferma l'applicazione dei costi contrattualmente previsti per i singoli servizi/prodotti sottoscritti;
 - di avere preso atto delle informazioni su:
 - I. la Banca ed i suoi servizi di investimento
 - II. i prodotti finanziari e i servizi di investimento
 - III. i costi e gli oneri
 - IV. la classificazione della clientela
 - V. la disciplina dei conflitti di interesse
 - VI. gli incentivi
- riportate nella Sezione "Informazioni" e finalizzate ad una chiara e corretta rappresentazione della natura dei servizi di investimento prestati o collocati/distribuiti dalla Banca, del tipo specifico di strumenti finanziari interessati nonché dei rischi ad essi connessi, necessarie per assumere consapevoli decisioni in materia di investimenti, di cui il Cliente ha preso visione – unitamente alle norme contrattuali riportate nella Sezione "Norme Contrattuali" (le "**Norme Contrattuali**") – in tempo utile prima della sottoscrizione del Contratto;
- aver preso altresì atto, in tempo utile prima della conclusione del Contratto, delle informative riportate nella Sezione "Informazioni", Paragrafo VII, sulla conclusione del Contratto a distanza o fuori sede;
 - aver preso visione, in ogni sua parte, della documentazione recante l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 e della relativa normativa italiana di recepimento;
 - essere stato informato che il servizio di consulenza in materia di investimenti è prestato dalla Banca con riferimento ad una gamma di strumenti

finanziari, disponibili sul mercato, non limitata a strumenti finanziari emessi o forniti da entità che hanno stretti legami con la stessa Banca; in particolare, la Banca formula:

- (i) raccomandazioni personalizzate, di propria iniziativa o su richiesta del Cliente, che hanno ad oggetto i Prodotti di Consulenza ossia, come più dettagliatamente specificato nelle Norme Contrattuali, i prodotti finanziari o i servizi di investimento emessi/realizzati/prestati da società appartenenti al Gruppo della Banca o da altre società con le quali il Gruppo o la Banca intrattiene relazioni o rapporti;
- (ii) raccomandazioni personalizzate, nei limiti indicati nelle Norme Contrattuali, anche con riferimento ai prodotti finanziari/servizi di investimento diversi dai Prodotti di Consulenza;

- essere stato informato che il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche/integrazioni (il "TUF") definisce la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti come la prestazione di raccomandazioni personalizzate alla clientela in tema di investimenti. Dette raccomandazioni personalizzate sono correttamente fornite dall'intermediario al Cliente, soltanto ove conformi ad una previa valutazione dell'adeguatezza dell'operazione di volta in volta considerata, tenuto conto delle conoscenze ed esperienze del Cliente in materia di investimenti, riguardo al tipo di prodotto finanziario o servizio di investimento raccomandato, nonché della situazione finanziaria inclusa la capacità di sostenere perdite e degli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio del Cliente medesimo;

- essere stato pertanto informato che la valutazione di adeguatezza può essere effettuata dalla Banca soltanto dopo aver acquisito dal Cliente le informazioni ("Profilatura") necessarie alla definizione del profilo finanziario del Cliente (il "Profilo Finanziario"). In particolare, come meglio specificato nelle Norme Contrattuali, la Banca acquisisce:

- dal Cliente al dettaglio e da ciascun soggetto delegato le informazioni circa le specifiche conoscenze ed esperienze in materia di investimenti tramite il documento "Analisi della Conoscenza ed Esperienza";
- dal Cliente al dettaglio, le informazioni circa la situazione finanziaria, tra cui la sua capacità di sostenere le perdite e i suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio e ciò tramite il documento "Analisi degli Obiettivi di Investimento";
- dal Cliente professionale di diritto, come definito nell'Allegato II, sezione I della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 e nella relativa normativa di recepimento e attuazione, solo le informazioni relative agli obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio, tramite il documento "Analisi degli Obiettivi di Investimento", in quanto la Banca presume che il Cliente professionale abbia il livello necessario di esperienze e di conoscenze per comprendere i rischi delle operazioni raccomandate o realizzate e che egli sia finanziariamente in grado di sopportare i connessi rischi compatibili con i suoi obiettivi di investimento;
- dal Cliente professionale su richiesta, come definito nel sopra menzionato Allegato II, sezione II, le informazioni relative agli obiettivi di investimento inclusa la sua tolleranza al rischio, quelle relative alla sua situazione finanziaria e quelle specifiche previste dalla legge per effettuare il test di competenza cui la Banca è tenuta;
- essere stato informato che, in caso di scadenza del periodo di validità delle informazioni contenute nel documento Analisi degli Obiettivi di Investimento e fino al loro aggiornamento e pertanto in assenza di un Profilatura valida ed aggiornata, **la Banca non potrà effettuare la valutazione di adeguatezza** ai sensi del Contratto; in tale caso:

- il Cliente persona fisica potrà operare esclusivamente tramite **valutazione di appropriatezza**, limitatamente alle sole operazioni indicate al Capo VI delle Norme Contrattuali e senza poter beneficiare della protezione assicurata dalla valutazione di adeguatezza. In caso di operatività con valutazione di appropriatezza, il Cliente non potrà avvalersi del servizio di consulenza in materia di investimenti e la Banca si limiterà a verificare che il soggetto che conferisce l'ordine abbia la conoscenza e l'esperienza necessarie per comprendere i rischi che il prodotto finanziario comporta. Il livello di conoscenza ed esperienza è determinato sulla base delle informazioni rilasciate dal soggetto che conferisce l'ordine tramite il documento Analisi della Conoscenza ed Esperienza;
- il Cliente persona giuridica, impresa o ente non potrà operare in alcun modo, fatte salve le operazioni presso le filiali della Banca disciplinate all'art. 50 delle Norme Contrattuali;
- essere stato altresì informato che:
- la Banca si è dotata di procedure idonee ad effettuare la valutazione di adeguatezza, al fine di consigliare al Cliente investimenti coerenti con il Profilo Finanziario attribuitogli dalla Banca sulla base della Profilatura;
- la Banca verifica l'adeguatezza delle operazioni riferibili al Cliente anche tenendo conto dell'insieme: (i) degli strumenti finanziari e, in generale, dei prodotti finanziari, ivi compresi i prodotti di investimento assicurativi, come definiti nel TUF (i "prodotti finanziari" o, singolarmente, il "prodotto finanziario"), depositati/registratori/evidenziati presso la Banca nei depositi amministrati e nelle posizioni contabili, comunque denominate, intestati o riferibili al Cliente, (ii) dei servizi di gestione di portafogli, come definiti nel TUF (le "gestioni di portafogli"), sottoscritti dal Cliente tramite la Banca, nonché (iii) delle somme in euro depositate dal Cliente presso la Banca su conti correnti e depositi nominativi intestati al Cliente e (iv) dei certificati di deposito bancari anche al portatore depositati presso la Banca, costituenti un patrimonio unico riconducibile al medesimo NSG, ossia dal codice interno alla Banca che raggruppa tutti i rapporti in essere presso Intesa Sanpaolo Private Banking aventi la medesima intestazione (il "Portafoglio");
- sono esclusi dal Portafoglio i diritti di opzione di cui all'art. 2441 cod. civ., i warrant, i covered warrant, i leverage certificates, gli strumenti finanziari derivati, diversi dai valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 1-bis, lett. c), come definiti nell'Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10 del TUF, sia negoziati in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margini (i "derivati regolamentati"), nonché gli strumenti finanziari e/o il denaro a garanzia delle relative operazioni;
- per le tipologie di strumenti finanziari che fanno parte del Portafoglio, la Banca valuta l'adeguatezza dell'operazione sulla base dei criteri indicati in sede di dichiarazione di adeguatezza; una sintesi del modello adottato dalla Banca e la descrizione dei controlli per la valutazione di adeguatezza sono illustrati nell'apposito documento disponibile in filiale su richiesta del Cliente e nella sezione riservata del sito internet della Banca;
- per gli strumenti finanziari esclusi dal Portafoglio la Banca valuta l'adeguatezza unicamente con riferimento alla singola operazione di acquisto;
- la Banca può prestare i servizi oggetto del Contratto e, pertanto, fornire raccomandazioni personalizzate anche attraverso tecniche di comunicazione a distanza tramite il servizio a distanza offerto dalla Banca, come disciplinato nel contratto "My Key" (rispettivamente il "Servizio a distanza" e il "Contratto per il Servizio a distanza"), nei limiti consentiti dalle infrastrutture tecnico operative della Banca; resta fermo il diritto del Cliente di opporsi in qualsiasi momento nel corso dell'esecuzione del Contratto all'utilizzo di tali tecniche da parte della Banca;
- essere stato informato che le caratteristiche e le modalità di accesso e di utilizzo del Servizio a distanza nonché della funzionalità di rendicontazione online sono contenute nella relativa guida ai servizi disponibile sul sito internet della Banca ("Guida ai Servizi"), di cui il Cliente dichiara di aver preso visione;
- la scelta del Cliente di utilizzare la consulenza della Banca nella propria attività di investimento comporta che la Banca – al fine di fornire al Cliente elementi utili alla verifica della coerenza dei propri investimenti rispetto al profilo finanziario individuato e assegnato in sede di Profilatura – effettui una valutazione di adeguatezza anche in relazione alle operazioni in prodotti finanziari richieste dal Cliente di propria iniziativa nell'ambito dei servizi di esecuzione di ordini per conto della clientela, di negoziazione per conto proprio e di ricezione trasmissione ordini disciplinati dal Contratto di deposito amministrato, fornendo - nel caso in cui l'operazione si rilevi inadeguata - una specifica informativa che illustri al Cliente l'inadeguatezza e le motivazioni della stessa;

- nell'ambito del servizio di consulenza, la Banca effettua una valutazione di adeguatezza in relazione a tutte le operazioni richieste d'iniziativa del Cliente anche tramite il Servizio a distanza ovvero tramite le disposizioni telefoniche di cui al Contratto di deposito amministrato;
- in considerazione del modello di servizio adottato dalla Banca, in caso di recesso, risoluzione o sospensione dell'efficacia, per qualsiasi causa, del Contratto (ad esempio, per assenza di un valido profilo finanziario), il Cliente non potrà avvalersi - limitatamente alla sottoscrizione di prodotti finanziari - dei servizi di investimento disciplinati dal separato Contratto di deposito amministrato. Il Cliente potrà in ogni caso avvalersi dei predetti servizi per impartire, presso le filiali della Banca o mediante i canali contrattualmente previsti, disposizioni per il trasferimento dei prodotti finanziari presso un altro intermediario o per la loro vendita;
- essere stato informato che, qualora il Cliente avesse interesse a ricevere un'analisi del proprio Portafoglio in termini di composizione complessiva e di suddivisione per singole asset class, ovvero volesse ricevere specifiche strategie di investimento personalizzate, unitamente a raccomandazioni personalizzate su iniziativa della Banca oltre che su Prodotti di Consulenza anche su prodotti finanziari diversi dai Prodotti di Consulenza, potrà aderire ad uno dei servizi di consulenza evoluta in materia di investimento, **Private Advisory** e **WE ADD**. Tali servizi sono descritti nei termini e nelle condizioni, anche economiche, al Capo III delle Norme Contrattuali e nel separato modulo di richiesta di adesione;
- prendere inoltre atto che l'eventuale adesione da parte del Cliente ai servizi di consulenza evoluta Private Advisory o WE ADD, comporta – a partire dalla data di attivazione – l'applicazione delle commissioni come disciplinate, rispettivamente, all'art. 27 e all'art. 39 delle Norme Contrattuali;
- **essere stato informato che, ai sensi dell'art. 30, comma 6, TUF l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore al dettaglio e che la medesima disciplina si applica anche al servizio di negoziazione per conto proprio. Entro il suddetto termine di 7 (sette) giorni, il Cliente al dettaglio può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo;**
- essere stato informato che in occasione della Profilatura (e del suo aggiornamento), la Banca comunica al Cliente la sua classificazione come cliente al dettaglio o cliente professionale sulla base della normativa vigente. Il Cliente può richiedere, nei limiti consentiti tempo per tempo dalla Banca, di essere classificato diversamente; in tal caso dovrà essere sottoscritta specifica documentazione, comprensiva della relativa disciplina in tema di livello di tutela;
- essere stato informato che le informative da rendere ai sensi della disciplina relativa ai servizi e alle attività di investimento sono fornite dalla Banca su supporto elettronico, ferma restando per i clienti al dettaglio la possibilità di scegliere il formato cartaceo. A tal riguardo il Cliente conferma di essere stato informato che la Banca utilizza - per il canale di comunicazione elettronico - le modalità previste dai servizi on-line della stessa e che pertanto la scelta del canale di comunicazione elettronico è confermata dal Cliente mediante il primo accesso al Servizio a distanza.
- aver ricevuto le seguenti ulteriori precisazioni relative al servizio di consulenza in materia di investimenti prestato dalla Banca e alle sue relative caratteristiche tecniche:
 - il servizio di consulenza in materia di investimenti è prestato dalla Banca su base “non indipendente”, in quanto la stessa accetta compensi, commissioni o benefici non monetari da soggetti diversi dal Cliente (“**Incentivi**”);
 - la Banca effettua una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti finanziari rientranti nel Portafoglio (c.d. **valutazione periodica di coerenza del Portafoglio**) con la frequenza prevista nelle Norme Contrattuali e comunica al Cliente l'esito di tale valutazione mediante apposita reportistica;
 - per i servizi di consulenza di cui al Capo II e di collocamento/distribuzione di cui al Capo IV, la Banca non addebita al Cliente alcun specifico costo, mentre è previsto un corrispettivo a carico del Cliente in caso di adesione ai servizi di consulenza in materia di investimenti Private Advisory e WE ADD di cui al Capo III;
 - per il Cliente che ha aderito al Servizio a distanza, la reportistica prevista per i servizi Private Advisory e WE ADD è messa a disposizione nella sezione riservata dell'area operativa del sito internet della Banca. Per il Cliente che non ha aderito al Servizio a distanza, e fino all'eventuale adesione allo stesso, la citata reportistica è messa a disposizione e conservata presso la filiale di riferimento;
 - il contenuto della reportistica prevista per i servizi Private Advisory e WE ADD ha ad oggetto l'intero Portafoglio del Cliente e, quindi, anche i prodotti finanziari depositati/registrati/evidenziati (o da depositare/registrare/evidenziare) oppure somme depositate su rapporti (depositi amministrati, conti correnti) che non sono collegati (o non sono collegati in modalità dispositiva) al Servizio a distanza. A questo fine il Cliente, con la sottoscrizione del Contratto, dichiara di derogare alle scelte effettuate (o che effettuerà) nell'ambito del Contratto per il Servizio a distanza;
 - ai fini dell'attivazione del servizio Private Advisory, il controvalore del relativo portafoglio non può essere inferiore alla somma di euro 2.500.000,00;
 - non è possibile aderire ai servizi Private Advisory o WE ADD senza la preventiva sottoscrizione di un Contratto di deposito amministrato; tale abbinamento non comporta un aggravio dei rischi relativi al Portafoglio, ferma l'applicazione dei costi relativi al Contratto di deposito amministrato in aggiunta ai costi del servizio di consulenza evoluta, come contrattualmente previsti;
 - per l'attivazione dei servizi Private Advisory o WE ADD è necessaria la sottoscrizione da parte del Cliente di un separato modulo di richiesta di adesione;
- essere stato informato che la Banca, nello svolgimento dei servizi di consulenza in materia di investimenti e di collocamento, non detiene strumenti finanziari e somme della clientela; peraltro, tale attività viene, in alcune circostanze, svolta, per effetto di separati incarichi conferiti dagli OICR e/o Sgr alla Banca ed esplicitati nella documentazione contrattuale (ad es.: banca depositaria, soggetto incaricato dei pagamenti, etc.);
- prendere atto che, in caso di precedente sottoscrizione con la Banca di un contratto per la prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti e di collocamento/distribuzione, la sottoscrizione del Contratto e delle relative Norme Contrattuali di seguito riportate, determina l'integrale sostituzione, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1231 cod. civ., delle pattuizioni precedentemente concordate per la regolamentazione del rapporto con la Banca, ferma la continuità del rapporto stesso; a tal riguardo il Cliente presta specifico consenso;
- con riguardo al servizio di distribuzione e collocamento, di aver preso atto e di accettare che il deposito presso la Banca dei prodotti finanziari di volta in volta sottoscritti dal Cliente e il regolamento contabile delle operazioni di investimento/disinvestimento, nonché gli addebiti delle connesse spese, commissioni e oneri, anche fiscali e gli accrediti delle cedole, degli interessi e dei dividendi sono effettuati in conformità a quanto previsto nel Contratto di deposito amministrato sottoscritto dal Cliente.

Premesso tutto quanto sopra dichiarato, il Cliente conferisce alla Banca l'incarico di prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti di cui al Capo II e il servizio di collocamento/distribuzione di cui al Capo IV (definiti, congiuntamente ai servizi di consulenza evoluta di cui al Capo III, i “**Servizi**”) e accetta, laddove prevista, l'operatività con valutazione di appropriatezza di cui al Capo VI delle Norme Contrattuali.

I Servizi sono prestati dalla Banca con correttezza, trasparenza e diligenza professionale, in conformità alla disciplina legislativa e regolamentare tempo per tempo vigente.

INFORMAZIONI

I - INFORMAZIONI SU INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A. E SUI SUOI SERVIZI DI INVESTIMENTO

Principali informazioni sulla Banca

Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., **Codice LEI 8156004F298245FBB836**, è una banca soggetta all'attività di vigilanza e controllo di Banca d'Italia e di Consob.

Intesa Sanpaolo Private Banking è autorizzata da Banca d'Italia alla prestazione dei servizi di investimento disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche/integrazioni, di seguito indicati (i **"servizi di investimento"** o, singolarmente, il **"servizio di investimento"**):

- negoziazione per conto proprio
- esecuzione di ordini per conto dei clienti
- collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente
- gestione di portafogli
- ricezione e trasmissione di ordini
- consulenza in materia di investimenti.

Oltre ai predetti servizi di investimento, la Banca ha facoltà di svolgere anche i servizi accessori come definiti nel Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. Ulteriori dati e informazioni sono a disposizione del Cliente nella sezione pubblica del sito www.intesasnpaoloprivatebanking.it (il **"Sito Internet della Banca"** o il **"Sito Internet"**).

Lingua utilizzata

I contratti sui servizi di investimento di Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. sono redatti in italiano; la medesima lingua verrà utilizzata anche in tutte le successive comunicazioni verbali o scritte che interverranno tra il Cliente e la Banca.

Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

La Banca, nell'offerta fuori dalla propria sede legale e dalle proprie dipendenze (Offerta fuori sede) di prodotti finanziari e servizi di investimento, si avvale di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede – che non hanno poteri di rappresentanza della Banca stessa – iscritti in Italia nell'Albo unico dei consulenti finanziari. I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede possono essere iscritti al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI).

Comunicazioni con la clientela

Le comunicazioni di qualsiasi genere tra il Cliente e la Banca inerenti al Contratto devono essere effettuate per iscritto o con altra modalità equivalente prevista dalla Banca e devono essere inoltrate:

- per la corrispondenza al Cliente:
 - se in formato cartaceo, mediante lettera semplice, se non diversamente previsto, all'indirizzo indicato nella Sezione "Indirizzo di Contratto" sopra riportata (ovvero ad altro fatto conoscere successivamente dal Cliente in forma tracciabile in sostituzione dell'indirizzo precedentemente comunicato), con pieno effetto anche nei confronti di tutti gli eventuali altri cointestatari;
 - se in formato elettronico, tramite il Servizio a distanza; la corrispondenza inviata in formato elettronico è in ogni caso equiparata a tutti gli effetti a quella inviata in formato cartaceo;
- per la corrispondenza alla Banca: ove non diversamente previsto nel Contratto, consegnate a mani o inviate, mediante lettera raccomandata a/r alla filiale della Banca presso la quale sono aperti i Rapporti (la **"filiale"** o il **"centro private"**); modalità diverse devono essere preventivamente concordate per iscritto tra il Cliente e la Banca.

Nella documentazione contrattuale relativa ai singoli prodotti finanziari e alle singole gestioni di portafogli sono inoltre riportate le modalità di inoltro della corrispondenza tra il Cliente e la Banca concernente lo specifico contratto.

I reclami per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami della Banca secondo le modalità e agli indirizzi indicati nella sezione Reclami e risoluzione delle controversie del Sito Internet della Banca. La Banca provvede a comunicare per iscritto al Cliente l'esito finale del reclamo entro 60 giorni.

Rendicontazione

La Banca trasmette al Cliente la documentazione necessaria all'adempimento degli obblighi di rendicontazione periodica a proprio carico previsti nei singoli prospetti e/o contratti relativi ai prodotti finanziari e servizi di investimento raccomandati e/o collocati/distribuiti.

Limitatamente al servizio di consulenza in materia di investimenti, la Banca altresì informa periodicamente il Cliente sulla composizione del suo Portafoglio detenuto presso la Banca, nonché sulla coerenza tra il profilo finanziario attribuito ed il livello di rischio del Portafoglio.

Al Cliente con cui intrattiene o ha intrattenuto un rapporto continuativo nel corso dell'anno, la Banca, nel rispetto della normativa vigente, fornisce le informazioni sui costi e oneri, compresi quelli connessi al servizio di investimento e al prodotto finanziario, non causati dal verificarsi di un rischio di mercato sottostante, in forma aggregata e, se il Cliente lo richiede, in forma analitica.

Resta ferma l'ulteriore reportistica periodica che la Banca rende al Cliente nell'ambito dei servizi di consulenza evoluta Private Advisory e WEADD.

II - INFORMAZIONI SUI PRODOTTI FINANZIARI E SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO

Avvertenza generali

Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l'investitore deve tener conto delle informazioni rese dal proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere. L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Prima di concludere un'operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione finanziaria dello stesso, tra cui la sua capacità di sostenere le perdite, e ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio.

Oltre a quelle riportate nel presente paragrafo, specifiche informazioni sulle caratteristiche e sui rischi di ciascun prodotto sono contenute negli eventuali documenti descrittivi del singolo prodotto finanziario che – ove previsto – la Banca consegna al Cliente in sede di sottoscrizione/acquisto.

PARTE "A"

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti, tra gli altri, i seguenti elementi:

1. la variabilità del prezzo dello strumento finanziario ed eventuali limiti del mercato disponibili per detto strumento;
2. la sua liquidità;
3. la divisa in cui è denominato;
4. gli altri fattori fonte di rischi generali.

1. LA VARIABILITÀ DEL PREZZO

Il prezzo di ciascuno strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

1.1 Titoli di capitale e titoli di debito, investimenti composti o collegati

Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e i titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:

- a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;
- b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire, di norma periodicamente, gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato/investito.

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente. Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

Tra i titoli di debito rientrano le obbligazioni che si distinguono, a seconda del soggetto emittente, essenzialmente nelle seguenti categorie:

- titoli di Stato, quali strumenti emessi dai governi nazionali, ivi compresi quelli dei cosiddetti Paesi Emergenti, sia in Euro sia in divisa diversa dall'Euro, che prevedono il rimborso del valore nominale alla scadenza ed un rendimento cedolare o dato dalla differenza tra il valore nominale (o il prezzo di vendita) e il prezzo di emissione (o il prezzo di acquisto). Le principali tipologie di titoli di Stato italiani sono:
 - a) buoni ordinari del tesoro ("BOT"), la cui scadenza va dai 3 ai 12 mesi, a tasso fisso, privi di cedole (zero coupon);
 - b) certificati di credito del tesoro ("CCT"), la cui durata è pari a 7 anni, a tasso variabile e con cedole indicizzate al rendimento dei BOT semestrali o annuali e certificati di credito del tesoro indicizzati all'Euribor 6 mesi ("CCTeu") la cui durata di norma è pari a 7 anni, a tasso variabile e con cedole semestrali indicizzate all'Euribor 6 mesi;
 - c) buoni del tesoro poliennali ("BTP"), la cui scadenza va dai 3 ai 30 anni, a tasso fisso, con cedole semestrali;
 - d) certificati del tesoro zero coupon ("CTZ"), la cui durata è pari o inferiore a 24 mesi, a tasso fisso, privi di cedole;
 - e) buoni del tesoro poliennali indicizzati all'inflazione europea ("BTPe"), la cui durata va dai 5 ai 30 anni, a tasso variabile, con cedole semestrali indicizzate all'indice Eurostat (che misura l'inflazione dei Paesi dell'area Euro con esclusione dei prodotti a base tabacco);
 - f) buoni del tesoro poliennali indicizzati all'inflazione nazionale ("BTP Italia"), la cui durata è pari a 4 anni, a tasso fisso, con cedole semestrali.
- obbligazioni corporate, quali titoli emessi da società private, essenzialmente banche e società industriali, che si caratterizzano per un maggior rendimento rispetto ai titoli di Stato di simile durata. In questa categoria rientra un'ampia gamma di obbligazioni: alle più semplici obbligazioni a tasso fisso (che prevedono la corresponsione di un rendimento calcolato in base ad un tasso di interesse costante per tutta la durata del prestito), a tasso variabile (che prevedono la corresponsione di un rendimento calcolato in base ad un tasso di interesse che può variare durante la durata del prestito), indicizzate (il cui rendimento e/o valore di rimborso dipendono dall'andamento di un parametro di riferimento), convertibili (che consentono la facoltà di conversione in azioni), garantite (che presentano profili di rischio contenuti, perché garantite da attività destinate, in caso di insolvenza dell'emittente, al prioritario soddisfacimento dei diritti degli obbligazionisti) si affiancano le obbligazioni caratterizzate da un rischio maggiore, e cioè, quelle strutturate e quelle subordinate. In particolare:
 - le obbligazioni strutturate sono costituite da una componente obbligazionaria, con o senza cedola, e da una o più componenti "derivative", ossia strumenti finanziari derivati (opzioni o swaps). Il detentore del titolo assume la posizione di acquirente della componente obbligazionaria e, contestualmente, di acquirente o venditore della componente derivativa. L'obbligazione strutturata in cui il detentore acquista implicitamente il derivato è un prodotto a capitale garantito (ad es. acquisto di una opzione); viceversa, nel caso in cui il detentore effettui una vendita implicita del derivato (ad es. vendita di una opzione), lo strumento diventa un prodotto atipico e non garantisce l'integrale restituzione del capitale investito. I detentori di titoli di tal genere sono quindi soggetti non semplicemente ai rischi normalmente propri dei titoli di debito, ma anche ai rischi propri della componente derivativa presente nell'obbligazione strutturata;
 - le obbligazioni subordinate sono invece caratterizzate da una posizione peggiore, del soggetto che le detiene, rispetto agli altri creditori della società, in caso di rimborso delle passività dell'emittente a seguito di liquidazione che amplifica il rischio emittente normalmente presente nei titoli di debito. Il detentore, infatti, sarà soddisfatto nelle sue ragioni di credito verso l'emittente solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati e sempre che vi sia un residuo attivo. Le caratteristiche proprie dei titoli subordinati fanno sì che il detentore dei titoli di tal genere sia il primo a risentire dell'eventuale dissesto finanziario della società emittente;
- titoli sovranazionali, quali obbligazioni emesse da istituzioni ed entità internazionali che non possono essere identificate con un unico Paese essendo partecipate da una pluralità di Stati sovrani. La principale caratteristica di tali titoli riguarda il rischio di insolvenza di tali emittenti che è normalmente contenuto in quanto la difficoltà finanziaria di uno Stato viene di norma compensata dalla relativa stabilità degli altri Stati;
- asset backed securities ("ABS"), quali obbligazioni emesse a fronte di operazioni di cartolarizzazione, pagano al detentore una serie di cedole a scadenze prefissate per un ammontare determinato sulla base di tassi di interesse fissi o variabili. Il detentore di tali titoli assume il rischio di mancato rimborso, in tutto o in parte, del capitale prestato qualora l'ammontare dei crediti ceduti oggetto di cartolarizzazione non venga in tutto o in parte incassato.

Gli investimenti composti o collegati hanno ad oggetto la combinazione di più prodotti o servizi, ciascuno con caratteristiche e rischi propri, acquisiti nell'ambito di un'unica decisione di investimento. In tal caso il collegamento delle varie componenti dell'investimento può comportare una modificazione dei rischi insiti in ciascuna componente e quindi l'assunzione dei rischi caratteristici del particolare tipo di investimento diversi da quelli propri delle varie componenti.

1.2 Rischio specifico e rischio generico

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.

Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato regolamentato ("MR") o su un sistema multilaterale di negoziazione ("MTF") o su un sistema organizzato di negoziazione ("OTF") (complessivamente, "Sede di Negoziazione") si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.

Per i titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

1.3 Il rischio emittente

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.

Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti. Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono al Cliente. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere al Cliente. Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

1.4 Il rischio d'interesse

Con riferimento ai titoli di debito, il Cliente deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo sia detenuto dal Cliente fino alla scadenza. Qualora il Cliente avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%. È dunque importante per il Cliente, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

1.5 Rischio Paese

Se i titoli di capitale e/o di debito sono emessi da soggetti con sede in un Paese Emergente e/o sono denominati nella relativa divisa nazionale, un deterioramento della situazione economica, sociale e politica del Paese potrebbe generare un'elevata volatilità dei mercati interni con conseguente diminuzione del prezzo del titolo e/o peggioramento del tasso di cambio. In caso di insolvenza dell'emittente il Cliente può non incassare, in sede di liquidazione, il controvalore dei titoli di capitale o il rimborso del capitale prestato (e/o delle cedole maturate) dei titoli di debito detenuti.

1.6 Rischio di Mercato

È il rischio riferito all'investimento in strumenti finanziari connesso all'evoluzione del mercato in generale: prescinde dalle caratteristiche intrinseche del singolo strumento finanziario e dipende dalle variazioni delle condizioni del mercato.

1.7 Rischio opzione

Se il rendimento dello strumento finanziario è legato alle performance di un parametro di riferimento (azioni, divise, fondi, tasso di inflazione, materie prime, tassi monetari, indici) attraverso l'incorporazione nello stesso di uno o più strumenti finanziari derivati, il valore dello strumento può subire una forte riduzione a seguito della perdita di valore della componente derivativa del titolo.

1.8 L'effetto della diversificazione degli investimenti – OICR -ETF

1.8.1 OICR

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere diminuito attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un cliente investitore con un patrimonio limitato. Il Cliente può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote di Fondi Comuni di Investimento o in azioni di SICAV ("Società di Investimento a Capitale Variabile") ("Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio" o "OICR"). Il patrimonio del Fondo Comune di Investimento è affidato ad un gestore ("SGR") ma il patrimonio che costituisce il fondo è autonomo e separato sia da quello dei singoli partecipanti al fondo sia da quello della SGR. Con la partecipazione al Fondo Comune di Investimento il sottoscrittore è proprietario di una fetta del patrimonio del fondo stesso, tanto più grande quante più quote di partecipazione egli possiede, non è esposto al rischio di insolvenza dell'emittente il fondo stesso, neppure nel caso in cui le società che ne hanno curato o curano l'attività di costituzione, gestione, amministrazione, etc. risultino insolventi. Viceversa, è esposto, tra l'altro, sia al rischio che le azioni, obbligazioni e gli altri strumenti finanziari in cui è investito il patrimonio del Fondo Comune di Investimento (ossia le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati) perdano valore sia che le società emittenti i predetti strumenti finanziari diventino insolventi. Simili ai Fondi Comuni di Investimento nella modalità di raccolta e gestione del patrimonio ma differenti dal punto di vista giuridico e fiscale, le SICAV sono dotate di personalità giuridica e il loro patrimonio è rappresentato da azioni anziché da quote. Nelle SICAV i Clienti al contrario divengono soci e sottoscrivono azioni direttamente emesse dalla società, senza distinzione di patrimoni e pertanto sono soggetti al rischio di insolvenza della società stessa. Occorre altresì sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono risultare rischiosi anche a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, Fondi Comuni di Investimento che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

1.8.2 ETF

Gli Exchange Traded Fund ("ETF") o "fondi indicizzati quotati" sono fondi con almeno una particolare categoria di azioni o quote negoziata per tutta la giornata in almeno una Sede di Negoziazione, nell'ambito della quale almeno un market-maker interviene per assicurare che il prezzo delle sue azioni o quote nella Sede di Negoziazione non si discosti in maniera significativa dal rispettivo valore netto di inventario né, se del caso, da quello indicativo calcolato in tempo reale (indicative NET asset value).

È una tipologia di OICR le cui quote sono negoziate nelle Sedes di Negoziazione come semplici azioni e il cui rendimento è pari all'andamento dell'indice sottostante: unico obiettivo d'investimento dell'ETF è quello di replicare l'indice al quale si riferisce (benchmark) attraverso una gestione totalmente passiva, comprando nella stessa proporzione gli strumenti finanziari che compongono il paniere dell'indice di riferimento o creando il portafoglio con un campione ottimizzato di strumenti finanziari (replica fissa). Esso riassume in sé le caratteristiche proprie di un fondo e di una azione: al pari dei Fondi Comuni di Investimento, consente di diversificare il portafoglio con un unico investimento; al pari dei titoli azionari, è sempre negoziabile nel mercato di riferimento con quotazioni in tempo reale. Può pagare proventi periodici o prevederne il reinvestimento.

L'acquirente di un ETF (i) non è esposto al rischio di default della società emittente, è esposto (ii) al rischio che le azioni, le obbligazioni e gli strumenti finanziari in cui l'ETF investe il patrimonio perdano parzialmente o totalmente di valore e (iii) al rischio di cambio qualora la valuta di riferimento dell'indice sia differente da quella di negoziazione (euro): il rendimento potrebbe quindi divergere da quello del benchmark per effetto

della svalutazione/rivalutazione di tale valuta rispetto all'euro. A tale tipologia di ETF si affiancano:

- quelli strutturati, le cui quote sono negoziate come semplici azioni con tecniche volte a perseguire rendimenti che non sono solo in funzione dell'andamento dell'indice al quale si riferiscono ma che possono essere volte: a) alla protezione del capitale investito pur partecipando agli eventuali rialzi dell'indice di riferimento; b) a partecipare, tramite meccanismi a leva, in maniera più che proporzionale all'andamento dell'indice di riferimento, moltiplicando i guadagni o le perdite; c) a partecipare in maniera inversamente proporzionale ai movimenti dell'indice di riferimento, generando proventi quando questo scende; d) alla realizzazione di strategie di investimento più complesse;
- sintetici (replica sintetica), detti anche "swap based", la cui replica dell'indice viene realizzata non attraverso l'acquisto, nella stessa proporzione, degli strumenti finanziari che compongono il paniere dell'indice di riferimento o con la creazione di un portafoglio con un campione ottimizzato di strumenti finanziari ma tramite la stipula di un contratto derivato (swap). Con il contratto di swap, l'ETF investe in un paniere di strumenti finanziari, detto "substitute basket", e paga la performance del citato paniere alla controparte swap, che a sua volta retrocede all'ETF il rendimento dell'indice di riferimento, al netto dei costi. Il contratto di swap introduce un potenziale rischio controparte rappresentato dal rischio che il soggetto con cui è stato sottoscritto il derivato non onori gli impegni assunti.

2. LA LIQUIDITÀ E LE SEDI DI NEGOZIAZIONE

2.1 Definizione di liquidità

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati sulle Sedi di Negoziazione sono più liquidi dei titoli non trattati su dette Sedi. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati nelle Sedi di Negoziazione cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per il Cliente difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

2.2 Sede di Negoziazione

Per "Sede di Negoziazione" si intende un Mercato Regolamentato, un Sistema multilaterale di negoziazione o un Sistema organizzato di negoziazione.

2.3 Mercato Regolamentato ("MR")

Sistema multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alla relativa disciplina.

2.4 Sistema multilaterale di negoziazione ("MTF")

Un sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente alla relativa disciplina.

2.5 Sistema organizzato di negoziazione ("OTF")

Un sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o da un sistema multilaterale di negoziazione che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissioni e strumenti derivati, in modo da dare luogo a contratti conformemente alla relativa disciplina.

3. LA DIVISA E IL RISCHIO DI CAMBIO

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per il Cliente, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. Il Cliente deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli cosiddetti emergenti, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

4. RISCHIO CONNESSO ALL'APPLICAZIONE DEL "BAIL IN" PREVISTO DALLA DIRETTIVA EUROPEA IN TEMA DI RISANAMENTO E RISOLUZIONE DEGLI ENTI CREDITIZI E DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO

Anche a prescindere da una formale dichiarazione di insolvenza, in caso di dissesto o di rischio di dissesto dell'emittente, l'investimento nel titolo è soggetto al rischio di applicazione del c.d. "bail in" (letteralmente "salvataggio interno"), previsto dalla Direttiva 2014/59/UE del 15 maggio 2014 (Banking Resolution and Recovery Directive, cd. BRRD), recepita in Italia con i decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015 in vigore da tale data. Per consentire la ricostruzione del capitale dell'intermediario in crisi, l'applicazione del bail in può comportare la svalutazione, l'azzeramento del credito incorporato nel titolo o la sua conversione in azioni. In particolare, al fine di dare attuazione alle suddette misure, è attribuito alla Banca d'Italia (Autorità di risoluzione nazionale ai fini della predetta Direttiva) il potere di ridurre o azzerare il valore nominale degli strumenti di capitale e delle passività dell'ente sottoposto a risoluzione nonché di modificare la scadenza dei titoli, l'importo degli interessi maturati in relazione a tali titoli o la data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo i relativi pagamenti per un periodo transitorio. Il bail in si applica secondo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva. La gerarchia di applicazione del bail in ad azionisti e creditori è la seguente:

- i) gli azionisti;
 - ii) i detentori di altri titoli di capitale;
 - iii) gli altri creditori subordinati (tra i quali i detentori di obbligazioni subordinate);
 - iv) i creditori chirografari, tra i quali:
 - a. i detentori di obbligazioni non subordinate e non garantite;
 - b. i detentori di certificates;
 - c. i clienti che hanno derivati con la banca, per l'eventuale saldo creditore a loro favore risultante dopo l'automatico scioglimento del derivato;
 - d. i titolari di conti correnti ed altri depositi per l'importo eccedente 100.000 euro per depositante (diverso dai soggetti indicati al punto successivo);
 - e. le persone fisiche, le microimprese, le piccole e medie imprese titolari di conti correnti ed altri depositi per l'importo eccedente 100.000 euro per depositante (c.d. depositor preference). A partire dal primo gennaio 2019, la depositor preference sarà estesa a tutti i conti correnti ed altri depositi e sempre per l'importo eccedente 100.000 euro per depositante.
- Sono escluse dall'applicazione del bail in alcune passività, fra le quali i depositi protetti dal Fondo Interbancario di Garanzia (fino a € 100.000 per depositante) e le obbligazioni garantite.

5. RISCHIO DI SOSTENIBILITÀ

È il rischio connesso ad un evento o condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verificasse, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento. Per maggiori informazioni sulle tematiche ESG e l'integrazione dei rischi di sostenibilità da parte della Banca si rinvia alla specifica sezione Sostenibilità del Sito Internet della Banca (https://www.intesasanpaoloprivatebanking.it/it/info/sostenibilita-normativa_105.html).

6. GLI ALTRI FATTORI FONTE DI RISCHI GENERALI

6.1 Denaro e valori depositati

Il Cliente deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto disestato.

6.2 Commissioni ed altri oneri

Prima di avviare l'operatività, il Cliente deve ottenere dettagliate informazioni sulle commissioni, spese ed altri oneri dovuti all'intermediario per la prestazione dei suoi servizi. Tali informazioni sono riportate nel presente Contratto ovvero nel Contratto di deposito amministrato, relativo al deposito amministrato o alla posizione contabile in cui sono depositati/registratori/evidenziati i Prodotti di Consulenza sottoscritti dal Cliente. Il Cliente deve sempre considerare che tali commissioni, spese e oneri vanno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungono alle perdite subite.

6.3 Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre il Cliente a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Il Cliente deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite.

6.4 Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini ("Order Routing"), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per il Cliente di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati.

6.5 Sistemi elettronici di negoziazione

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dal Cliente o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.

6.6 Operazioni eseguite fuori da MR, MTF o OTF

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai MR, MTF o OTF. L'intermediario cui si rivolge il Cliente potrebbe anche porsi in contropartita diretta dello stesso (agire, cioè, per conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai MR/MTF/OTF può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun MR, MTF, o OTF. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

6.7 Rischi connessi alle operazioni di pronti contro termine

Le operazioni di pronti contro termine comportano, oltre ai rischi tipici degli investimenti in strumenti finanziari già evidenziati, l'assunzione da parte del Cliente di ulteriori e specifici rischi. Si evidenzia in particolare il rischio di inadempimento della controparte. In particolare, si tratta del rischio che l'intermediario non sia in grado di riacquistare i titoli oggetto del contratto al termine prestabilito. Inoltre, anche laddove il Cliente abbia la possibilità di soddisfarsi sui titoli vendendoli direttamente sul mercato, ove i titoli oggetto dell'operazione di pronti contro termine fossero emessi dall'intermediario, il Cliente dovrà tener conto che, nel caso in cui l'intermediario versi in stato di insolvenza, la vendita di tali titoli sul mercato potrebbe essere soggetta a significative limitazioni o risultare non praticabile.

PARTE "B"

Nella presente parte "B", i termini "investitore" e "intermediario" sono sostituiti rispettivamente con "Cliente" e "Banca".

LA RISCHIOSITÀ DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte del Cliente è ostacolato dalla loro complessità: prima di concludere un'operazione avente ad oggetto tali strumenti, è necessario avere ben compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Il Cliente deve considerare che la complessità di tali strumenti può dare luogo a una valutazione di non adeguatezza dell'operazione: in genere, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adeguata per molti clienti. Si illustrano di seguito, in estrema sintesi, alcuni dei più diffusi strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 1-bis lett. c) del TUF, quali, warrant, covered warrant, certificates, Etc e Etn, rinviando per la descrizione delle caratteristiche, modalità di funzionamento e relativi rischi alla specifica documentazione informativa predisposta dalla Banca nonché ai prospetti informativi pubblicati sui siti delle Sedi di Negoziazione.

Per ciò che riguarda invece gli strumenti finanziari derivati, diversi dai valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 1-bis, lett. c) del TUF, negoziati in una Sede di Negoziazione, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margini, e cioè, opzioni e futures, si rinvia, per la descrizione delle caratteristiche, delle modalità di funzionamento e dei relativi rischi, al contratto che disciplina tale specifica operatività.

1. WARRANT - COVERED WARRANT – CERTIFICATES

1.1 Warrant

Il warrant è un titolo che incorpora un'opzione e conferisce all'acquirente il diritto di acquistare, di sottoscrivere o di vendere (con o senza effetto leva) una certa quantità di attività sottostante rappresentata da strumenti finanziari, ad un prezzo stabilito (prezzo di esercizio o strike price), alla o entro una data di scadenza specifica (scadenza), a seconda che il warrant sia rispettivamente di stile europeo o americano. L'emittente del warrant può anche non coincidere con l'emittente dell'attività sottostante.

Il warrant (di tipo call) è particolarmente utilizzato dalle società al fine di rendere più appetibili le proprie obbligazioni (obbligazioni cum warrant) o al fine di raccogliere nuove risorse finanziarie mediante aumenti di capitale.

Il warrant è uno strumento che può circolare separatamente rispetto allo strumento finanziario principale e può essere negoziato sui mercati.

1.2 Covered Warrant

Il covered warrant è un titolo che incorpora un'opzione (con o senza effetto leva) e conferisce all'acquirente il diritto di acquistare o di vendere una certa quantità di attività sottostante rappresentata da strumenti finanziari, indici, valute, tassi, merci, metalli preziosi, ad un prezzo stabilito (prezzo di esercizio o strike price), alla o entro una data di scadenza specifica, a seconda che il covered warrant sia rispettivamente di stile europeo o americano.

I covered warrant plain vanilla costituiscono la categoria più semplice: incorporano unicamente la facoltà di acquisto (covered warrant call) o di vendita (covered warrant put); i covered warrant strutturati o esotici sono più complessi: incorporano una combinazione di più opzioni call e/o put e/o di alcune opzioni esotiche (ad esempio i covered warrant su tassi, covered warrant rainbow) sono negoziati su Sedi di Negoziazione.

1.3 Certificates

Il certificate è un titolo (che può incorporare una o più opzioni) negoziabile che conferisce all'acquirente il diritto di partecipare (con o senza effetto leva) alla variazione del valore corrente di mercato dell'attività sottostante e di ricevere (al momento dell'esercizio), alla o entro una data di scadenza specifica, a seconda che il certificate sia rispettivamente di stile europeo o americano, l'attività sottostante o la liquidazione monetaria, se positiva, del valore corrente di mercato dell'attività sottostante. In caso di rimborso dell'investimento da parte dell'emittente, hanno rango superiore alle azioni ma inferiore alle obbligazioni non garantite e altri strumenti analoghi. I certificates senza effetto leva sono denominati investment certificates, quelli con effetto leva leverage certificates.

1.4 Rischi specifici

Il Cliente può vendere prima della scadenza i suindicati strumenti finanziari derivati (disinvestimento). Il disinvestimento potrebbe generare l'incasso di un ammontare superiore o inferiore rispetto al Premio pagato e quindi un profitto o una perdita.

La perdita massima per il Cliente è pari al capitale investito, ossia all'importo pagato per l'acquisto/sottoscrizione/vendita dei predetti strumenti finanziari derivati (il Premio).

Il profitto per il Cliente è di norma pari:

- nel caso di warrant, alla differenza tra il valore corrente di mercato del sottostante al momento dell'esercizio e il prezzo di esercizio, dedotto il Premio;
- nel caso di covered warrant, alla differenza tra il valore corrente di mercato del sottostante e il prezzo di esercizio, dedotto il Premio, se di tipo call; alla differenza tra il prezzo di esercizio e il valore corrente di mercato del sottostante, dedotto il Premio, se di tipo put;
- nel caso di certificates, è pari al valore corrente di mercato del sottostante, dedotto il Premio al momento dell'esercizio dei predetti strumenti finanziari derivati, se di stile americano; alla scadenza, se di stile europeo.

2. I RISCHI COMUNI AI WARRANT - COVERED WARRANT E CERTIFICATES

I fattori più rilevanti fonte di rischi generali sono quelli illustrati nella parte "A" di cui sopra. Il Cliente deve altresì valutare il seguente ulteriore fattore.

2.1 Leva finanziaria – Effetto leva

Nel caso di warrant e covered warrant il rapporto tra il valore corrente di mercato del sottostante e il Premio; nel caso di certificates, il rapporto tra il Premio e il valore corrente di mercato del sottostante (moltiplicato per il c.d. multiplo/parità ovvero per il quantitativo di sottostante oggetto dei covered warrant e certificates) viene definito leva finanziaria. L'utilizzo della leva finanziaria comporta la moltiplicazione della performance positiva o negativa dell'investimento rispetto alle variazioni del valore corrente di mercato del sottostante, pari alla misura della leva stessa.

3. ETC

Gli Exchange Traded Commodities ("ETC") sono titoli senza scadenza (simili alle obbligazioni zero coupon senza scadenza) emessi da una "società veicolo" a fronte dell'investimento diretto dell'emittente in materie prime (es. oro, platino, argento, palladio, zucchero, soia, petrolio etc) e in questo caso sono definiti ETC physically based o in contratti derivati (es. future) su materie prime. Diversamente dagli ETF che devono garantire un certo grado di diversificazione, gli ETC possono riferirsi anche ad una singola materia prima o a indici poco diversificati. Il prezzo degli ETC è quindi legato direttamente o indirettamente all'andamento delle materie prime o del paniere di materie prime di cui replica passivamente la performance, eventualmente convertito in euro nel caso in cui la valuta di negoziazione sia diversa dalla divisa europea. Sul mercato EtfPlus di Borsa italiana gli ETC sono negoziati come delle azioni e sono soggetti ai rischi connessi alla perdita parziale o totale di valore delle materie prime (o dell'indice di materie prime) e al rischio di default della società emittente. Anche tra gli ETC si trovano prodotti sintetici o swap based. Nel caso di ETC che offrono la replica di una materia prima deperibile, gli emittenti sono obbligati ad utilizzare una struttura sintetica, mentre per gli ETC che offrono la replica di un metallo prezioso (oro, platino, palladio e argento) possono scegliere se attuare la replica fisica, investendo direttamente sui metalli preziosi fisici, o la replica sintetica.

4. ETN

Gli Exchange Traded Notes ("ETN") sono titoli/strumenti senza scadenza emessi da una "società veicolo" a fronte dell'investimento diretto dell'emittente nel sottostante (diverso dalle materie prime) o in contratti derivati sul medesimo. Il criterio che distingue gli ETN dagli ETC è esclusivamente la natura del sottostante: quando è una materia prima ci si riferisce agli ETC, mentre in tutti gli altri casi agli ETN. Il valore, la negoziazione, e i rischi sono i medesimi degli ETC.

5. OPERAZIONI SU STRUMENTI DERIVATI ESEGUITE FUORI DALLE SEDI DI NEGOZIAZIONE (OTC)

Il presente Paragrafo contiene una breve illustrazione delle caratteristiche e dei rischi degli strumenti finanziari derivati negoziati fuori dalle Sedi di Negoziazione (OTC) di più frequente utilizzo: swap e opzioni.

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da Mercati Regolamentati. La Banca alla quale si rivolge il Cliente di norma si pone, per tali contratti, in contropartita diretta del Cliente stesso (agisce, cioè, in conto proprio). In tale ipotesi, il prezzo applicato dalla Banca al Cliente viene determinato sulla base di una metodologia elaborata internamente dalla Banca, conforme a quelle generalmente in uso sul mercato, che utilizza molteplici parametri, indici e tutti i fattori rilevanti desunti da primarie fonti. Salvo il caso in cui la Banca si ponga in contropartita diretta del Cliente, per le operazioni effettuate fuori dalle Sedi di Negoziazione può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione. In ogni caso, per tutte le operazioni trattate sinteticamente nel presente Paragrafo, può risultare difficile apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio. Per i motivi sopra esposti, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore. Per la descrizione delle caratteristiche, delle modalità di funzionamento e dei rischi di tali tipologie di operazioni si rinvia allo specifico contratto che disciplina l'operatività in Derivati OTC.

5.1 I contratti di swap

I contratti di swap comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard (ma al più modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati. Alla stipula del contratto, il valore di uno swap è, solo dal

punto di vista teorico, nullo: le condizioni dell'operazione dovrebbero essere fissate in modo tale che il valore attuale dei flussi di cassa attesi pagati da una delle parti sia pari al valore attuale dei flussi di cassa attesi pagati dall'altra. Nella realtà, l'origination e l'esecuzione dell'operazione comportano l'assunzione di costi da parte della Banca che non sarebbero coperti qualora l'operazione fosse perfezionata secondo il principio teorico appena illustrato, vale a dire con tasso allineato al valore medio di mercato e, quindi, con valore di partenza nullo. La Banca, oltre a coprire i costi e i rischi dell'operazione, deve anche garantirsi un ritorno economico: conseguentemente il prezzo effettivo convenuto per l'operazione non è mai nullo, neppure alla stipula del contratto, perché tiene conto dei costi e dei rischi che la Banca assume e della sua remunerazione, come meglio descritti nella documentazione precontrattuale e contrattuale. Il valore iniziale netto di uno swap è sempre un importo diverso da zero, positivo per la Banca e negativo per il Cliente. Il valore iniziale può modificarsi rapidamente, in senso negativo o positivo per il Cliente, a seconda di come si muove il parametro al quale è collegato il contratto. Nel caso di rimodulazione il valore della nuova operazione comprende, in tutto o in parte, il Mark to Market (valore corrente di mercato determinato dalla Banca secondo criteri generalmente accolti nel mercato medesimo) dell'operazione rimodulata, i costi assunti dalla Banca in fase di origination e la remunerazione della stessa. Prima di sottoscrivere un contratto, l'Investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere. In determinate situazioni, l'Investitore può essere chiamato dalla Banca a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali. Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente incassato solo se la controparte risulterà solvibile. Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

5.2. I contratti di opzione

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. Il Cliente che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).

5.2.1 L'acquisto di un'opzione

L'acquisto di un'opzione, uno strumento finanziario altamente volatile, comporta anche la possibilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, il Cliente avrà perso il Premio più le commissioni. A seguito dell'acquisto di un'opzione, il Cliente può mantenere la posizione fino a scadenza o, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza. L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante.

5.2.2 La vendita di un'opzione

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il Premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante.

L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

PARTE "C"

Nella presente parte "C", i termini "investitore" e "intermediario" sono sostituiti rispettivamente con "Cliente" e "Banca".

I SERVIZI DI INVESTIMENTO

1. IL SERVIZIO DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO

Il servizio consiste nell'attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta.

In termini pratici ciò equivale a dire che la Banca vende al Cliente strumenti finanziari di sua proprietà ovvero li acquista direttamente dal Cliente stesso.

Nell'attività di negoziazione per conto proprio la Banca:

- impegna "posizioni proprie", cioè esegue gli ordini di acquisto o di vendita dei clienti con strumenti finanziari già presenti nel suo portafoglio;
- entra nel contratto di compravendita come controparte diretta dei Clienti.

La negoziazione per conto proprio con i Clienti da parte della Banca è considerata esecuzione degli ordini dei Clienti e pertanto è soggetta agli obblighi inerenti all'esecuzione alle condizioni migliori.

La Banca si impegna a non utilizzare le informazioni relative ad ordini in sospeso di clienti per negoziare per conto proprio gli strumenti finanziari ai quali l'ordine si riferisce, o strumenti finanziari collegati.

2. IL SERVIZIO DI ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI

Attraverso il servizio di esecuzione di ordini per conto dei Clienti la Banca conclude accordi di acquisto o di vendita di strumenti finanziari per conto dei Clienti: la Banca che ha ricevuto l'ordine di acquisto e di vendita, individua fra più Sedi di negoziazione, ossia mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione, sistemi organizzati di negoziazione, internalizzatori sistematici, quella sulla quale eseguire l'ordine, cercando di ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente. Il servizio comprende la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari emessi dalla Banca al momento della loro emissione.

3. IL SERVIZIO DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI

Attraverso il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, riguardanti uno o più strumenti finanziari, la Banca che ha ricevuto l'ordine di acquisto o di vendita dal Cliente, lo trasmette ad un altro intermediario per la sua esecuzione. Attraverso il servizio di trasmissione di ordini, il Cliente incarica la Banca di selezionare un altro operatore, il quale provvederà ad eseguire l'ordine del Cliente. Sarà, quindi, cura e dovere della Banca che ha ricevuto l'ordine, cercare il negoziatore capace di ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente.

4. IL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO E DISTRIBUZIONE

4.1 Il Servizio di Collocamento

È il servizio nel quale la Banca, generalmente nell'ambito di offerte al pubblico di strumenti finanziari, li distribuisce al pubblico. Questo significa che una società (emittente) che vuole emettere strumenti finanziari li offre agli investitori (pubblico) tramite uno o più intermediari, i quali attraverso le proprie reti di distribuzione (consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, sportelli bancari etc..) provvedono al collocamento di detti strumenti. La prestazione del servizio di collocamento è preceduta da un accordo tra l'emittente e l'intermediario collocatore, finalizzato appunto all'offerta al pubblico da parte di quest'ultimo degli strumenti finanziari a condizioni di prezzo e, talune volte, anche di tempo definite. A differenza di quanto accade nei servizi di negoziazione e di esecuzioni di ordini, nel collocamento l'offerta di strumenti finanziari avviene a condizioni standardizzate, nell'ambito dello svolgimento di un'operazione di massa. Si parla di sottoscrizione quando gli strumenti finanziari sono di nuova emissione, mentre si tratta di vendita quando il servizio è riferito a strumenti finanziari già emessi che vengono successivamente venduti.

Il servizio di collocamento può avvenire:

- con assunzione a fermo, quando la Banca li sottoscrive essa stessa e poi li vende al pubblico; oppure
- sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente, quando la Banca garantisce a chi offre gli strumenti finanziari il collocamento degli stessi. Nel caso in cui gli strumenti finanziari alla fine del cosiddetto "periodo di collocamento" rimangano invenduti, la Banca collocatrice resta proprietaria degli strumenti finanziari, se li aveva precedentemente acquistati, oppure è costretta ad acquistarli, se aveva concordato con l'emittente una forma di garanzia;
- senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente, quando la Banca si limita a collocare presso il pubblico gli strumenti finanziari. Il rischio della riuscita dell'operazione rimane in capo al solo emittente.

4.2 La Distribuzione di prodotti finanziari e di investimento assicurativi

La distribuzione riguarda i prodotti finanziari, diversi dagli strumenti finanziari, emessi dalla Banca, i prodotti di investimento assicurativi e servizi di investimento di terzi.

5. IL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI

Il servizio di gestione di portafogli è uno dei servizi di investimento disciplinati nel TUF che consente al Cliente di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire il proprio patrimonio e nell'esecuzione delle relative operazioni.

Nel servizio di gestione di portafogli il Cliente conferisce al Gestore di Portafogli un patrimonio determinato, costituito da denaro o da strumenti finanziari o da entrambi con l'incarico di gestirlo mediante operazioni di acquisto e vendita di strumenti finanziari.

Nello svolgimento del servizio, il Gestore decide per conto del Cliente quali strumenti finanziari andranno a comporre il portafoglio gestito al fine di valorizzarlo e provvede anche a tutte le operazioni necessarie per acquistarli e venderli.

L'autonomia decisionale del Gestore non è illimitata: infatti, il Cliente può orientare la rischiosità del servizio definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche e il grado di rischio di una linea di gestione e devono essere riportati obbligatoriamente nell'apposito contratto scritto. La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dal Gestore - che, anche se entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni. Il Cliente deve informarsi approfonditamente, presso il Gestore o presso la Banca che distribuisce il servizio, sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende scegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Per poter concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, il Cliente e il Gestore, anche per il tramite della Banca che distribuisce il servizio, devono valutare se l'investimento è adeguato per il Cliente, con particolare riferimento alla situazione finanziaria, agli obiettivi d'investimento e alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

Il Cliente, con le modalità definite nel contratto, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il Gestore.

Il Gestore non garantisce al Cliente il raggiungimento di alcun risultato ma unicamente che il patrimonio conferito sarà gestito secondo le caratteristiche della linea di gestione scelta.

La Banca oltre a fornire il proprio servizio di gestione distribuisce anche il servizio prestato da altri intermediari.

6. LA RISCHIOSITÀ DI UNA LINEA DI GESTIONE

Il Cliente può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione:

- a) delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio che conferisce in gestione e dei limiti previsti per ciascuna categoria;
- b) del grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione.

6.1 Gli strumenti finanziari inseribili nella linea di gestione

Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari e alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per il Cliente, si rimanda alla parte "A" del presente Paragrafo sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio delle linee di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito. Ad esempio, una linea di gestione che preveda l'investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio simili; al contrario, ove la percentuale d'investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.

6.2 La leva finanziaria

Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all'unità. Per molti clienti deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione. La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l'intermediario gestore può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del Cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del Cliente stesso. L'incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione. Il Gestore può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni o utilizzando strumenti finanziari derivati (ove previsti dalla linea di gestione - si veda la parte "B" del presente Paragrafo). Il Cliente, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all'unità, oltre a valutarne con il Gestore, anche tramite la Banca che distribuisce il servizio, l'adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche, deve:

- a) indicare nel contratto di gestione il limite massimo di perdite al raggiungimento delle quali è tenuto a comunicarle al Cliente;
- b) comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente;
- c) comprendere che l'uso di una leva finanziaria superiore all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che pertanto il Cliente potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti del Gestore.

Nell'ambito del servizio di collocamento di gestioni di portafogli di terzi, la Banca valuta l'adeguatezza della linea di gestione scelta dal Cliente sia in sede di conclusione del contratto sia ogni volta in cui il Cliente modifichi la linea di gestione nella vigenza del contratto di gestione di portafogli.

7. GLI ALTRI RISCHI GENERALI CONNESSI AL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI

7.1 Richiamo

Nell'ambito del servizio di gestione di portafogli vengono effettuate dal Gestore per conto del Cliente operazioni su strumenti finanziari. È quindi opportuno che il Cliente prenda conoscenza di quanto riportato al riguardo nelle precedenti parti "A" e "B".

7.2 Commissioni ed altri oneri

Prima di concludere il contratto di gestione, il Cliente deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni ed alle modalità di

calcolo delle medesime, delle spese e degli altri oneri dovuti al Gestore. Tali informazioni sono riportate nel contratto di gestione nonché nella documentazione informativa che la Banca consegna al Cliente prima che questi sottoscriva il contratto di gestione di portafogli.

8. IL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Il servizio di consulenza in materia di investimenti è il servizio mediante il quale il Cliente può ottenere la prestazione di raccomandazioni personalizzate, dietro sua richiesta o per iniziativa della Banca, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario.

Una raccomandazione può dirsi personalizzata quando è presentata come adatta per il Cliente o è basata sulla considerazione delle sue caratteristiche, viceversa, una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa tra il pubblico mediante canali di distribuzione.

Elemento distintivo della consulenza in materia di investimenti è quindi la personalizzazione della raccomandazione o del consiglio e la sua natura determinata.

La natura personalizzata del consiglio o della raccomandazione differenzia la consulenza in materia di investimenti da altre attività o servizi che sebbene abbiano ad oggetto consigli e raccomandazioni di investimento assumono carattere di generalità, ossia sono rivolti a più soggetti e non sono basati sulla considerazione specifiche delle caratteristiche di ciascun potenziale investitore, si citi a titolo di esempio, l'attività di ricerca in materia di investimenti, o l'analisi finanziaria che si sostanziano nella prestazione di un servizio accessorio.

Per poter personalizzare la raccomandazione, la Banca è tenuta a chiedere al Cliente alcune informazioni riguardo la sua esperienza e conoscenza in materia di investimenti, la sua situazione finanziaria e suoi obiettivi di investimento; sulla base delle informazioni ottenute, la Banca valuta l'adeguatezza delle raccomandazioni e dei consigli forniti al Cliente.

La natura determinata della consulenza in materia di investimenti comporta invece che la consulenza abbia ad oggetto consigli specifici, ovvero riferiti a singoli e particolari strumenti finanziari; esula dalla definizione l'attività che consiste nel rilasciare consigli o raccomandazioni relativi a categorie o gruppi o tipologie generali di strumenti finanziari.

Fermi i consigli e le raccomandazioni rilasciati dalla Banca nel servizio di consulenza in materia di investimenti, le determinazioni in merito al compimento o meno delle operazioni spettano in ogni caso al Cliente, che opererà di propria iniziativa avvalendosi, se del caso, della prestazione da parte della Banca dei servizi di esecuzione ordini, ricezione e trasmissione ordini e collocamento.

PARTE "D"

I PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI

Il grado di rischiosità dei prodotti di investimento assicurativi dipende, oltre che dalla tipologia di sottostante, dalla presenza o meno di garanzie di restituzione del capitale o di un rendimento minimo dell'investimento; tali garanzie possono essere prestate direttamente dall'impresa di assicurazione o da un soggetto terzo con il quale l'impresa di assicurazione ha preso accordi in tal senso. Di seguito si riporta una descrizione delle principali tipologie dei prodotti di investimento assicurativo.

1. POLIZZE DI RAMO I COLLEGATE AD UNA GESTIONE SEPARATA

Questi prodotti prevedono l'investimento del premio versato in una gestione separata. La gestione separata è un portafoglio di investimento gestito separatamente dai restanti attivi dell'impresa di assicurazione, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati. Il patrimonio della gestione separata può essere investito solo in titoli (prevalentemente titoli di Stato o obbligazioni) che rispettino l'esigenza di garantire la sicurezza, la redditività e la liquidità degli investimenti. La normativa stabilisce in modo dettagliato le attività in cui possono essere investite le risorse della gestione separata.

Sul capitale investito è inoltre prevista di regola la garanzia dell'impresa di assicurazione di restituzione del capitale e/o rendimento minimo riconosciuta alla scadenza o in caso di morte dell'assicurato. L'indicazione delle garanzie è riportata nelle Condizioni di Assicurazione del singolo prodotto.

2. POLIZZE DI RAMO III "UNIT LINKED"

Questi prodotti prevedono l'acquisizione, tramite i premi versati dall'investitore-contraente, di quote di fondi interni assicurativi/OICR e comportano i rischi connessi alle variazioni del valore delle quote stesse; il valore della quota di un fondo interno assicurativo/OICR risente a sua volta delle oscillazioni del prezzo degli strumenti finanziari in cui sono investite le risorse del fondo. La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale investito dall'investitore-contraente. In particolare, per apprezzare il rischio derivante dall'investimento del patrimonio del fondo interno assicurativo/OICR in strumenti finanziari occorre considerare gli elementi indicati nella Parte "A" del presente Paragrafo punto 1.8.1 OICR.

3. POLIZZE DI RAMO III "INDEX LINKED"

Questi prodotti collegano l'andamento delle prestazioni previste dal contratto al valore di un parametro di riferimento che può essere un indice/titolo del mercato azionario o ad un basket (paniere) di indici/titoli. Pertanto, l'investitore-contraente assume il rischio connesso all'andamento di tale parametro di riferimento. Questi prodotti, di fatto, associando una copertura assicurativa ad un titolo strutturato, sono soggetti come i titoli strutturati stessi a più fonti di rischio: da una parte il rischio derivante dall'andamento dell'attività sottostante a cui è legata la componente derivativa, dall'altra parte il rischio di tasso di interesse dato dalla componente obbligazionaria.

I prodotti index linked possono prevedere la garanzia di restituzione del capitale investito a scadenza; in questi casi il rischio legato alla variabilità di prezzo a carico dell'investitore-contraente si concretizza solo nel corso della durata dell'investimento e non a scadenza.

I prodotti index linked sono soggetti, inoltre, al rischio controparte, ossia al rischio connesso all'eventualità che l'emittente dello strumento finanziario, per effetto di un deterioramento della propria solidità patrimoniale, non sia in grado di rimborsare il titolo strutturato a cui è collegato il prodotto; in tal caso è possibile che il valore delle prestazioni del prodotto di investimento assicurativo risulti inferiore a quanto contrattualmente previsto.

4. POLIZZE DI RAMO V (POLIZZE DI CAPITALIZZAZIONE)

Questi prodotti prevedono l'impegno dell'impresa di assicurazione, in modo svincolato dal ricorrere di eventi attinenti la vita umana, di pagare somme determinate al decorso di un termine prestabilito in corrispettivo di premi, unici o periodici.

Qualora siano collegati ad una gestione separata, questi prodotti non presentano rischi specifici per l'investitore-contraente.

Nel caso in cui, invece, i prodotti siano collegati ad un fondo interno o ad un parametro di riferimento, sono presenti i rischi descritti, rispettivamente, per le unit linked e per le index linked.

5. POLIZZE "MULTIRAMO"

Questi prodotti presentano sia una componente collegata a una gestione separata sia una componente unit linked le cui caratteristiche e i cui rischi sono sopra descritti. La composizione delle componenti può essere predeterminata dal prodotto oppure scelta dall'investitore.

II - INFORMAZIONI SUI COSTI E SUGLI ONERI

La Banca, nel rispetto della normativa vigente, fornisce al Cliente le informazioni sui costi e oneri, compresi quelli connessi al servizio d'investimento e allo strumento finanziario, non causati dal verificarsi di un rischio di mercato sottostante, in forma aggregata e, se il Cliente lo richiede, in forma

analitica. La Banca nello svolgimento dei servizi di consulenza e di collocamento/distribuzione di cui rispettivamente al Capo II e Capo IV delle Norme Contrattuali, non addebita alcun specifico costo, fatti salvi gli eventuali oneri fiscali dovuti per legge e fatti i salvi i costi e gli oneri relativi al separato Contratto di deposito amministrato, disciplinante il deposito amministrato o la posizione contabile in cui sono depositati/registrati/evidenziati i Prodotti di Consulenza sottoscritti dal Cliente, che la Banca offre in abbinamento ai citati servizi di cui al Capo II e al Capo IV. Le commissioni e i costi corrisposti dal Cliente sono quelli indicati nella documentazione contrattuale relativa ai singoli prodotti finanziari e servizi di investimento, raccomandati e/o collocati/distribuiti fermi restando gli oneri fiscali connessi ai prodotti e servizi di investimento a carico del Cliente.

In base a quanto previsto nel Capo III delle Norme Contrattuali la Banca, nello svolgimento dei servizi di consulenza evoluta Private Advisory e WEADD, percepisce una commissione periodica nella misura indicata nel separato modulo di adesione e rappresentata nella Sezione "Informativa *ex ante* costi e oneri dei servizi Private Advisory e WE ADD" ivi riportata.

IV - INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

La normativa di settore vigente distingue i clienti in tre categorie: clienti al dettaglio, clienti professionali e controparti qualificate.

La Banca considera i propri clienti quali clienti al dettaglio, a meno di differente classificazione (su richiesta del Cliente o di diritto), comunicata e disciplinata in una separata specifica modulistica, contenente altresì le informazioni sui conseguenti limiti che tale classificazione comporta sotto il profilo della tutela, nonché le modalità attraverso le quali il Cliente può successivamente richiedere di essere trattato con una più tutelante classificazione.

In particolare, per quanto attiene ai clienti privati, sono "clienti professionali" di diritto, per tutti i servizi di investimento e i prodotti finanziari:

- 1) i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri, quali:
 - a) banche;
 - b) imprese di investimento;
 - c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
 - d) imprese di assicurazione;
 - e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
 - f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
 - g) i negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
 - h) soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals);
 - i) altri investitori istituzionali;
 - j) agenti di cambio;
- 2) le imprese di grandi dimensioni che ottemperano, a livello di singola società, ad almeno due dei seguenti criteri dimensionali:
 - totale di bilancio non inferiore a 20.000.000,00 EUR,
 - fatturato netto non inferiore a 40.000.000,00 EUR,
 - fondi propri non inferiori a 2.000.000,00 EUR;
- 3) gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.

Sono "clienti al dettaglio" i soggetti che non rientrano nella definizione di "clienti professionali" di cui al precedente punto.

Modifica della classificazione da "Cliente al dettaglio" privato a "Cliente professionale" privato

Il "Cliente al dettaglio" può chiedere alla Banca di essere classificato quale "Cliente professionale". La Banca si riserva di accogliere tale richiesta solo se – a seguito di una valutazione di carattere sostanziale della competenza, esperienza e conoscenza del Cliente e della sottoscrizione di apposita modulistica contrattuale – è possibile ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il Cliente sia in grado di prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume.

Nel corso della predetta valutazione, devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti:

- a) il Cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- b) il valore del Portafoglio di strumenti finanziari del Cliente, inclusi i depositi in contante e gli strumenti finanziari, deve superare 500.000,00 EUR;
- c) il Cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

In caso di persone giuridiche, la valutazione di cui sopra è condotta con riferimento alla persona fisica autorizzata ad effettuare operazioni per conto della stessa, e/o alla persona giuridica medesima.

Clienti professionali pubblici (criteri di classificazione e modifica della classificazione da "Cliente al dettaglio" a Cliente professionale")

Per la classificazione dei clienti pubblici si fa riferimento alle specifiche norme previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 novembre 2011, n. 236 "Definizione ed individuazione dei clienti professionali pubblici, criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e relativa procedura di richiesta ai sensi dell'art. 6, comma 2-sexies, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58" (Decreto 236/2011).

Sono qualificati clienti professionali il Governo della Repubblica e la Banca d'Italia.

Sono classificati clienti al dettaglio tutti i clienti pubblici italiani che non possiedono i requisiti per essere considerati clienti professionali.

Possono richiedere di modificare la classificazione di diritto (clienti al dettaglio) chiedendo di essere trattati come clienti professionali, solo i seguenti soggetti: le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; i soggetti di cui all'art. 2 del D.Lgs. 267/2000, per tali intendendosi i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni nonché i consorzi cui partecipano gli enti locali (ad esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali); gli enti pubblici nazionali e regionali che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:

- entrate finali accertate nell'ultimo rendiconto di gestione approvato superiori a 40 milioni di euro;
- aver effettuato sul mercato finanziario operazioni di valore nominale o nozionale complessivo superiore a 100 milioni di euro nel corso del triennio precedente la stipula del contratto;
- presenza in organico di personale addetto alla gestione finanziaria che abbia acquisito adeguata competenza, conoscenza ed esperienza in materia di servizi di investimento, ivi compresi quelli di gestione collettiva, e strumenti finanziari.

L'iter di accettazione della richiesta di Modifica della classificazione per i soggetti pubblici italiani è comunque subordinato:

- alla presentazione per iscritto alla Banca della richiesta da parte del Cliente di volere essere trattato come Cliente professionale;
- al rilascio di una dichiarazione da parte del Cliente di essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto 236/2011;
- al rilascio di una dichiarazione del Responsabile della gestione finanziaria attestante il possesso di un'adeguata qualificazione professionale in materia finanziaria, con l'indicazione dell'esperienza maturata nel settore finanziario;
- alla sottoscrizione di apposita modulistica contrattuale, previa verifica da parte della Banca della capacità di prendere consapevolmente le

- decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi;
- all'invio al Cliente di una comunicazione scritta di quali sono le protezioni e i diritti di indennizzo che il Cliente potrebbe perdere con la nuova classificazione;
- al rilascio di una dichiarazione da parte del Cliente di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita delle protezioni e dei rischi assunti.

Modifica della classificazione da “Cliente professionale” a “Cliente al dettaglio”

Il “Cliente professionale”, sia privato che pubblico, può in qualsiasi momento, tramite la sottoscrizione di apposita modulistica, richiedere di essere classificato quale Cliente al dettaglio e quindi di godere di un maggior livello di protezione.

Tutele non applicabili ai “clienti professionali”

Alcuni obblighi a carico della Banca nella prestazione dei servizi di investimento possono trovare un'applicazione attenuata nei confronti della clientela professionale, in applicazione della normativa di settore o sulla base di specifici accordi.

In particolare, la Banca:

- può tener conto della classificazione nel fornire le informazioni relative agli strumenti finanziari ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) 2017/565;
- può avvalersi - nella prestazione dei servizi di investimento - delle presunzioni previste nell'art. 54, par. 3 del suddetto Regolamento in merito alla esperienza e conoscenza necessarie per comprendere i rischi inerenti all'operazione e, nel solo caso di Cliente professionale “di diritto”, in merito anche alla capacità finanziaria di sopportare i rischi connessi all'investimento, compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
- non è tenuta a rilasciare al cliente professionale su supporto durevole la dichiarazione di adeguatezza di cui all'art. 25, par. 6 della Direttiva UE n. 65/2014 (MiFID 2);
- non è tenuta ad applicare la sospensiva di efficacia dei contratti di cui all'art. 30, comma 6 del TUF anche per le operazioni rientranti nei servizi di collocamento, gestione di portafogli individuale e di negoziazione in conto proprio.

La Banca può inoltre prevedere nella valutazione di adeguatezza degli investimenti criteri meno restrittivi per i clienti professionali rispetto ai clienti al dettaglio. Per maggiori informazioni si rinvia all'apposito documento di sintesi presente sul Sito Internet della Banca, nella pagina dedicata alla Normativa sui servizi di investimento.

Altre limitazioni alle tutele che derivano dalla classificazione del cliente come cliente professionale possono essere dettagliate in specifici accordi, nei limiti consentiti dalle norme di settore.

Obbligo del Cliente di informare la Banca su eventuali modifiche

Il Cliente è tenuto a informare la Banca di tutte le circostanze che possono comportare una significativa modifica nella classificazione assegnatagli.

V - DISCIPLINA SUL CONFLITTO DI INTERESSI

La Banca, in quanto intermediario polifunzionale, svolge un'ampia gamma di attività che possono determinare l'insorgere di conflitti di interesse tra la Banca stessa e i suoi clienti ovvero tra i suoi clienti, nel momento della prestazione di servizi di investimento o di servizi accessori o di una combinazione di essi.

La Banca applica e mantiene un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse elaborata tenuto conto delle dimensioni e dell'organizzazione della Banca stessa nonché della natura, dimensioni e complessità della sua attività.

Tale politica tiene anche conto delle circostanze che potrebbero causare un conflitto di interessi risultante dalla struttura e dalle attività degli altri soggetti appartenenti al Gruppo.

La Banca controlla con periodicità almeno annuale l'efficacia della politica adottata per gestire i conflitti di interesse, in modo da individuare eventuali carenze provvedendo, in tale ipotesi, ad apportare le necessarie correzioni.

Nel prosieguo si fornisce una descrizione sintetica della politica di gestione dei conflitti di interesse applicata dalla Banca. Qualora il Cliente ne faccia richiesta, la Banca fornisce maggiori dettagli circa la politica seguita.

Le modifiche rilevanti alla politica di gestione dei conflitti di interesse sono comunicate al Cliente in tempo utile prima della loro applicazione.

Principali tipologie di conflitti di interesse

La Banca ha identificato le tipologie di conflitti la cui esistenza può danneggiare gli interessi di un proprio Cliente; i principali conflitti di interesse rilevati sono i seguenti:

- la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti in relazione a prodotti finanziari e a servizi di investimento emessi, gestiti, collocati/distribuiti, dal Gruppo comporta un conflitto di interessi, in quanto la Banca potrebbe essere incentivata a consigliare un prodotto finanziario o un servizio di investimento in funzione dell'appartenenza al medesimo Gruppo dell'emittente/gestore o in funzione delle commissioni o delle retrocessioni di commissioni percepite per l'attività di collocamento/distribuzione e non in base al rendimento atteso per il Cliente;
- la produzione e diffusione di raccomandazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi da società con le quali il Gruppo intrattiene rapporti partecipativi o di finanziamento o alle quali il Gruppo presta servizi di investimento o accessori, comporta l'insorgere di un conflitto di interesse in quanto la Banca potrebbe essere indotta a raccomandare uno strumento finanziario in funzione di questi interessi finanziari o, più in generale, per mantenere la relazione con la società cliente;
- la prestazione del servizio di gestione di portafogli può comportare l'insorgere di conflitti di interesse nel caso in cui gli strumenti finanziari inseriti nel patrimonio gestito siano emessi o gestiti dal Gruppo ovvero qualora il gestore di portafogli di Gruppo riceva incentivi dai soggetti che emettono e/o gestiscono gli strumenti finanziari inseriti nel patrimonio gestito;
- l'inserimento nelle gestioni di portafogli di strumenti finanziari emessi da società con le quali il Gruppo intrattiene rapporti creditizi o partecipativi o alle quali il Gruppo presta servizi di finanza aziendale, comporta l'insorgere di un conflitto di interessi, in quanto i gestori di portafogli del Gruppo potrebbero essere indotti ad inserire questi strumenti finanziari nelle gestioni in funzione di tali interessi finanziari o, più in generale, per mantenere la relazione con la società cliente piuttosto che in base al rendimento atteso per l'investitore;
- il collocamento (con o senza assunzione a fermo o impegno irrevocabile) di strumenti finanziari emessi da società con cui il Gruppo intrattiene rapporti creditizi o partecipativi o alle quali il Gruppo presta servizi di finanza aziendale, comporta l'insorgere di un conflitto di interessi in quanto la Banca potrebbe essere indotta a collocare uno strumento finanziario in funzione della riduzione del proprio rischio finanziario o, più in generale, per mantenere la relazione con la società cliente piuttosto che in base al rendimento atteso per l'investitore;
- la contestuale prestazione, anche a livello di Gruppo, del servizio di consulenza alle imprese ad una pluralità di clienti o la prestazione di tale servizio congiuntamente all'erogazione del credito o alla detenzione di partecipazioni strategiche può comportare diverse situazioni di conflitto di interessi, quali, ad esempio, le situazioni in cui il Gruppo presti consulenza o finanzia più cordate in competizione per la stessa acquisizione o si venga a trovare, a diverso titolo, sui due lati della stessa operazione (ad es. consulente del compratore e azionista del venditore).

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Rimedi adottati per la gestione dei conflitti di interesse

La Banca e le altre società del Gruppo hanno posto in essere una serie di procedure e misure organizzative al fine di gestire i conflitti di interesse, tra le quali:

- la separazione funzionale e logistica (c.d. Chinese Walls) tra le strutture organizzative che prestano servizi di finanza aziendale alle imprese (c.d. lato Corporate) e quelle che prestano servizi e attività nei confronti dei clienti al dettaglio ovvero dei mercati finanziari (c.d. lato Market), affinché:
 - le strutture appartenenti al lato Market non vengano a conoscenza delle informazioni privilegiate conosciute dalle strutture del lato Corporate;
 - le strutture del lato Market non rispondano gerarchicamente alle strutture del lato Corporate.
- un meccanismo di censimento e di analisi preventiva delle situazioni "sensibili" (c.d. Watch List), cioè di quelle situazioni operative che possono dare luogo a potenziali conflitti di interesse, al fine di individuare eventuali cautele o limitazioni operative volte a gestire tali conflitti;
- la tenuta di un registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate/confidenziali relative alla Banca e/o alle società quotate clienti della Banca e del Gruppo;
- un documento di regole per garantire l'indipendenza della funzione di analisi e ricerca;
- un codice di comportamento di Gruppo contenente, tra l'altro, norme in materia di gestione delle informazioni confidenziali e operatività personale dei dipendenti;
- un documento di regole che disciplina le operazioni personali degli esponenti aziendali e dei dipendenti;
- un documento di regole per la commercializzazione dei prodotti finanziari e linee guida sulla product governance di Gruppo in materia di prodotti complessi destinati alla clientela retail;
- una strategia di trasmissione ed esecuzione di ordini;
- un documento di regole volto a garantire che gli Incentivi percepiti dalla, o pagati alla, Banca in relazione alla prestazione dei servizi di investimento non confliggano con il dovere della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei propri clienti;
- una serie di regole e procedure volte ad assicurare che, nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti e gestione di portafogli, la Banca raccomandi esclusivamente i servizi di investimento e i prodotti finanziari adatti al Cliente o al potenziale Cliente, escludendo la possibilità per il Cliente di perfezionare operazioni relativamente alle quali la Banca si trovi in una situazione di conflitto di interessi.

Laddove nella prestazione dei servizi di investimento e/o accessori le misure organizzative e amministrative adottate per gestire i conflitti non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del Cliente, la Banca informa chiaramente il Cliente della natura e delle fonti dei conflitti nonché dei rischi che si generano per il Cliente in conseguenza dei conflitti stessi e le azioni intraprese per attenuarli.

VI - DISCIPLINA SUGLI INCENTIVI

La Banca nella prestazione di servizi di investimento può pagare a un soggetto diverso dal Cliente o percepire da quest'ultimo, compensi o commissioni oppure può fornire a un soggetto diverso dal Cliente o ricevere da quest'ultimo, benefici non monetari (gli "Incentivi"). L'esistenza, la natura e l'importo dei pagamenti o dei benefici, o - qualora quest'ultimo non possa essere accertato - il metodo di calcolo di tale importo, sono comunicati al Cliente nei modi e nelle forme previsti dalla normativa vigente. I benefici non monetari minori sono descritti in maniera generica. I benefici non monetari di altra natura sono quantificati e indicati separatamente. Con espresso riferimento alle utilità non monetarie, la Banca potrà percepire Incentivi sotto forma di fornitura di corsi di formazione attinenti al prodotto finanziario oggetto di collocamento, nonché fornitura di attrezzature tecnologiche il cui utilizzo sia correlato alla gestione dello specifico prodotto.

Qualora sia stato comunicato solo il metodo di calcolo, la Banca provvede a fornire nell'ambito della documentazione annuale relativa a costi, oneri e incentivi le informazioni sull'ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagato.

In caso di Incentivi continuativi, la Banca annualmente, nell'ambito della predetta documentazione, informa il Cliente in merito all'importo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati nel periodo di riferimento.

La Banca ha formalizzato regole di comportamento non discrezionali volte a rendere neutrali gli Incentivi rispetto alle scelte relative ai vari adempimenti richiesti dalla normativa vigente (ad esempio classificazione della rischiosità degli strumenti finanziari, valutazione di adeguatezza, individuazione delle sedi di esecuzione ai fini della best execution, individuazione di parametri tecnico-finanziari per la selezione degli strumenti finanziari nei quali investire il portafoglio del Cliente ovvero per supportare le raccomandazioni personalizzate nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti).

In particolare, la Banca:

- ha adottato soluzioni organizzative e procedurali volte ad impedire che la sua attività sia condizionata dal diverso ammontare degli Incentivi percepiti dai soggetti terzi a fronte dei servizi prestati al Cliente;
- si è dotata di regole al fine di garantire che gli Incentivi siano volti a migliorare la qualità del servizio nei confronti del Cliente e non pregiudichino il dovere della Banca di servire al meglio l'interesse del Cliente. In particolare, per migliorare la qualità del servizio prestato, la Banca provvede ad effettuare e ad inviare al Cliente la valutazione periodica della coerenza del Portafoglio avendo riguardo al profilo finanziario di riferimento.

In particolare, la Banca, per i servizi di consulenza in materia di investimenti e di collocamento prestati attraverso i propri Private Banker – i quali in via continuativa assistono il Cliente, ne verificano periodicamente i bisogni, curano la trasmissione degli ordini e delle disposizioni – riceve dalle Società di Gestione (nel caso del servizio di gestione di portafogli e di OICR di diritto italiano), dai soggetti che gestiscono OICR di diritto estero e dalle Compagnie di assicurazione una quota parte delle commissioni da questi percepite, dettagliate nella documentazione precontrattuale relativa ai singoli prodotti e servizi. Resta ferma la facoltà del Cliente di richiedere alla Banca ulteriori dettagli sul contenuto degli incentivi. In caso di offerte pubbliche di sottoscrizione e/o vendita di strumenti finanziari obbligazionari e azionari, ivi comprese le offerte di certificati, la Banca potrà percepire dall'Emittente – anche per il tramite dei Coordinatori dell'Offerta Globale – commissioni di collocamento, da quantificarsi sull'ammontare nominale collocato, a titolo di remunerazione per il servizio di collocamento e il connesso servizio di consulenza. La Banca riceve altresì benefici non monetari dalle Società di Gestione o dalle Compagnie di assicurazione i cui prodotti/servizi sono oggetto di collocamento/distribuzione da parte della Banca, sotto forma di prestazioni, organizzazione e sostenimento dei costi in relazione a attività info-formative per la rete di Private Banker della Banca (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: corsi in aula, attività info-formative effettuate tramite TV aziendale, applicativi dedicati all'analisi di mercato). Tali attività sono volte a garantire l'aggiornamento e l'arricchimento professionale dei Private Banker e sono quindi finalizzate all'accrescimento della qualità del servizio prestato ai clienti.

Maggiori informazioni sugli Incentivi sono disponibili, a richiesta del Cliente, in filiale e/o nella sezione riservata del Sito Internet della Banca.

VII - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO A DISTANZA E FUORI SEDE

Le informazioni di seguito riportate non rilevano nel caso di sottoscrizione del Contratto effettuata a soli fini documentali e senza effetto novativo (c.d. "Riconoscimento documentale").

A. Conclusione del Contratto a distanza

Se il Contratto è concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza e il Cliente riveste la qualità di consumatore ("Cliente consumatore" o "consumatore") ai sensi del D. Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), si applicano le seguenti informazioni aggiuntive.

▪ **Conclusione del Contratto**

Per contratto concluso a distanza si intende il contratto stipulato in formato elettronico mediante l'utilizzo, da parte del Cliente, di una piattaforma telematica messa a disposizione dalla Banca.

In caso di cointestazione, il Contratto si considera concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza quando almeno uno dei cointestatari lo abbia sottoscritto tramite utilizzo di tali tecniche.

La data di conclusione del Contratto è quella in cui, successivamente alla sottoscrizione da parte del Cliente, la Banca firma per accettazione e mette a disposizione del Cliente la documentazione contrattuale. Se il Contratto è invece firmato dalla Banca e dopo per accettazione dal Cliente, la data di conclusione è quella in cui il Cliente firma il Contratto.

Il Cliente e la Banca sottoscrivono il Contratto con firma digitale.

Prima della conclusione del Contratto la Banca mette a disposizione del Cliente una copia del contratto (precontratto) per consentirgli di verificare la correttezza dei dati.

▪ **Efficacia del Contratto**

L'efficacia del Contratto è sospesa per 14 (quattordici) giorni di calendario dalla relativa conclusione, salvo che – su esplicita richiesta scritta - il Cliente richieda l'esecuzione immediata del Contratto; in tal caso il Contratto sarà attivo dal momento della sua conclusione e, qualora le parti ne diano esecuzione, verrà meno il diritto di recesso di cui al successivo paragrafo. In caso di cointestazione, la richiesta di esecuzione immediata deve essere condivisa da tutti i cointestatari che abbiano sottoscritto il Contratto tramite utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

▪ **Termine e modalità per esercitare il recesso dal Contratto**

Il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto ai sensi dell'art. 59 *octies* del Codice del Consumo, senza penalità e senza dover indicare il motivo, entro 14 (quattordici) giorni di calendario dalla data di conclusione del Contratto.

Il recesso può essere esercitato dal Cliente mediante una delle seguenti modalità:

- utilizzo della funzione di recesso presente sul Servizio a distanza My Key raggiungibile alla voce "Recesso Prodotti" dal menu di Internet Banking o dal menu "Altro" da APP;

- invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, datata e firmata con indicazione del numero del Contratto, all'indirizzo Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. - Diritto di ripensamento - BOS Operations Gestione Clienti, Via Melchiorre Gioia, 22 - 20124 Milano;

- consegna della comunicazione di recesso presso la filiale di riferimento.

In caso di cointestazione, il recesso può essere comunicato in via disgiunta da ciascuno dei cointestatari con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari: il cointestatario che dispone il recesso deve informare tempestivamente gli altri cointestatari.

Resta in ogni caso fermo il diritto di recesso ordinario previsto dall'art. 7 delle Norme Contrattuali.

▪ **Conseguenze dell'esercizio del diritto di recesso**

Quando il Cliente esercita il diritto di recesso, il Contratto cessa di produrre effetti tra le parti nei termini indicati nelle Norme Contrattuali.

▪ **Costi e oneri specifici connessi con il mezzo di comunicazione a distanza**

Non vi sono costi o oneri ulteriori rispetto a quelli eventualmente dovuti a terzi per l'utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza.

▪ **Recapiti per contattare rapidamente la Banca**

Il Cliente può comunicare con la Banca utilizzando i seguenti recapiti:

Numero verde assistenza al Servizio a distanza: 800.99.55.33

Poiché i recapiti possono variare nel tempo, quelli aggiornati sono indicati sul Sito Internet della Banca.

B. Conclusione del Contratto fuori sede

Il Contratto è concluso fuori sede quando è stipulato fuori dai locali commerciali della Banca.

Le informazioni relative al soggetto incaricato dalla Banca dell'offerta fuori sede sono riportate nella documentazione informativa già fornita al Cliente.

La conclusione fuori sede del Contratto da parte del Cliente al dettaglio – inclusa l'attivazione dei servizi di consulenza evoluta Private Advisory e WE ADD – non è soggetta alla sospensiva e al diritto di recesso di cui all'art. 30, comma 6, TUF (¹).

¹ Ai sensi dell'art. 30, comma 6, TUF l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore al dettaglio e che la medesima disciplina si applica anche al servizio di negoziazione per conto proprio. Entro il suddetto termine di 7 (sette) giorni, il Cliente al dettaglio può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo.

NORME CONTRATTUALI

- **CAPO I** - Norme generali
- **CAPO II** – Consulenza in materia di investimenti
- **CAPO III** - Consulenza in materia di investimenti evoluta "Private Advisory" e "WE ADD"

Sezione A – Private Advisory

Sezione B – WE ADD

- **CAPO IV** – Collocamento e distribuzione
- **CAPO V** - Assistenza per il periodo successivo alla sottoscrizione/acquisto
- **CAPO VI** - Prestazione dei servizi di investimento con valutazione di appropriatezza

CAPO I

Norme generali

Art. 1 - Correttezza - Autorizzazione alla Banca ad agire anche in nome proprio - Riservatezza

1. Le attività di cui al Contratto e la prestazione dei Servizi sono svolte dalla Banca nei limiti e alle condizioni contemplate dalla disciplina legislativa e regolamentare tempo per tempo vigente, avuto riguardo in particolare alle norme in tema di correttezza, trasparenza e diligenza nei confronti degli investitori. Nello svolgimento dei Servizi la Banca è autorizzata ad agire per conto del Cliente anche in nome proprio. La Banca adotta procedure che consentono la salvaguardia dei diritti di ciascun Cliente.

2. Tutte le informazioni acquisite nello svolgimento dei Servizi, saranno trattate dalla Banca, anche tramite i propri Private Banker, con modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto nell'apposita informativa relativa al trattamento dei dati personali.

Art. 2 - Offerta fuori sede e offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza

1. Nell'attività di offerta fuori sede di prodotti finanziari o di gestioni di portafogli, vale a dire al di fuori della propria sede legale, delle proprie filiali, la Banca, nel rapporto diretto con il Cliente al dettaglio, si avvale di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti in Italia nell'apposito Albo unico dei consulenti finanziari (il "**Private Banker**").

2. Ai sensi dell'art. 30, comma 6 TUF, se l'offerta fuori sede riguarda la negoziazione di strumenti finanziari effettuata dalla Banca nell'ambito del servizio di investimento negoziazione per conto proprio, nonché il collocamento o la distribuzione di prodotti finanziari o di gestioni di portafogli, l'efficacia del relativo ordine/contratto sottoscritto dal Cliente al dettaglio è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione; entro il suddetto termine, il Cliente al dettaglio può recedere, senza spese né corrispettivo, comunicando la sua volontà al Private Banker o alla Banca: nel predetto termine la comunicazione di recesso deve pervenire alla Banca. Resta inteso che il computo dei termini per l'esercizio del diritto di recesso decorre dalla data di sottoscrizione del relativo documento da parte del Cliente anche qualora ciò avvenga in orari diversi dall'orario di sportello e in giorni diversi da un giorno lavorativo bancario.

3. Il Cliente può consegnare ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, e questi possono ricevere dal Cliente, esclusivamente ordini di bonifico mediante addebito in conto.

4. Il Cliente non deve consegnare ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, e questi non devono ricevere dal Cliente (i) assegni bancari o postali, assegni circolari o vaglia postali comunque intestati ovvero (ii) denaro contante o prodotti finanziari di qualsiasi tipo; in caso di violazione della prescrizione di cui al presente comma, la Banca non assume alcuna responsabilità in caso di furto o sottrazione o smarrimento a chiunque imputabile.

5. Ai sensi del Codice del Consumo, in caso di sottoscrizione/acquisto di prodotti finanziari o di gestione di portafogli mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente consumatore può recedere - nei casi consentiti dalla legge - dal relativo contratto, senza alcuna penalità e senza indicare le ragioni, entro 14 (quattordici) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione mediante l'invio di una comunicazione di recesso secondo le modalità indicate nella relativa documentazione di offerta o comunque previste per legge. L'efficacia del relativo contratto resta sospesa per tutta durata del termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso.

Art. 3 - Modalità di firma dei documenti

1. La Banca, il Cliente e le persone autorizzate a rappresentarli sottoscrivono i documenti relativi al Contratto e ai Servizi con modalità compatibili con i sistemi operativi della Banca, previa sottoscrizione del relativo regolamento contrattuale, ove previsto. In caso di utilizzo da parte del Cliente di sistemi operativi della Banca che prevedono esclusivamente documenti informatici, tali documenti sono sottoscritti utilizzando esclusivamente gli strumenti di firma elettronica messi a disposizione dalla Banca. Tipologia e caratteristiche di questi strumenti di firma sono indicate nel "Foglio Informativo - Servizi vari" disponibile sul Sito Internet della Banca e presso le filiali.

2. La Banca può adottare sistemi operativi che in caso di cointestazione consentono la sottoscrizione dei documenti da parte dei cointestatori in luoghi e con tempi e modalità differenti per ciascuno.

Art. 4 – Comunicazioni della Banca al Cliente e del Cliente alla Banca

1. Le comunicazioni della Banca al Cliente relative al Contratto, ai Servizi, alle operazioni disposte in esecuzione ai Servizi, lettere e notifiche, ivi incluse le proposte di modifica unilaterali alle pattuizioni contrattuali e alle condizioni economiche ai sensi del successivo art. 8, sono effettuate:

- a) se in formato cartaceo, mediante lettera semplice, se non diversamente previsto, all'indirizzo indicato nella Sezione "Indirizzo di Contratto" oppure a quello successivamente indicato dal Cliente, in sostituzione dell'indirizzo precedentemente comunicato;
- b) se in formato elettronico, con le modalità concordate nel Contratto per il Servizio a distanza o altre modalità rese disponibili della Banca. Le comunicazioni inviate in formato elettronico sono in ogni caso equiparate a tutti gli effetti a quelle inviate in formato cartaceo.

2. Quando il Contratto è intestato a più persone:

- le comunicazioni in formato elettronico sono messe a disposizione di ciascun cointestatario che sia titolare del Servizio a distanza;
- in ogni caso le comunicazioni inviate anche a uno solo dei cointestatori hanno pieno effetto nei confronti di tutti, con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatori.

Eventuali modifiche dell'indirizzo di cui alla lettera a) del comma che precede devono essere comunicate alla Banca da tutti i cointestatori.

3. Per quanto riguarda i servizi e le attività di investimento, il Cliente dichiara di essere stato informato che le informative da rendere ai sensi della relativa disciplina disponibili in formato elettronico, saranno inviate, con pieno effetto, in tale formato nel caso e dal momento in cui il Cliente sia titolare del Servizio a distanza. Il Cliente al dettaglio ha la facoltà di scegliere di ricevere le predette informative in formato cartaceo, tramite l'apposita

funzione disponibile nella sezione riservata del Sito Internet della Banca per i Clienti titolari del Contratto per il Servizio a distanza oppure rivolgendosi in filiale. La Banca darà corso alla richiesta nei tempi tecnici necessari, fermo restando l'invio in formato elettronico delle Informativa già in corso di elaborazione.

4. Ove non diversamente previsto, le comunicazioni del Cliente alla Banca inerenti al Contratto devono essere effettuate per iscritto e consegnate a mani o inviate mediante lettera raccomandata a/r alla filiale presso la quale sono aperti i rapporti di conto corrente / deposito a custodia e amministrazione intestati al Cliente e compilate in modo chiaro, completo e leggibile. Modalità diverse devono essere preventivamente concordate per iscritto tra il Cliente e la Banca.

Art. 5 - Conflitti di interesse

1. La Banca adotta ogni misura idonea ad identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere nello svolgimento dei servizi di investimento, tra la Banca stessa e il Cliente ovvero tra i diversi clienti della Banca e gestisce detti conflitti in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti. La politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse è contenuta in forma sintetica nella Sezione "Informazioni" - Paragrafo V.

2. Qualora il Cliente ne faccia richiesta, la Banca fornisce maggiori dettagli circa la politica seguita per la gestione dei conflitti di interesse.

3. Nell'ipotesi in cui le misure adottate dalla Banca ai sensi dei precedenti commi non siano sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato, la Banca lo informa chiaramente, prima di agire per suo conto, della natura del conflitto di interesse e delle sue fonti, nonché dei rischi che si generano per il Cliente in conseguenza dei conflitti stessi e delle azioni intraprese per attenuarli. Tali informazioni sono fornite su supporto durevole e presentano un grado di dettaglio sufficiente a consentire al Cliente, considerate le sue caratteristiche, di assumere una decisione consapevole sul servizio nel cui contesto sorge il conflitto di interessi.

Art. 6 - Corrispettivo dei servizi e spese - Rendicontazione relativa ai costi ed oneri - Incentivi

1. Per i servizi di consulenza di cui al Capo II e di collocamento/distribuzione di cui al Capo IV, la Banca non addebita al Cliente alcun specifico costo, fatti salvi eventuali oneri fiscali dovuti per legge che verranno corrisposti con addebito sul conto corrente in essere presso la Banca indicato dal Cliente, per il che il Cliente presta espressa autorizzazione, e freme le commissioni e i costi previsti nei contratti relativi ai singoli prodotti e ai servizi di investimento oggetto dell'attività di consulenza e collocamento/distribuzione, rappresentati al Cliente secondo le modalità previste dalla vigente normativa. Per i servizi di consulenza evoluta Private Advisory e WE ADD la Banca addebita le commissioni e i costi previsti al Capo III che segue.

2. Qualora sul conto corrente indicato dal Cliente non vi sia disponibilità sufficiente ai fini del comma che precede, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata a pagare entro il termine di 15 (quindici) giorni di calendario dalla ricezione della lettera. Se il Cliente non adempie entro tale termine, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 2, 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3, cod. civ., vendendo, direttamente o a mezzo intermediario abilitato, un quantitativo di strumenti finanziari depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa. Prima di realizzare i titoli, la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 10 (dieci) giorni di calendario. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente. Se la Banca ha fatto vendere solo parte degli strumenti finanziari, tiene in deposito gli strumenti finanziari residui.

3. Al Cliente con cui la Banca intrattiene o ha intrattenuto un rapporto continuativo nel corso dell'anno, vengono altresì fornite, nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente e con cadenza annuale, mediante invio di specifica documentazione, informazioni aggregate su tutti i costi, gli oneri e gli incentivi di cui al successivo alinea connessi ai prodotti finanziari detenuti dal Cliente e ai servizi di investimento prestati o collocati dalla Banca nel periodo, nonché sui costi e gli oneri relativi al deposito a custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari aperto dal Cliente tramite il Contratto di deposito amministrato (il "**Deposito Amministrato**"), per permettergli di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento.

La Banca può pagare a un soggetto diverso dal Cliente o percepire da quest'ultimo, compensi o commissioni oppure può fornire a un soggetto diverso dal Cliente o ricevere da quest'ultimo benefici non monetari ("**Incentivi**"), come indicato nella Sezione "Informazioni" - Paragrafo VI.

Art. 7 – Durata del Contratto – Recesso - Condizione Risolutiva

1. Il Contratto è a tempo indeterminato.

2. Il Cliente e la Banca possono recedere in qualsiasi momento dal Contratto, con comunicazione scritta, senza penalità e spese di chiusura per il Cliente, secondo le modalità di seguito indicate e con preavviso non inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi bancari, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione. Se ricorre un giustificato motivo ciascuna parte può recedere dal Contratto e dai Servizi anche senza preavviso, purché ne sia data tempestiva comunicazione scritta all'altra parte. Ai fini dell'estinzione del Contratto, il Cliente deve dare istruzioni alla Banca per la definizione dei rapporti e servizi collegati al Contratto.

3. Qualora il Contratto sia cointestato, il recesso può essere comunicato anche in via disgiunta da/a ciascuno dei cointestatari, con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari: il cointestatario che dispone/riceve il recesso dal Contratto deve informare tempestivamente gli altri cointestatari.

4. La comunicazione di recesso dal Contratto da parte del Cliente deve essere effettuata in conformità a quanto previsto all'art. 4, comma 4.

5. La comunicazione di recesso dal Contratto da parte della Banca è effettuata in conformità a quanto previsto all'art. 4, commi 1 e 2.

6. Resta Inteso che il recesso dal - o comunque la risoluzione, per qualsiasi causa, del - servizio di consulenza in materia di investimenti Private Advisory o WE ADD non si estende al Contratto, per cui la Banca continuerà a prestare al Cliente il servizio di consulenza di cui al Capo II ed il servizio di collocamento di cui al Capo IV, nonché gli ulteriori servizi previsti ai Capi V e VI.

7. Il recesso dal - o comunque la risoluzione, per qualsiasi causa, del - Contratto si estende automaticamente al servizio di consulenza evoluta Private Advisory o WE ADD, se attivati, e a tutti i contratti/accordi per i quali il Contratto è presupposto e parte integrante.

8. Decorso un periodo di tempo non inferiore a 12 (dodici) mesi di calendario consecutivi dal disinvestimento totale dei prodotti finanziari e dei servizi di investimento di cui il Cliente risulti intestatario e, se nel medesimo periodo, il Cliente non abbia sottoscritto tramite la Banca nuovi prodotti finanziari e/o e servizi di investimento e non vi siano rapporti o servizi collegati al Contratto, la Banca potrà dichiarare la risoluzione del Contratto mediante comunicazione scritta al Cliente in conformità a quanto previsto dall'art. 4, commi 1 e 2. In tale ipotesi, il Contratto si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1353 cod. civ. con decorrenza dalla data di ricezione della suddetta comunicazione da parte del Cliente.

9. In considerazione del modello di servizio adottato dalla Banca, in caso di recesso, risoluzione o sospensione dell'efficacia, per qualsiasi causa, del Contratto (ad esempio, per assenza di un valido profilo finanziario), il Cliente non potrà avvalersi dei servizi di investimento disciplinati dal Contratto di deposito amministrato, fatto salvo che per impartire, presso le filiali della Banca o mediante i canali contrattualmente previsti, le disposizioni per il trasferimento dei prodotti finanziari presso un altro intermediario o per la loro liquidazione.

Art. 8 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali ed economiche

1. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche e normative di cui al Contratto e ai Servizi; nei confronti del Cliente consumatore l'esercizio di detta facoltà è subordinato alla ricorrenza di un giustificato motivo. Le comunicazioni relative saranno validamente effettuate dalla Banca con le modalità di cui all'art. 4, commi 1 e 2, con preavviso di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data di decorrenza comunicata. Resta ferma la facoltà del Cliente di recedere entro la data di entrata in vigore delle modifiche: in tal caso, fino alla data di efficacia del recesso trovano applicazione le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche precedentemente praticate.

2. Le modifiche alle pattuizioni contrattuali e alle condizioni economiche derivanti da variazione di norme di legge o regolamentari si intenderanno automaticamente recepite con decorrenza dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, senza necessità di accettazione da parte del Cliente. Sarà cura della Banca informare il Cliente delle modifiche così apportate.

3. La Banca si riserva la facoltà di modificare il contenuto della Sezione "Informazioni" in relazione alle variazioni delle modalità con le quali presta i servizi di investimento e/o della propria organizzazione aziendale: le modifiche rilevanti sono comunicate al Cliente ai sensi dell'art. 4. La Banca si riserva la facoltà di modificare i parametri sui quali si fonda la valutazione di adeguatezza, in relazione all'aggiornamento nel tempo del modello utilizzato per la prestazione della consulenza in materia di investimenti e per la valutazione di adeguatezza. In tal caso la Banca aggiorna tempestivamente la sintesi del modello e la descrizione dei controlli contenuti nell'apposito documento disponibile in filiale su richiesta del Cliente e sul Sito Internet della Banca.

4. Il presente Contratto, i Questionari e il Questionario informazioni aggiuntive per il Servizio Private Advisory, come di seguito definiti, nei testi tempo per tempo vigenti, sono consultabili dal Cliente sul Sito Internet della Banca.

Art. 9 – Reclami della clientela e risoluzione stragiudiziale di controversie

1. Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può presentare reclamo alla Banca con le modalità indicate nei Fogli Informativi, disponibili nelle filiali e sul sito internet della Banca.

2. Nel caso in cui l'Ufficio Reclami non fornisca risposte nel termine di 60 giorni, oppure la risposta non sia stata in tutto o in parte favorevole al Cliente o non sia stata data attuazione all'accoglimento del reclamo, il Cliente può procedere secondo quanto indicato nei successivi commi.

3. Fermo il rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, nei casi previsti nel precedente comma, se il reclamo riguarda:

- la prestazione di servizi di investimento o prodotti finanziari, ivi inclusi i prodotti di investimento assicurativi, il Cliente può fare ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la Consob per controversie in merito all'inosservanza da parte della Banca degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza nei rapporti con gli investitori. Il ricorso è possibile qualora ricorrano i presupposti previsti dal relativo Regolamento, a disposizione del Cliente sul sito internet istituzionale dell'ACF, accessibile anche dalla pagina iniziale del Sito Internet della Banca;
- la distribuzione di prodotti assicurativi diversi dai prodotti di investimento assicurativi, il Cliente può fare ricorso all'Arbitro Assicurativo (AAS), istituito presso l'IVASS. Il ricorso è possibile qualora ricorrano i presupposti previsti dal relativo Regolamento, a disposizione del Cliente sul sito internet istituzionale dell'AAS, ove sono altresì illustrate le informazioni sul funzionamento dell'AAS e le modalità di accesso al portale telematico tramite cui presentare il ricorso.

Il diritto di ricorrere all'ACF e all'AAS non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale.

4. Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possono sorgere in relazione al Contratto e ai Servizi, il Cliente e la Banca, per l'esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono altresì ricorrere:

- al Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca; oppure
- a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

5. La Banca d'Italia esercita la vigilanza sull'attività svolta dalla Banca in base al presente Contratto in relazione alle operazioni e servizi bancari e finanziari. Il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Art. 10 – Foro competente - Legge applicabile - Lingua del Contratto - Copia del Contratto

1. Se il Cliente è consumatore, Foro competente è quello dove il Cliente ha la residenza o domicilio eletto.

2. Se il Cliente è non consumatore, Foro competente è anche quello dove ha sede legale la Banca.

3. Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

4. La lingua del Contratto e di tutte le inerenti comunicazioni è quella italiana.

5. Il Cliente ha diritto di ottenere, a richiesta, copia del Contratto.

CAPO II

Consulenza in materia di investimenti

Art. 11 – Oggetto del servizio di consulenza in materia di investimenti - Condizione sospensiva

1. Il servizio di consulenza in materia di investimenti è prestato solo previa acquisizione delle informazioni di cui al successivo art. 13 (la "Profilatura") necessarie alla definizione del profilo finanziario del Cliente (il "Profilo Finanziario"); tali informazioni sono necessarie per formulare le raccomandazioni personalizzate di cui al successivo comma e per effettuare la valutazione di adeguatezza di cui al successivo art. 14. L'efficacia del presente Contratto rimane pertanto sospesa sino al momento in cui il Cliente avrà fornito alla Banca tutte le informazioni necessarie al completamento della Profilatura; fino a tale momento, il Cliente non potrà avvalersi dei Servizi previsti dal Contratto.

2. Il servizio di consulenza in materia di investimenti costituisce un'obbligazione di mezzi in quanto la Banca non assume alcuna obbligazione di risultato verso il Cliente e consiste esclusivamente nella formulazione di raccomandazioni personalizzate al Cliente, su sua richiesta o su iniziativa della Banca stessa, riguardo a una o più operazioni relative a prodotti finanziari e servizi di investimento. Una raccomandazione è personalizzata quando viene rivolta ad uno specifico Cliente e viene presentata come adatta al predetto Cliente sulla base di una valutazione di adeguatezza, tenendo conto - in funzione della Profilatura e del Profilo Finanziario - delle specifiche conoscenze ed esperienze del Cliente in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio raccomandato, nonché della situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite, e degli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio.

3. La Banca, quando formula una raccomandazione personalizzata al Cliente, di propria iniziativa o su richiesta del Cliente stesso, gli fornisce - su supporto durevole e nel rispetto della normativa vigente - una dichiarazione in cui è specificata la consulenza fornita e i motivi per i quali l'operazione è adeguata o - nei casi previsti dall'art. 14 - non adeguata.

4. L'oggetto della raccomandazione personalizzata riguarda il compimento da parte del Cliente di una delle seguenti attività:

- comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato prodotto finanziario;
- esercitare o non esercitare qualsiasi diritto conferito da un determinato prodotto finanziario a comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare un prodotto finanziario;
- sottoscrivere contratti per la prestazione di servizi di investimento e, relativamente alle gestioni di portafogli, le operazioni di cui al successivo art. 15.

Art. 12 – Tipologia del servizio di consulenza in materia di investimenti

1. La Banca formula - di propria iniziativa o su richiesta del Cliente - raccomandazioni personalizzate aventi ad oggetto prodotti/servizi di consulenza. Sono **prodotti/servizi di consulenza** (i "Prodotti di Consulenza"):

(i) i servizi di investimento e i prodotti finanziari, emessi/realizzati/prestati da Società del Gruppo Intesa Sanpaolo collocati/distribuiti dalla Banca e da Società del Gruppo Intesa Sanpaolo;

(ii) i servizi di investimento e i prodotti Finanziari, esclusi i titoli di Stato dell'area euro, emessi/realizzati/prestati da intermediari/emittenti estranei al Gruppo collocati/ distribuiti dalla Banca.

Ai fini del presente Contratto sono Prodotti di Consulenza quelli dinanzi individuati esclusivamente per il periodo di durata del collocamento/distribuzione.

2. I Prodotti di Consulenza sono catalogati sulla base del loro mercato di riferimento, della strategia di distribuzione degli stessi e delle informazioni disponibili anche riguardo alla rischiosità e ai limiti alla loro commercializzazione.

3. La Banca fornisce altresì raccomandazioni personalizzate con riferimento ai prodotti finanziari/servizi di investimento diversi dai Prodotti di Consulenza:

(i) con riguardo ad operazioni di acquisto, esclusivamente ad iniziativa del Cliente;

(ii) con riguardo ad operazioni di vendita in connessione ad operazioni di acquisto su Prodotti di Consulenza, anche ad iniziativa della Banca.

4. Le raccomandazioni fornite dalla Banca al Cliente valgono nel momento in cui sono fornite; il Cliente mantiene sempre piena e incondizionata libertà di darvi o meno esecuzione, essendo ogni decisione al riguardo di sua esclusiva pertinenza.

5. L'attività disciplinata nei precedenti commi 1 e 3 potrebbe avere ad oggetto prodotti finanziari emessi/realizzati/forniti da società appartenenti al Gruppo o da altre società rispetto alle quali il Gruppo o la Banca:

- riveste il ruolo di distributore/collocatore;
- detiene una partecipazione rilevante nel capitale della società;
- designa uno o più membri degli organi societari;
- partecipa ai patti parasociali stipulati tra gli azionisti di riferimento della società;
- ha erogato finanziamenti significativi o è uno dei principali finanziatori della società o del suo gruppo di appartenenza;
- ricopre il ruolo di sponsor, specialist, corporate broker, relativamente ad alcuni strumenti finanziari emessi dalla società;
- ha prestato alla società servizi di finanza aziendale negli ultimi dodici mesi;
- ha assunto, nell'ambito della propria attività di trading proprietario, una posizione di rischio rilevante in relazione agli strumenti finanziari emessi dalla società;
- è partecipato in misura rilevante dalla società;
- è emittente di strumenti finanziari collegati ai titoli emessi dalla società.

6. Il servizio di consulenza in materia di investimenti di cui al presente Capo II è prestato dalla Banca senza costi ed oneri aggiuntivi a carico del Cliente, esclusivamente **su base non indipendente** in quanto la Banca, nell'ambito delle relazioni contrattuali con i soggetti di cui colloca/distribuisce i prodotti finanziari e servizi di investimento, accetta e trattiene compensi, commissioni o altri benefici non monetari pagati o forniti da soggetti diversi dal Cliente (gli "Incentivi").

7. La Banca procede alla valutazione periodica della coerenza del Portafoglio del Cliente (come definito nella Sezione "Dichiarazioni e richiesta servizi") con il suo Profilo Finanziario nei tempi e nei modi indicati nel successivo art. 47.

8 La Banca, nell'elaborazione e formulazione delle raccomandazioni personalizzate nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti, può avvalersi di sistemi semiautomatizzati o automatizzati basati su algoritmi che escludono, rispettivamente, in parte o in tutto l'intervento umano, dandone specifica informativa al Cliente. Nell'elaborazione e formulazione delle raccomandazioni personalizzate, i sistemi semiautomatizzati e automatizzati potrebbero tener conto esclusivamente di talune tipologie di Prodotti di Consulenza. In tal caso la Banca ne dà specifica informativa al Cliente. Resta ferma, in ogni caso, la valutazione di adeguatezza ai sensi di quanto previsto nel presente Capo.

9. Fatto salvo quanto previsto al successivo Capo V, esula dalla natura del servizio prestato la fornitura di aggiornamenti informativi in merito ai singoli prodotti finanziari sottoscritti dal Cliente. In particolare, il Cliente prende atto che la Banca non è tenuta ad informarlo in merito ad eventuali operazioni sul capitale, operazioni societarie, offerte pubbliche (di acquisto, di scambio, etc.) che interessino i prodotti finanziari oggetto di raccomandazione personalizzata a cui è seguita l'effettiva esecuzione dell'operazione da parte del Cliente.

Art. 13 – Profilatura e classificazione del Cliente

1. Il Cliente è tenuto a fornire alla Banca le informazioni di cui al successivo comma 2 e, comunque, ogni altra informazione necessaria alla redazione e all'aggiornamento della Profilatura. In assenza di una Profilatura valida e aggiornata la Banca non potrà effettuare la valutazione di adeguatezza ai sensi del successivo articolo e, di conseguenza, il Cliente non potrà avvalersi del servizio di consulenza in materia di investimenti.

2. La Banca acquisisce le informazioni tramite le risposte del Cliente a tutte le domande contenute nei documenti "Analisi della Conoscenza ed Esperienza" e "Analisi degli Obiettivi di Investimento" (i "Questionari", ciascuno di essi "Questionario"). In particolare, la Banca acquisisce:

- tramite il documento "Analisi della Conoscenza ed Esperienza", le informazioni circa le specifiche conoscenze ed esperienze in materia di investimenti;

(i) da ciascuno degli intestatari del Contratto, nonché dai soggetti tempo per tempo da loro delegati ad operare sui rapporti riconducibili al medesimo NSG del Contratto ("Delegati");

(ii) da ciascuno dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza dell'intestatario del Contratto dallo stesso indicati ("Delegati"), se il Contratto è intestato a soggetto diverso da persona fisica, nonché dai soggetti tempo per tempo delegati ad operare sui rapporti riconducibili al medesimo NSG del Contratto ("Delegati");

- tramite il documento "Analisi degli Obiettivi di Investimento", le informazioni circa la situazione finanziaria del Cliente, tra cui la sua capacità di sostenere le perdite, e i suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio;

(i) congiuntamente dagli intestatari del presente Contratto, se intestato a persone fisiche;

(ii) da uno dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza dell'intestatario del Contratto ("Delegato"), se intestato a soggetto diverso da persona fisica;

- dal Cliente professionale di diritto come definito nell'Allegato II, Sezione I della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 e nella relativa normativa di recepimento e attuazione, solo le informazioni relative agli obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio, contenute nel documento "Analisi degli Obiettivi di Investimento";

- dal Cliente professionale su richiesta come definito nell'Allegato II, Sezione II della predetta normativa, le informazioni relative agli obiettivi di investimento inclusa la sua tolleranza al rischio, quelle relative alla sua situazione finanziaria contenute nel documento Analisi degli Obiettivi di Investimento e quelle specifiche previste dalla legge per effettuare il test di competenza a cui la Banca è tenuta.

3. Il Cliente prende atto dell'importanza di fornire informazioni accurate e aggiornate dal momento che sulla base di esse la Banca formula le raccomandazioni personalizzate e la valutazione di adeguatezza di cui al presente Capo.

4. Il Cliente prende atto altresì che la Banca fa legittimo affidamento sulle informazioni rese dal Cliente e che è onere dello stesso informare la Banca di ogni significativa loro variazione, ai fini della verifica di una eventuale modifica della Profilatura.

5. All'esito della Profilatura, la Banca comunica al Cliente il suo Profilo Finanziario.

6. Le informazioni contenute nel documento Analisi degli Obiettivi di Investimento (e in ogni successivo aggiornamento) hanno una validità di tre anni decorrenti dalla data ivi apposta. La Banca si riserva la facoltà di modificare il predetto periodo di validità in base al Profilo Finanziario attribuito al singolo Cliente, dandogliene comunicazione. In caso di scadenza delle informazioni di cui al presente comma si applica l'art. 17 che segue.

7. Le informazioni contenute nel documento Analisi della Conoscenza ed Esperienza sono valide a decorrere dalla data ivi apposta e non sono soggette a scadenza; il Cliente ha l'onere di aggiornarle quando le ritenga superate.

8. La Banca si avvale delle informazioni contenute nel documento Analisi della Conoscenza ed Esperienza per l'individuazione del livello di conoscenza ed esperienza di ciascuno dei soggetti che le ha fornite e le utilizza per valutare l'adeguatezza delle operazioni per tutti i rapporti di investimento di cui il soggetto che ha fornito tali informazioni risulti – o dovesse in futuro risultare – intestatario o Delegato.
9. La Banca può verificare con il Cliente, anche prima della scadenza del periodo di validità della Profilatura, l'attualità delle informazioni rese richiedendo al Cliente di confermarle o modificarle, aggiornando la Profilatura in essere.
10. L'aggiornamento della Profilatura può essere effettuato rispondendo a tutte le domande dei Questionari o confermando le risposte precedentemente fornite in relazione a ciascuna area di investigazione.
11. L'aggiornamento della Profilatura può essere effettuato anche attraverso le procedure rese disponibili dalla Banca a tale scopo per il tramite del Servizio a distanza ovvero mediante canale telefonico su linea registrata secondo le modalità di esecuzione e archiviazione tempo per tempo previste dalla Banca.
12. Ciascun cointestatario autorizza ciascuno degli altri cointestatari ad effettuare, anche in suo nome e per suo conto, l'aggiornamento dell'Analisi degli Obiettivi di Investimento.
13. In occasione della Profilatura (e del suo aggiornamento), la Banca comunica al Cliente la sua classificazione come cliente al dettaglio o cliente professionale sulla base della normativa vigente. Il Cliente può richiedere, nei limiti consentiti tempo per tempo dalla Banca, di essere classificato diversamente; in tal caso dovrà essere sottoscritta specifica documentazione.

Art. 14 – Modalità di effettuazione della valutazione di adeguatezza e relative conseguenze

1. La Banca si è dotata di procedure idonee al fine di raccomandare al Cliente solo operazioni adeguate e di effettuare la valutazione di adeguatezza di cui al presente articolo. La scelta del Cliente di utilizzare il servizio di consulenza in materia di investimenti, offerto dalla Banca, nella sua attività di investimento, comporta che la Banca – al fine di offrire al Cliente elementi utili alla verifica della coerenza degli investimenti rispetto al Profilo Finanziario di riferimento – effettui la valutazione di adeguatezza anche in relazione alle operazioni richieste dal Cliente di sua iniziativa, sia attraverso il proprio Private Banker, sia presso la filiale, sia utilizzando i servizi on-line. La valutazione di adeguatezza è effettuata tenendo conto del Portafoglio.
2. Qualora la Banca valuti non adeguata un'operazione di acquisto, richiesta ad iniziativa del Cliente, che ha ad oggetto un Prodotto di Consulenza, indica al Cliente tale circostanza e le ragioni della valutazione e non consente al Cliente di perfezionare l'operazione. Qualora la Banca valuti non adeguata un'operazione di vendita richiesta ad iniziativa del Cliente, che ha ad oggetto i medesimi Prodotti di Consulenza, indica al Cliente tale circostanza e le ragioni della valutazione; il Cliente può procedere alla conclusione dell'operazione soltanto ove confermi espressamente per iscritto, o con le altre modalità equivalenti che la Banca dovesse prevedere, il proprio intendimento di darvi comunque corso.
3. Nei casi in cui il Cliente, di propria iniziativa, richieda di compiere un'operazione avente ad oggetto prodotti finanziari/servizi di investimento diversi dai Prodotti di Consulenza, la Banca, purché disponga di informazioni idonee sul prodotto, ne verifica l'adeguatezza con le modalità previste nel successivo comma e ne comunica l'esito al Cliente; in mancanza di informazioni idonee, la Banca comunica al Cliente di non poter dare corso all'operazione.
4. Qualora la Banca valuti non adeguata un'operazione, richiesta ad iniziativa del Cliente, che ha ad oggetto prodotti finanziari/servizi di investimento diversi dai Prodotti di Consulenza, indica al Cliente tale circostanza e le ragioni della valutazione; il Cliente può procedere alla conclusione dell'operazione soltanto ove confermi espressamente per iscritto, o con le altre modalità equivalenti che la Banca dovesse prevedere, il proprio intendimento di darvi comunque corso.
5. La Banca nell'ambito della valutazione di adeguatezza considera le preferenze di sostenibilità espresse dal Cliente in sede di Profilatura (le **"Preferenze di Sostenibilità"**) secondo quanto previsto nel presente comma. In particolare, la Banca si è dotata di procedure idonee al fine di valutare la coerenza delle operazioni rispetto alle Preferenze di Sostenibilità. Laddove l'operazione non sia coerente con le Preferenze di Sostenibilità, la Banca indica al Cliente tale circostanza; il Cliente può procedere alla conclusione dell'operazione secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

Art. 15 – Gestioni di portafogli

1. Le gestioni di portafogli sono distribuite dalla Banca esclusivamente nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti. Le raccomandazioni personalizzate relative alle gestioni di portafogli distribuite dalla Banca hanno ad oggetto anche l'individuazione/modifica della linea di gestione, la determinazione del patrimonio da conferire e le ulteriori operazioni delegate dal soggetto incaricato della gestione (**"Gestore di Portafogli"**).
2. Il Cliente prende atto che ai fini del comma che precede il Gestore di Portafogli si avvale della valutazione di adeguatezza effettuata dalla Banca, tenuto conto del Profilo Finanziario e del Portafoglio di riferimento del Cliente.
3. Nel caso in cui, successivamente alla sottoscrizione di una gestione di portafogli: (i) il servizio di consulenza venga sospeso ai sensi del successivo art. 17, ovvero (ii) il Cliente modifichi la composizione del Portafoglio o il suo Profilo Finanziario e, in conseguenza di ciò, la gestione in essere non risulti più adeguata per il Cliente, ovvero (iii) il Cliente receda dal servizio di consulenza in materia di investimenti o dal presente Contratto, e in conseguenza di tale recesso la Banca non possa più fare affidamento sulle informazioni fornite dal Cliente al fine della valutazione di adeguatezza della gestione, la Banca informa tempestivamente il Gestore di Portafogli e il Cliente, e invita quest'ultimo, nelle ipotesi sub (i) e (ii), a rendere noti alla Banca eventuali elementi che possano modificare le informazioni rese in precedenza e ad aggiornare le stesse richiedendo un eventuale adeguamento della Profilatura, nonché, con specifico riferimento all'ipotesi sub (ii), a scegliere una differente linea di gestione che risulti adeguata al Profilo Finanziario in essere.
4. Ove il Cliente non provveda ad aggiornare la propria Profilatura o a scegliere una diversa linea di gestione entro il termine indicatogli dal Gestore di Portafogli, eventualmente anche tramite la Banca, oppure a modificare la composizione del Portafoglio, nonché nel caso di recesso di cui al precedente comma 3, sub (iii), il Cliente prende atto che il Gestore di Portafogli potrà assumere i comportamenti che riterrà più adeguati in relazione alla normativa tempo per tempo vigente e/o al contratto di gestione di portafogli.

Art. 16 – Informazioni sui prodotti finanziari, sui costi e sugli Incentivi

1. Una descrizione generale della natura e dei rischi dei prodotti finanziari e dell'oggetto dei servizi di investimento è contenuta nella Sezione Informazioni – Paragrafo II.
2. La Banca, inoltre, sempre al fine di consentire al Cliente di adottare in modo consapevole decisioni di investimento, gli fornisce tempestivamente informazioni specifiche sulle caratteristiche e sui rischi di ciascun prodotto finanziario o servizio di investimento, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
3. Le indicazioni e i dati relativi al mercato, ai prodotti finanziari e/o ai servizi di investimento, forniti dalla Banca al Cliente, non costituiscono un indicatore delle future prospettive dell'investimento o disinvestimento.
4. Il Cliente prende atto che le attività di cui al Contratto non comportano, in ogni caso, alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati.
5. Con riguardo agli strumenti finanziari derivati, il Cliente prende atto che:
- (i) il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni;
- (ii) l'investimento effettuato su strumenti finanziari derivati – diversi dai valori mobiliari di cui all'articolo 1, comma 1 bis, lett. c), del TUF – come definiti nell'Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10 del TUF, negoziati in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di

marginari ("derivati regolamentati"), comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite di importo anche eccedente l'esborso originario e comunque non preventivamente quantificabile.

6. La Banca, unitamente alle informazioni di cui al precedente comma 2, comunica altresì nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente:

- (i) i costi e gli oneri relativi all'operazione, inclusi quelli relativi al servizio di investimento reso;
- (ii) l'esistenza, la natura e l'importo degli Incentivi di cui al precedente art. 6 o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo; maggiori informazioni sono contenute nella Sezione "Informazioni" – Paragrafo VI.

Art. 17 – Sospensione del servizio di consulenza e operativa con valutazione di appropriatezza

1. In caso di scadenza del periodo di validità delle informazioni contenute nel documento Analisi degli Obiettivi di Investimento, il servizio di consulenza in materia di investimenti è sospeso.

2. In tal caso il Cliente prende atto ed accetta di non potersi avvalere della protezione offerta dalla valutazione di adeguatezza ai sensi del presente Capo e:

- (i) se persona fisica, il Cliente potrà operare esclusivamente con valutazione di appropriatezza ai sensi del successivo Capo VI,
 - (ii) se persona giuridica, impresa o ente, il Cliente non potrà operare in alcun modo, fatte salve le operazioni presso le filiali della Banca disciplinate all'art. 50, commi 3, 4 e 5.
3. Il servizio di consulenza in materia di investimenti può essere automaticamente riattivato dal Cliente in qualsiasi momento, aggiornando le informazioni relative agli obiettivi di investimento.

CAPO III

Consulenza in materia di investimenti evoluta "Private Advisory" e "WE ADD"

Sezione A – Private Advisory

Art. 18 – Clienti destinatari del servizio – Attivazione del servizio

1. La presente Sezione si applica ai Clienti della Banca che si avvalgono del servizio di consulenza in materia di investimenti di cui al precedente Capo II e che, mediante la sottoscrizione dello specifico modulo di richiesta di adesione, intendano richiedere alla Banca la fornitura di un ulteriore servizio di consulenza in materia di investimenti, denominato "Private Advisory" (di seguito il **"Servizio Private Advisory"** o **"Private Advisory"**).

2. Private Advisory è regolato dalle norme della presente Sezione e integra il servizio di consulenza disciplinato dal precedente Capo II, pertanto, per quanto non disciplinato nella presente Sezione, si applicano tutte le norme di cui al Capo II in quanto compatibili.

3. Il Servizio Private Advisory è un servizio di consulenza evoluta a pagamento ed è fornito solo previa acquisizione delle informazioni di cui al Capo II in tema di Profilatura, nonché di informazioni ulteriori contenute nel questionario **"Informazioni aggiuntive per il Servizio Private Advisory"**. L'esito del questionario Informazioni aggiuntive per il Servizio Private Advisory non modifica il Profilo Finanziario attribuito al Cliente ad esito della Profilatura.

4. Nel caso in cui il Contratto sia cointestato, ciascun cointestatario autorizza ciascuno degli altri cointestatari a provvedere alla compilazione del questionario Informazioni aggiuntive per il Servizio Private Advisory, anche in suo nome e per suo conto.

5. Ai fini dell'attivazione del Servizio Private Advisory, il controvalore del relativo portafoglio "Private Advisory", come definito all'articolo che segue, non può essere inferiore alla somma di euro **2.500.000,00** o ad un importo equivalente in una diversa valuta.

6. A seguito della richiesta del Cliente di attivazione del Servizio Private Advisory, la Banca processa le informazioni acquisite e lo attiva non appena possibile. L'attivazione è subordinata al rispetto della soglia minima del controvalore del portafoglio Private Advisory, come indicato al comma che precede. Qualora tale requisito non sia soddisfatto, il servizio resterà sospeso fino al raggiungimento della soglia prevista. Ad avvenuta attivazione, la Banca invierà al Cliente la reportistica periodica di cui all'art. 21.

Art. 19 – Portafoglio Private Advisory

1. Il Servizio Private Advisory viene fornito a valere sul **"Portafoglio Private Advisory"** del Cliente, costituito dall'insieme dei prodotti finanziari, inclusi i prodotti di investimento assicurativo emessi da imprese di assicurazione sia del Gruppo sia non appartenenti al Gruppo - depositati/registrati/evidenziati dal Cliente presso la Banca e dalle gestioni di portafogli sottoscritte dal Cliente tramite la Banca, anche diversi dai Prodotti di Consulenza. Il Portafoglio Private Advisory comprende inoltre le somme depositate dal Cliente presso la Banca su conti correnti e depositi nominativi al netto dell'importo dichiarato dal Cliente a copertura delle spese correnti.

L'insieme di tali rapporti è contraddistinto dal medesimo numero di schedario generale "NSG", ossia dal codice interno alla Banca che raggruppa tutti i rapporti in essere presso Intesa Sanpaolo Private Banking aventi la medesima intestazione.

2. Il Cliente potrà – di propria iniziativa e mediante la compilazione del Modulo "Istruzioni specifiche" – chiedere alla Banca di escludere dalla prestazione dell'attività di cui alla presente Sezione determinati prodotti finanziari, categorie di prodotti finanziari, servizi di investimento o altri rapporti.

Dal Portafoglio Private Advisory sono in ogni caso esclusi i conti correnti e i depositi nominativi collegati all'operatività in strumenti finanziari derivati negoziati in mercati regolamentati.

Art. 20 – Oggetto del servizio e tipologia di consulenza

1. Il Servizio Private Advisory consiste nell'analisi, descritta al successivo art. 21, comma 1, del Portafoglio Private Advisory e nella formulazione di raccomandazioni personalizzate al Cliente, esclusivamente su iniziativa della Banca. Le raccomandazioni della Banca hanno ad oggetto singole operazioni o serie di operazioni collegate e relative ad un'ampia gamma di prodotti finanziari e servizi di investimento, comprensiva sia dei Prodotti di Consulenza come definiti all'art. 12, comma 1, sia di prodotti finanziari/servizi di investimento diversi dai Prodotti di Consulenza, emessi da emittenti/fornitori con cui la Banca o il Gruppo non possiede alcun legame economico o contrattuale.

2. Il Servizio Private Advisory è fornito su base non indipendente in quanto la Banca formula raccomandazioni personalizzate aventi ad oggetto Prodotti di Consulenza rispetto ai quali la Banca o società del Gruppo presentano i legami elencati al precedente art. 12, comma 5; con riferimento alle raccomandazioni aventi ad oggetto prodotti finanziari e/o servizi di investimento diversi dai Prodotti di Consulenza, la Banca o il Gruppo potrebbero, viceversa, non avere alcuno dei legami elencati al citato art. 12, comma 5.

3. L'oggetto della raccomandazione personalizzata riguarda il compimento da parte del Cliente di una delle seguenti attività:

- comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato prodotto finanziario;
- esercitare o non esercitare qualsiasi diritto conferito da un determinato prodotto finanziario a comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare un prodotto finanziario;
- sottoscrivere contratti per la prestazione di servizi di investimento e, relativamente alle gestioni di portafogli, le operazioni di cui al precedente art. 15.

4. Il Servizio Private Advisory prevede il pagamento del corrispettivo ai sensi dell'all'art. 27.

Art. 21 – Attività di analisi e formulazione di proposte di allocazione del Portafoglio Private Advisory

1. La Banca analizza il Portafoglio Private Advisory del Cliente e ne illustra, nell'ambito dei report periodici, sia la composizione complessiva che

le caratteristiche di ogni singola asset class (ovvero, a titolo esemplificativo azioni, obbligazioni, liquidità) del Portafoglio Private Advisory.

2. Oltre alle analisi di cui al comma 1, la Banca elabora proposte di allocazione del Portafoglio Private Advisory del Cliente mediante report periodici dal contenuto di seguito specificato:

- suggerimenti in merito alla composizione qualitativa e quantitativa delle asset classes del Portafoglio Private Advisory del Cliente;
 - valutazioni in ordine all'opportunità di effettuare operazioni di acquisto/vendita/sottoscrizione/scambio dei prodotti finanziari e/o servizi di investimento oggetto del Servizio Private Advisory;
 - monitoraggio sull'andamento degli investimenti raccomandati rivedendo, aggiornando e/o modificando la raccomandazione originariamente prestata a valere sul Portafoglio Private Advisory, sulla base delle mutate condizioni di mercato.
- I report periodici di cui al presente comma sono messi a disposizione del Cliente con cadenza trimestrale, o con maggiore frequenza se ritenuto opportuno dalla Banca.

3. Con riferimento alla presente attività, il Cliente prende atto che la Banca non è tenuta ad informarlo in merito ad eventuali operazioni sul capitale, operazioni societarie, offerte pubbliche (di acquisto, di scambio, etc.) che interessino gli strumenti finanziari oggetto di raccomandazione personalizzata a cui è seguita l'effettiva esecuzione dell'operazione da parte del Cliente.

4. La Banca potrà consigliare, nei limiti di quanto previsto dal presente Contratto, l'acquisto di strumenti finanziari non ammessi ad alcuna sede di negoziazione, o in strumenti illiquidi o altamente volatili, o qualsiasi altra operazione che implichi pagamento di margini, deposito di garanzie o assunzione di leva finanziaria o di rischio di cambio.

5. Con riferimento alle raccomandazioni rilasciate dalla Banca, il Cliente prende atto che gli strumenti finanziari non ammessi alle sedi di negoziazione, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato e dalle quote di OICR, possono comportare (i) il rischio di non essere facilmente liquidabili e (ii) la mancanza di informazioni appropriate che rendano agevole l'accertamento del valore corrente dell'investimento.

Art. 22 – Ulteriore attività informativa prestata dalla Banca su richiesta del Cliente

1. La Banca – su richiesta del Cliente – provvede a mettere a sua disposizione schede di approfondimento ed analisi su mercati, emittenti, valute, azioni od obbligazioni, nonché analisi economiche e finanziarie su specifici temi ritenuti dalla Banca di interesse.

Art. 23 – Valutazione di adeguatezza e relativa documentazione

1. Le raccomandazioni fornite dalla Banca relative al Portafoglio Advisory sono sottoposte alla valutazione di adeguatezza effettuata ai sensi di quanto previsto all'art. 14. La Banca fornisce al Cliente una dichiarazione che indica perché la raccomandazione fornita è adeguata.

2. Il Cliente prende atto che in caso di scadenza del periodo di validità delle informazioni contenute nel documento Analisi degli Obiettivi di Investimento come previsto dall'art. 13, comma 6, la Banca sospenderà la prestazione del Servizio Private Advisory. La Banca informerà per iscritto il Cliente dell'intervenuta sospensione del servizio, invitandolo ad aggiornare il documento Analisi degli Obiettivi di Investimento al fine di riattivarlo.

Art. 24 – Modalità di prestazione delle attività

1. La Banca presta le attività relative al Servizio Private Advisory mediante l'elaborazione e la messa a disposizione della reportistica periodica prevista dall'art. 21, con le modalità di seguito specificate.

2. Per il Cliente che ha aderito al Servizio a distanza, la reportistica periodica è messa a disposizione nella sezione riservata dell'area operativa del Sito Internet della Banca.

Per il Cliente che non ha aderito al Servizio a distanza e fino all'eventuale adesione allo stesso, la reportistica è messa a disposizione e conservata presso la filiale di riferimento; in tale ipotesi la Banca non avrà alcun obbligo di avvisare il Cliente circa la disponibilità della documentazione e la stessa potrà essere ritirata entro e non oltre sei mesi dalla data riportata su ciascun report periodico.

3. La Banca, al fine di illustrare le proposte di allocazione formulate all'interno del report periodico può organizzare di propria iniziativa o previa richiesta del Cliente, incontri – anche telefonici – con il Private Banker di riferimento, in tali casi il Cliente è consapevole che la Banca è tenuta a registrare tutte le pertinenti informazioni relative alle conversazioni con il Cliente, incluse quelle telefoniche.

4. La Banca può nel tempo modificare i contenuti tecnici del Servizio Private Advisory e della reportistica, introducendo nuove modalità di elaborazione ovvero mutando e/o riducendo gli attuali contenuti (ivi compreso il numero dei report) alla luce delle intervenute novità economico-finanziarie (a titolo esemplificativo: elaborazioni sulla base di nuove tecniche di rischio, ampliamento o riduzione dei contenuti dei report, ecc.). La Banca, tuttavia, sarà tenuta ad avvisare il Cliente di ogni modifica tecnica apportata al Servizio Private Advisory a mezzo di comunicazione scritta (anche attraverso il Report periodico), con un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni di calendario.

Art. 25 – Informazioni sui prodotti finanziari e servizi di investimento, sui costi e sugli incentivi

1. Con riferimento alle informazioni sui prodotti finanziari e servizi di investimento, sui costi e sugli incentivi si intende interamente richiamato il contenuto dell'art. 16 del Capo II.

Art. 26 – Prospettive dell'investimento / disinvestimento raccomandato – Responsabilità della Banca

1. Il Cliente prende atto ed accetta che:

- a) le indicazioni fornite dalla Banca nell'espletamento del Servizio Private Advisory hanno natura di semplici consigli che il Cliente resta libero di seguire o meno, rimanendo lo stesso libero di assumere – in piena autonomia e a suo rischio – decisioni di investimento/disinvestimento. Resta pertanto fermo quanto disposto dal precedente art. 14 in tema di operazioni non adeguate;
- b) il servizio svolto dalla Banca configura un'obbligazione di mezzi, e, pertanto, la Banca lo cura e lo svolge senza assumere alcuna obbligazione di risultato verso il Cliente;
- c) la rapidità con la quale i mercati finanziari mutano e, in generale, la rapidità con la quale lo scenario economico si evolve, comportano una valenza temporale molto ristretta dei consigli e delle raccomandazioni forniti dalla Banca;
- d) eventuali disposizioni di investimento o di disinvestimento poste in essere dal Cliente in esecuzione delle raccomandazioni personalizzate fornite dalla Banca nell'ambito del Servizio Private Advisory sono disciplinate dalle norme sul servizio di collocamento/distribuzione contenute nel Capo IV che segue e dalle norme sui servizi di negoziazione per conto proprio, di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di ricezione e trasmissione ordini contenute nel Contratto di deposito amministrato sottoscritto dal Cliente;
- e) la Banca non avrà l'obbligo di verificare se, per effetto dell'esecuzione delle raccomandazioni personalizzate fornite, siano acquisite dal Cliente (o raggiunte in seguito) partecipazioni societarie in relazione alle quali vi siano obblighi di comunicazione di qualsiasi natura ad organi di vigilanza, né se gli obblighi di comunicazione per il Cliente sorgano per effetto di successive variazioni in aumento o in diminuzione delle partecipazioni per le quali tali comunicazioni siano state o debbano essere effettuate.

Art. 27 – Corrispettivo per il Servizio Private Advisory

1. Per la prestazione del Servizio Private Advisory, la Banca percepisce una commissione periodica, calcolata su base mensile, sul "controvalore del Portafoglio Private Advisory". La commissione è fissata nella misura indicata nel separato modulo di richiesta di adesione al servizio e si aggiunge ai costi e agli oneri relativi ai singoli prodotti finanziari/servizi di investimento che rientrano nel Portafoglio Private Advisory.

2. Per "controvalore del Portafoglio Private Advisory" si intende il prodotto tra la quantità dei prodotti finanziari e servizi di investimento inclusi nel Portafoglio Private Advisory e il relativo prezzo, sommato all'ammontare della liquidità presente nel Portafoglio Private Advisory.

3. Sono esclusi dal calcolo del controvalore del Portafoglio Private Advisory:

- (i) le cd. partecipazioni qualificate in strumenti finanziari negoziati o non negoziati in sedi di negoziazione detenute dal Cliente che il Cliente stesso abbia preventivamente indicato alla Banca nell'apposito Modulo "Istruzioni Specifiche";
- (ii) i prodotti finanziari, i servizi di investimento e/o gli altri rapporti che il Cliente abbia espressamente escluso dal Portafoglio Private Advisory indicandoli nell'apposito Modulo "Istruzioni Specifiche" ai sensi dell'art. 19, comma 2, ciò in quanto la Banca – in conseguenza delle istruzioni specifiche impartite dal Cliente – non svolge in relazione agli stessi alcuna delle attività oggetto del Servizio Private Advisory.
- Seppur rientranti nel Portafoglio Private Advisory, sono altresì esclusi dal calcolo del relativo controvalore le azioni, le obbligazioni, i certificates e covered warrant emessi/realizzati da Società del Gruppo collocati/distribuiti da Intesa Sanpaolo Private Banking.
4. Il Cliente prende altresì atto che la Banca, al fine di calcolare il corrispettivo, utilizza la seguente metodologia:
- a) per il periodo che intercorre dal giorno di attivazione del Servizio Private Advisory all'ultimo giorno del medesimo mese di attivazione: la Banca rileverà il controvalore del Portafoglio Private Advisory all'ultimo giorno del mese di attivazione e calcolerà il corrispettivo sull'effettivo periodo di attività;
- b) per i mesi successivi al mese di sottoscrizione: la Banca rileverà la media semplice tra il controvalore del Portafoglio Private Advisory rilevato l'ultimo giorno lavorativo del mese di riferimento e il controvalore del Portafoglio Private Advisory rilevato l'ultimo giorno lavorativo del mese antecedente quello di riferimento e su tale valore applicherà la percentuale di cui al comma 1. In caso di recesso dal Servizio Private Advisory, la Banca rileverà il controvalore del Portafoglio Private Advisory alla data di efficacia del recesso e calcolerà il corrispettivo sull'effettivo periodo di attività prestato nell'ultimo mese di riferimento.
5. Sono a carico del Cliente gli oneri fiscali stabiliti per il Servizio Private Advisory.
6. Fermo quanto previsto all'art. 6, comma 2, l'importo dovuto alla Banca determinato ai sensi dei commi che precedono sarà addebitato, in via posticipata, alla fine di ciascun mese sul conto corrente indicato dal Cliente al momento dell'adesione al Servizio Private Advisory, o successivamente modificato, per il che il Cliente presta espressa autorizzazione e si impegna a costituire, ove necessario, la relativa provvista.
7. In tutti i casi di recesso, le commissioni ed i costi saranno addebitati sino alla data di efficacia del recesso.
8. Le commissioni di cui al presente articolo non sono addebitate al Cliente nel caso in cui:
- a) a seguito del controllo effettuato dalla Banca alla fine di ciascun mese, anche uno solo dei seguenti requisiti di mantenimento del Servizio Private Advisory non risulti soddisfatto:
- Profilo Finanziario in corso di validità,
 - livello di Esperienza e Conoscenza superiore al livello "Minimo" per ciascun intestatario del Contratto,
 - controvalore del Portafoglio Private Advisory almeno pari alla soglia di mantenimento, pari ad euro 700.000 o di un importo equivalente in una diversa valuta,
- e tale situazione permanga anche alla fine del mese successivo. In tale ipotesi, non sono addebitate le commissioni a decorrere dal secondo mese di mancato rispetto dei predetti requisiti. L'addebito delle commissioni sarà automaticamente ripristinato a decorrere dal mese in cui risultino nuovamente soddisfatti tutti i requisiti di mantenimento; ovvero
- b) nel corso di un intero trimestre la Banca non metta a disposizione del Cliente la reportistica prevista all'art. 21 che precede. In tale ipotesi, non sono addebitate le commissioni relative all'ultimo mese del trimestre in questione e ai primi due mesi del trimestre successivo, per un totale complessivo di tre mesi; ovvero
- c) il Portafoglio risulti non adeguato ai sensi del presente Contratto per tre trimestri consecutivi e il controvalore del Portafoglio Private Advisory risulti almeno pari al 70% del controvalore complessivo del Portafoglio. In tale ipotesi, non sono addebitate le commissioni relative all'ultimo mese del terzo trimestre in cui il Portafoglio è risultato non adeguato e ai primi due mesi del trimestre successivo, per un totale complessivo di tre mesi. L'addebito delle commissioni sarà automaticamente ripristinato a decorrere dal primo trimestre in cui il Portafoglio risulti nuovamente adeguato.
- Per l'intera durata del periodo di sospensione dell'addebito delle commissioni ai sensi del presente comma, la Banca può determinare liberamente la sospensione del Servizio Private Advisory. La Banca informerà per iscritto il Cliente dell'intervenuta sospensione del servizio.

Art. 28 – Durata, recesso e risoluzione

1. L'adesione al Servizio Private Advisory è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedere da esso ai sensi di quanto previsto all'art. 7.
2. Nel caso in cui la Banca riceva notizia legalmente certa del decesso o della sopravvenuta incapacità di agire del Cliente o anche di uno solo dei cointestatari, il presente Contratto, limitatamente alla presente Sezione A), cesserà automaticamente di produrre effetti, intendendosi pertanto risolto e il Servizio Private Advisory verrà immediatamente disattivato, senza necessità di alcuna comunicazione o formalità aggiuntiva, con decorrenza dal momento dell'avveramento della condizione.

Sezione B – WE ADD

Art. 29 – Clienti destinatari

1. La presente Sezione si applica ai Clienti della Banca che si avvalgono del servizio di consulenza in materia di investimenti di cui al precedente Capo II e che, mediante la sottoscrizione dello specifico modulo di richiesta di adesione, intendano richiedere alla Banca la fornitura di un ulteriore servizio di consulenza in materia di investimenti, denominato **WE ADD** (di seguito il "**WE ADD**" o il "**Servizio WE ADD**").
2. Il Servizio WE ADD è un servizio di consulenza evoluta a pagamento ed è fornito solo previa acquisizione delle informazioni di cui al Capo II in tema di Profilatura.
3. WE ADD è regolato dalle norme della presente Sezione e integra il servizio di consulenza disciplinato dal precedente Capo II, pertanto, per quanto non disciplinato nella presente Sezione, si applicano tutte le norme di cui al Capo II in quanto compatibili.
4. Ai fini dell'attivazione del Servizio WE ADD, il controvalore del relativo portafoglio "WE ADD", come definito nell'articolo che segue, non può essere inferiore alla somma di euro **250.000,00** o ad un importo equivalente in una diversa valuta.

Art. 30 – Portafoglio WE ADD

1. Il Servizio WE ADD viene fornito a valere sul "Portafoglio WE ADD" del Cliente, costituito dall'insieme dei prodotti finanziari - inclusi i prodotti di investimento assicurativo emessi da imprese di assicurazione sia del Gruppo sia non appartenenti al Gruppo - depositati/registrati/evidenziati dal Cliente presso la Banca e dalle gestioni di portafogli sottoscritte dal Cliente tramite la Banca, anche diversi dai Prodotti di Consulenza. Il Portafoglio WE ADD comprende inoltre le somme depositate dal Cliente presso la Banca su conti correnti e depositi nominativi al netto dell'importo dichiarato dal Cliente a copertura delle spese correnti.
- L'insieme di tali rapporti è contraddistinto dal medesimo numero di schedario generale (NSG), ossia dal codice interno alla Banca che raggruppa tutti i rapporti in essere presso Intesa Sanpaolo Private Banking aventi la medesima intestazione.
2. Dal Portafoglio WE ADD sono esclusi i conti correnti e i depositi nominativi collegati all'operatività in strumenti finanziari derivati negoziati in mercati regolamentati.

Art. 31 – Oggetto del Servizio WE ADD e tipologia di consulenza

1. Il Servizio WE ADD consiste nell'analisi e monitoraggio del Portafoglio WE ADD e nella formulazione di raccomandazioni personalizzate al Cliente, come previsto nel successivo art. 33.

2. La Banca si riserva la possibilità di offrire ulteriori servizi aggiuntivi mediante la sottoscrizione di appositi moduli, alle condizioni e secondo le modalità ivi descritte. L'elenco aggiornato di tali servizi aggiuntivi può essere richiesto al proprio Private Banker di riferimento.
3. Il Servizio WE ADD è fornito su base non indipendente in quanto la Banca formula raccomandazioni personalizzate aventi ad oggetto Prodotti di Consulenza rispetto ai quali la Banca o società del Gruppo presentano i legami elencati al precedente art. 12, comma 5; con riferimento alle raccomandazioni aventi ad oggetto prodotti finanziari/servizi di investimento diversi dai Prodotti di Consulenza la Banca o il Gruppo potrebbero, viceversa, non avere alcuno dei legami elencati al citato art. 12, comma 5.
4. Il Servizio WE ADD prevede il pagamento del corrispettivo indicato all'art. 39.
5. Resta inteso che esula dal Servizio WE ADD la fornitura di aggiornamenti informativi in merito ai singoli prodotti finanziari sottoscritti e/o acquistati dal Cliente, anche, ma non solo, a seguito delle raccomandazioni fornite dalla Banca nella fase di proposta ovvero la fornitura al Cliente stesso di schede di approfondimento ed analisi su mercati, emittenti, valute, azioni od obbligazioni.

Art. 32 – Attivazione del Servizio WE ADD

1. A seguito della richiesta di attivazione del Servizio WE ADD la Banca processa le informazioni acquisite e attiva WE ADD non appena possibile. L'attivazione del servizio è subordinata al rispetto della soglia minima del controvalore del Portafoglio WE ADD, come indicato all'art. 29, comma 4. Qualora tale requisito non sia soddisfatto, WE ADD resterà sospeso fino al raggiungimento della soglia prevista.
2. Ad avvenuta attivazione di WE ADD, la Banca invierà al Cliente la reportistica periodica di cui all'art. 34. Al riguardo il Cliente prende atto che riceverà il primo report nello stesso trimestre di attivazione di WE ADD solamente nel caso in cui il Servizio WE ADD sia stato attivato almeno 30 giorni prima della scadenza del trimestre di riferimento.
3. Il Cliente ha l'obbligo di verificare la conformità dei dati anagrafici e finanziari contenuti nel report di cui al comma che precede, comunicando tempestivamente alla Banca eventuali incongruenze/inesattezze con quanto dichiarato al Private Banker.

Art. 33 – Attività di analisi, monitoraggio e formulazione di proposte di allocazione del Portafoglio WE ADD

1. Nell'ambito del Servizio WE ADD, la Banca fornisce al Cliente una accurata analisi del Portafoglio WE ADD mediante l'illustrazione sia della sua composizione complessiva che delle caratteristiche di ogni singola asset class che lo compongono.
2. All'attività di analisi di cui al precedente comma si affianca l'attività di monitoraggio del Portafoglio WE ADD, mediante la quale la Banca mette a disposizione del Cliente un'informativa aggiornata in merito all'andamento degli investimenti in essere, al livello di rischio e diversificazione del portafoglio monitorato e alla coerenza tra l'allocazione ottimale suggerita e l'effettiva allocazione delle risorse che compongono il Portafoglio WE ADD.
3. Oltre alle analisi e al monitoraggio di cui ai commi 1 e 2, la Banca elabora - esclusivamente di propria iniziativa e se dalla stessa Banca ritenuto opportuno - proposte di allocazione del Portafoglio WE ADD volte al ribilanciamento ottimale dello stesso, dal contenuto di seguito specificato:
 - suggerimenti in merito alla composizione qualitativa e quantitativa delle asset class del portafoglio del Cliente;
 - valutazioni in ordine all'opportunità di effettuare operazioni di acquisto/vendita/sottoscrizione/scambio dei prodotti finanziari e/o servizi di investimento oggetto del Servizio WE ADD.
4. Le raccomandazioni della Banca hanno ad oggetto singole operazioni o serie di operazioni collegate e relative ad un'ampia gamma di prodotti finanziari e servizi di investimento, comprensiva sia dei Prodotti di Consulenza elencati al precedente art. 12, comma 1, sia di prodotti finanziari/servizi di investimento diversi dai Prodotti di Consulenza, emessi da emittenti/fornitori con cui la Banca o il Gruppo non possiede alcun legame economico o contrattuale. Al riguardo resta sin d'ora convenuto che, nell'ambito del Servizio WE ADD, la Banca fornisce raccomandazioni aventi ad oggetto prodotti finanziari/servizi di Investimento diversi dai Prodotti di Consulenza:
 - (i) con riguardo ad operazioni di acquisto, limitatamente agli ETF;
 - (ii) con riguardo ad operazioni di vendita, in connessione ad operazioni di acquisto su Prodotti di Consulenza o ETF.
5. L'oggetto della raccomandazione personalizzata riguarda il compimento da parte del Cliente di una delle seguenti attività:
 - comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato prodotto finanziario;
 - esercitare o non esercitare qualsiasi diritto conferito da un determinato prodotto finanziario a comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare un prodotto finanziario;
 - sottoscrivere contratti per la prestazione di servizi di investimento e, relativamente alle gestioni di portafogli, le operazioni di cui al precedente art. 15.

Art. 34 – Report del Servizio WE ADD

1. Le attività di cui al Servizio WE ADD si concludono con l'elaborazione e messa a disposizione del Cliente di un report contenente l'analisi e il monitoraggio del Portafoglio WE ADD ("**report Analisi di Portafoglio**") ovvero di un report contenente, oltre all'analisi e al monitoraggio del portafoglio, le raccomandazioni personalizzate elaborate dalla Banca ("**report Proposta**").
2. La reportistica periodica è messa a disposizione del Cliente con cadenza trimestrale (trimestre solare), o con maggiore frequenza se ritenuto opportuno dalla Banca. Per il Cliente che ha aderito al Servizio a distanza, la reportistica è messa a disposizione nella sezione riservata dell'area operativa del Sito Internet della Banca. Per il Cliente che non ha aderito al Servizio a distanza e fino all'eventuale adesione allo stesso, la reportistica è messa a disposizione e conservata presso la filiale di riferimento; in tale ipotesi la Banca non avrà alcun obbligo di avvisare il Cliente circa la disponibilità della documentazione e la stessa potrà essere ritirata entro e non oltre sei mesi dalla data riportata su ciascun report periodico.
3. La Banca, al fine di illustrare le proposte di allocazione formulate all'interno del report periodico può organizzare di propria iniziativa o previa richiesta del Cliente, incontri – anche telefonici – con il Private Banker di riferimento, in tali casi il Cliente è consapevole che la Banca è tenuta a registrare tutte le pertinenti informazioni relative alle conversazioni con il Cliente, incluse quelle telefoniche.
4. La reportistica indicata nei precedenti commi costituisce l'unica documentazione relativa al Servizio WE ADD prestato; eventuali prospetti, stampe, grafici utilizzati dal Private Banker nel corso dell'attività preliminare alla prestazione del Servizio (contraddistinti dalla dicitura "Ad uso esclusivo del Private Banker") non possono essere considerati reportistica ai sensi della presente Sezione e non possono pertanto essere utilizzati dal Cliente per effettuare consapevoli scelte di investimento.

Art. 35 – Adeguatezza e Profilatura

1. La Banca presta il Servizio WE ADD nel pieno rispetto della Profilatura effettuata ai sensi del precedente art. 13.
2. Tutte le raccomandazioni fornite dalla Banca sono sottoposte alla valutazione di adeguatezza effettuata ai sensi di quanto previsto all'art. 14. La Banca fornisce al Cliente una dichiarazione che indica perché la raccomandazione fornita è adeguata.
3. Il Cliente prende atto che in caso di scadenza del periodo di validità delle informazioni contenute nel documento Analisi degli Obiettivi di Investimento come previsto dall'art. 13, comma 6, la Banca sospenderà la prestazione del Servizio WE ADD. La Banca informerà per iscritto il Cliente dell'intervenuta sospensione del servizio, invitandolo ad aggiornare il documento Analisi degli Obiettivi di Investimento al fine di riattivarlo.

Art. 36 – Informazioni sui prodotti finanziari e servizi di Investimento, sui costi e sugli incentivi

1. Con riferimento alle informazioni sui prodotti finanziari e servizi di investimento, sui costi e sugli incentivi si intende interamente richiamato il contenuto dell'art. 16 del Capo II.

Art. 37 – Prospettive dell'investimento / disinvestimento raccomandato – Responsabilità della Banca

1. Il Cliente prende atto ed accetta che:

- a) le indicazioni elaborate nell'ambito del Servizio WE ADD hanno natura di consigli/raccomandazioni; l'adesione a WE ADD non comporta tuttavia l'obbligo per il Cliente di seguire tali indicazioni, rimanendo lo stesso libero di assumere – in piena autonomia e a suo rischio – decisioni di investimento/disinvestimento. Resta pertanto fermo quanto disposto dal precedente art. 14 in tema di operazioni non adeguate;
- b) le raccomandazioni, le indicazioni e i dati, relativi sia al mercato sia ai prodotti finanziari sia ai servizi di investimento forniti dalla Banca sono acquisiti da fonti ritenute attendibili, senza che la Banca possa tuttavia garantire in assoluto, con particolare riferimento ai mercati e ai prodotti finanziari o ai servizi di investimento di terzi, la completezza e la veridicità degli stessi;
- c) il Servizio WE ADD configura un'obbligazione di mezzi, e, pertanto, la Banca lo cura e lo svolge senza assumere alcuna obbligazione di risultato verso il Cliente. Le raccomandazioni personalizzate individuate nell'ambito del Servizio WE ADD non assicurano pertanto il mantenimento del capitale, né garantiscono risultati o rendimenti futuri;
- d) la rapidità con la quale i mercati finanziari mutano e, in generale, la rapidità con la quale lo scenario economico si evolve, comportano una valenza temporale molto ristretta dei consigli e delle raccomandazioni forniti dalla Banca;
- e) la Banca potrà consigliare, nei limiti di quanto previsto dal Contratto, l'acquisto di strumenti finanziari non ammessi ad alcuna sede di negoziazione, o in strumenti illiquidi o altamente volatili, o qualsiasi altra operazione che implichi pagamento di margini, deposito di garanzie o assunzione di leva finanziaria o di rischio di cambio;
- f) gli strumenti finanziari non ammessi alle sedi di negoziazione, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato e dalle quote di OICR, possono comportare (i) il rischio di non essere facilmente liquidabili e (ii) la mancanza di informazioni appropriate che rendano agevole l'accertamento del valore corrente dell'investimento;
- g) eventuali disposizioni di investimento o di disinvestimento poste in essere dal Cliente in esecuzione delle raccomandazioni personalizzate fornite dalla Banca nell'ambito del Servizio WE ADD sono disciplinate dalle norme sul servizio di collocamento/distribuzione contenute nel Capo IV che segue e dalle norme sui servizi di negoziazione per conto proprio, di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di ricezione e trasmissione ordini contenute nel Contratto di deposito amministrato sottoscritto dal Cliente;
- h) la Banca non è tenuta ad informare, nell'ambito del Servizio WE ADD e fatti salvi specifici obblighi normativi e/o contrattuali, il Cliente in merito ad eventuali operazioni sul capitale, operazioni societarie, offerte pubbliche (di acquisto, di scambio, etc.) che interessino gli strumenti finanziari oggetto di raccomandazione personalizzata a cui è seguita l'effettiva esecuzione dell'operazione da parte del Cliente medesimo;
- i) la Banca non avrà l'obbligo di verificare se, per effetto dell'esecuzione delle raccomandazioni personalizzate fornite in esecuzione del Servizio WE ADD, siano acquisite dal Cliente (o raggiunte in seguito) partecipazioni societarie in relazione alle quali vi siano obblighi di comunicazione di qualsiasi natura ad organi di vigilanza, né se gli obblighi di comunicazione per il Cliente sorgano per effetto di successive variazioni in aumento o in diminuzione delle partecipazioni per le quali tali comunicazioni siano state o debbano essere effettuate;
- l) la Banca non è responsabile di eventuali ritardi nella elaborazione della reportistica WE ADD per cause a essa non imputabili o comunque per cause derivanti da guasti o malfunzionamenti degli apparati informatici e telematici utilizzati dalla Banca stessa, ferma la responsabilità per dolo o colpa grave. In tali circostanze, la Banca avrà comunque cura di informare tempestivamente il Cliente, anche attraverso il Private Banker.

Art. 38 – Modifiche alle modalità tecniche e alla reportistica WE ADD

1. In considerazione delle continue evoluzioni dei sistemi informatici, la Banca può nel tempo modificare i contenuti tecnici del Servizio WE ADD, introducendo nuove modalità di elaborazione della reportistica ovvero mutando e/o riducendo gli attuali contenuti ovvero la frequenza e/o le modalità di invio della stessa alla luce delle intervenute esigenze tecniche e/o novità economico-finanziarie. La Banca, tuttavia, sarà tenuta ad avvisare il Cliente di ogni modifica tecnica apportata al Servizio WE ADD a mezzo di comunicazione scritta (anche attraverso la reportistica periodica), con un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni di calendario.

Art. 39 – Corrispettivo del Servizio WE ADD

1. Per la prestazione del Servizio WE ADD, la Banca percepisce una commissione periodica, calcolata sul controvalore trimestrale del Portafoglio WE ADD. La commissione è fissata nella misura indicata nel separato modulo di richiesta di adesione al servizio e si aggiunge ai costi e agli oneri relativi ai singoli prodotti finanziari/servizi di investimento che rientrano nel Portafoglio WE ADD.

2. Ai fini di cui al comma che precede, per "controvalore trimestrale del Portafoglio WE ADD" si intende la media semplice dei controvalori del portafoglio - pari al prodotto tra la quantità dei prodotti finanziari e servizi di investimento inclusi nel Portafoglio WE ADD e il relativo prezzo, sommato all'ammontare della liquidità presente nel Portafoglio WE ADD - rilevati l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese del trimestre solare di riferimento. Resta inteso che il controvalore trimestrale del Portafoglio WE ADD ed il corrispettivo dovuto ai sensi del presente articolo sarà calcolato sull'effettivo periodo di attività del Servizio WE ADD.

3. Fermo quanto previsto all'art. 6, comma 2, l'importo dovuto alla Banca determinato ai sensi dei commi che precedono sarà addebitato, con cadenza trimestrale (trimestre solare), in via posticipata e con valuta del primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, sul conto corrente indicato dal Cliente al momento dell'adesione al Servizio WE ADD, o successivamente modificato, per il che il Cliente presta espressa autorizzazione e si impegna a costituire, ove necessario, la relativa provvista.

4. Sono a carico del Cliente gli oneri fiscali stabiliti per il Servizio WE ADD, per il cui pagamento si applica il precedente comma.

5. In tutti i casi di recesso, le commissioni ed i costi saranno addebitati sino alla data di efficacia del recesso.

6. Le commissioni di cui al presente articolo non sono addebitate al Cliente nel caso in cui:

a) a seguito del controllo effettuato dalla Banca alla fine di ciascun trimestre, anche uno solo dei seguenti requisiti di mantenimento del Servizio WE ADD non risulti soddisfatto:

- Profilo Finanziario in corso di validità
- livello di Esperienza e Conoscenza superiore al livello "Minimo" per ciascun intestatario del Contratto,
- controvalore del Portafoglio WE ADD almeno pari alla soglia di mantenimento, pari ad euro 150.000 o di importo equivalente in una diversa valuta,

e tale situazione permanga anche alla fine del trimestre successivo. In tale ipotesi, non sono addebitate le commissioni a decorrere dal secondo trimestre di mancato rispetto dei predetti requisiti. L'addebito delle commissioni sarà automaticamente ripristinato a decorrere dal primo trimestre in cui risultino nuovamente soddisfatti tutti i requisiti di mantenimento; ovvero

b) nel corso di un intero trimestre la Banca non metta a disposizione del Cliente la reportistica prevista all'art. 34 che precede. In tale ipotesi, non sono addebitate le commissioni relative al trimestre in questione; ovvero

c) il Portafoglio risulti non adeguato ai sensi del presente Contratto per tre trimestri consecutivi. In tale ipotesi, non sono addebitate le commissioni relative all'ultimo trimestre in cui il Portafoglio è risultato non adeguato. L'addebito delle commissioni sarà automaticamente ripristinato a decorrere dal primo trimestre in cui il Portafoglio risulti nuovamente adeguato.

Per l'intera durata del periodo di sospensione dell'addebito delle commissioni ai sensi del presente comma, la Banca può determinare liberamente la sospensione del Servizio WE ADD. La Banca informerà per iscritto il Cliente dell'intervenuta sospensione del servizio.

Art. 40 – Durata, recesso e risoluzione

1. L'adesione al Servizio WE ADD è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedere ai sensi di quanto previsto all'art. 7.

2. Nel caso in cui la Banca riceva notizia legalmente certa del decesso o della sopravvenuta incapacità di agire del Cliente o anche di uno solo dei cointestatari, il presente Contratto, limitatamente alla presente Sezione B), cesserà automaticamente di produrre effetti, intendendosi pertanto risolto e il Servizio WE ADD verrà immediatamente disattivato, senza necessità di alcuna comunicazione o formalità aggiuntiva, con decorrenza dal momento dell'avveramento della condizione.

CAPO IV

Collocamento e Distribuzione

Art. 41 – Oggetto del servizio

1. Le attività disciplinate nel presente Capo hanno ad oggetto l'offerta al Cliente da parte della Banca dei Prodotti di Consulenza, descritti al precedente art. 12, comma 1, tempo per tempo offerti, promossi, collocati o distribuiti dalla Banca.
2. Nei casi in cui il Cliente intenda operare con la Banca nell'ambito del servizio di collocamento/distribuzione, la Banca verifica comunque l'adeguatezza dell'operazione, tenendo conto della Profilatura effettuata ai sensi dell'art. 13.
3. Nel caso in cui l'operazione risulti inadeguata, la Banca provvede ad informare il Cliente di tale circostanza, nel rispetto di quanto previsto nella normativa vigente. Tale informativa, fermo comunque quanto stabilito al precedente art. 14, esaurisce gli oneri della Banca in caso di operazioni inadeguate.
4. Ai servizi di cui al presente Capo si applicano, in quanto compatibili, le norme relative ai servizi di investimento e al deposito di prodotti finanziari contenute nel Contratto di deposito amministrato, disciplinante il deposito amministrato o la posizione contabile in cui sono depositati/registratori/evidenziati i Prodotti di Consulenza sottoscritti dal Cliente.

Art. 42 - Deposito dei prodotti finanziari – Regolamento - Esecuzione degli ordini e delle istruzioni - Rendicontazione

1. I prodotti finanziari di volta in volta sottoscritti dal Cliente sono depositati/registratori nel deposito amministrato che il Cliente è tenuto a indicare in relazione a ciascun ordine impartito; in mancanza di diversa indicazione nell'ordine, i prodotti finanziari sono depositati/registratori nel deposito amministrato collegato al conto corrente di regolamento indicato nell'ordine.

Resta inteso che:

- le quote/azioni di OICR sottoscritte dal Cliente sono depositate/registrate secondo le modalità previste dai relativi prospetti informativi o documenti di offerta, ed evidenziate nel deposito amministrato indicato nel relativo modulo di sottoscrizione;
- i prodotti di investimento assicurativi sono registrati secondo le modalità previste dai relativi documenti contrattuali. A richiesta del Cliente, la Banca evidenzia i suddetti prodotti nel deposito amministrato ovvero, se attivata, nella posizione contabile denominata "Rubrica Polizze" riferibile al Cliente medesimo.

2. Il regolamento contabile delle operazioni di investimento/disinvestimento relative ai prodotti finanziari sottoscritti dal Cliente, nonché gli addebiti delle connesse spese, commissioni e oneri, anche fiscali e gli accrediti delle cedole, degli interessi e dei dividendi sono effettuati sul conto corrente collegato al deposito amministrato/posizione contabile su cui sono depositati/evidenziati/registratori i prodotti finanziari.

Il Cliente avrà facoltà, nel momento in cui dispone un'operazione di compravendita di prodotti finanziari, di chiederne alla Banca il regolamento contabile - con esclusione dell'accredito di cedole, interessi e dividendi - su un conto diverso dal conto corrente collegato al predetto deposito amministrato/posizione contabile, a condizione che il conto indicato sia aperto presso la Banca e sia intestato o cointestato al Cliente o ad almeno uno dei Clienti qualora il deposito amministrato o la posizione contabile siano cointestati.

Il regolamento contabile riguardante i prodotti di investimento assicurativi e i servizi di investimento di terzi collocati/distribuiti dalla Banca è effettuato sul conto corrente indicato dal Cliente in sede di relativa sottoscrizione o sul diverso conto indicato per iscritto dal Cliente.

Il Cliente autorizza irrevocabilmente la Banca a effettuare la contabilizzazione dei prodotti finanziari e dei servizi di investimento di terzi sottoscritti/venduti dal Cliente medesimo nonché ad effettuare i relativi addebiti e accrediti ai sensi del presente comma.

3. La Banca esegue e/o trasmette:

- a) fatto salvo quanto previsto al successivo alinea, gli ordini di sottoscrizione di prodotti finanziari e le istruzioni del Cliente solo se, alla data di regolamento, sono presenti fondi liquidi e disponibili in misura sufficiente al loro integrale regolamento contabile;
- b) gli ordini di sottoscrizione di quote/azioni di OICR per i quali è previsto l'impiego, anche solo in parte, di somme liquide rinvenienti dalla vendita o dal rimborso di strumenti finanziari depositati/registratori/evidenziati presso la Banca ovvero dalla liquidazione parziale del patrimonio conferito nell'ambito del servizio di gestione di portafogli collocati dalla Banca, anche nel caso in cui, alla data di regolamento, non vi siano fondi liquidi e disponibili in misura sufficiente per il loro integrale regolamento contabile, con conseguente costituzione sul Conto di un saldo negativo, senza che ciò comporti alcun obbligo per la Banca di informare il Cliente;
- c) gli ordini di vendita solo se, alla data di regolamento, sono presenti prodotti finanziari in misura sufficiente al loro integrale regolamento.

In relazione alla previsione di cui al presente comma, la Banca si riserva la facoltà di rendere indisponibili, dalla data del conferimento dei relativi ordini/istruzioni, le somme e/o i prodotti finanziari necessari al loro regolamento contabile, senza che la stessa sia tenuta a darne comunicazione al Cliente. Il Cliente autorizza sin d'ora la Banca a procedere in tal senso, con esonero della stessa da ogni responsabilità per eventuali danni, perdite o pregiudizi derivanti dalla indisponibilità delle somme e dei prodotti finanziari necessari al regolamento contabile degli ordini/istruzioni conferiti.

4. In mancanza dei presupposti individuati al comma che precede, la Banca non esegue/trasmette l'ordine/istruzione del Cliente, senza che ciò comporti alcun obbligo per la Banca di informativa al Cliente. In tale ipotesi la Banca non potrà essere considerata parte inadempiente e non potrà pertanto essere ritenuta responsabile per eventuali danni, perdite o pregiudizi subiti dal Cliente medesimo in conseguenza della mancata esecuzione/trasmissione dell'ordine/istruzione.

Il Cliente prende atto che la Banca non consente di effettuare operazioni che non risultino in linea con (i) la normativa vigente, (ii) le indicazioni date da un'autorità, (iii) le restrizioni imposte da un'autorità sovrana, (iv) le regole di cui la Banca si sia dotata in conseguenza dei provvedimenti di cui al presente comma anche, in ottica prudenziale, in forma più restrittiva rispetto ai provvedimenti stessi.

5. La Banca trasmette al Cliente la documentazione necessaria all'adempimento degli obblighi di rendicontazione periodica a proprio carico previsti nei singoli prospetti e/o contratti relativi ai prodotti finanziari e servizi di investimento raccomandati e/o collocati/distribuiti. Al Cliente con cui intrattiene o ha intrattenuto un rapporto continuativo nel corso dell'anno, la Banca, nel rispetto della normativa vigente, fornisce le informazioni sui costi e oneri, compresi quelli connessi al servizio di investimento e al prodotto finanziario, non causati dal verificarsi di un rischio di mercato sottostante, in forma aggregata e, se il Cliente lo richiede, in forma analitica.

Art. 43 - Adesione a offerte pubbliche di strumenti finanziari o sottoscrizione di quote o azioni di OICR - Conferimento mandato

1. L'adesione a offerte pubbliche di strumenti finanziari, oppure la sottoscrizione di quote o azioni di OICR, può essere effettuata dal Cliente in conformità della disciplina tempo per tempo vigente in materia.
2. L'attività di offerta di prodotti finanziari e servizi di investimento è effettuata dalla Banca in conformità anche agli specifici accordi di volta in volta assunti con gli emittenti, offerenti o con i distributori dei suddetti prodotti e servizi.
3. L'esecuzione degli ordini inerenti quote o azioni di OICR avviene (i) nei termini e secondo le modalità previsti dai relativi documenti di offerta,

(ii) al prezzo determinato per il giorno dell'esecuzione dal soggetto competente a fissarlo in base al regolamento o allo statuto dell'OICR stesso.

4. Il Cliente conferisce alla Banca mandato con rappresentanza affinché questa, qualora incaricata del collocamento di quote o azioni di OICR che, nel modulo di sottoscrizione prevedano tale modalità operativa, incassi i mezzi di pagamento corrisposti in relazione alla richiesta di sottoscrizione degli OICR e li inoltri ai soggetti che curano i pagamenti. Il Cliente conferisce inoltre analogo mandato affinché la Banca sottoscriva, in nome e per conto del Cliente, il modulo di sottoscrizione dell'OICR, nonché le richieste di rimborso e/o conversione, secondo le specifiche disposizioni di volta in volta impartite dal Cliente, anche mediante telefonata su linea registrata o posta elettronica ovvero mediante le ulteriori modalità tempo per tempo concordate con la Banca. Il Cliente autorizza per l'operatività descritta al presente comma, fin d'ora, la Banca ad agire anche ai sensi degli artt. 1394 e 1395 cod. civ.

5. Il Cliente conferisce altresì alla Banca mandato senza rappresentanza affinché questa, qualora incaricata del collocamento di quote o azioni di OICR i cui regolamenti e/o prospetti informativi o documenti d'offerta prevedano l'intestazione cumulativa di quote o azioni dello stesso OICR, esegua, a suo nome ma per conto del Cliente, le operazioni di sottoscrizione, rimborso e/o conversione, secondo le specifiche disposizioni di volta in volta impartite dal Cliente, che autorizza fin d'ora la Banca anche ai sensi degli articoli 1394 e 1395 cod. civ..

6. Nell'esecuzione del mandato di cui al precedente comma 5, la Banca è autorizzata a sostituire a sé stessa qualsiasi impresa di investimento, banca o società di gestione del risparmio che sia incaricata, secondo le procedure di ciascuno dei suddetti OICR, della predetta intestazione cumulativa.

7. Il Cliente conferisce alla Banca mandato con rappresentanza affinché questa compili e sottoscriva, in nome e per conto del Cliente, la scheda di adesione relativa a offerte pubbliche, secondo le specifiche disposizioni di volta in volta impartite dal Cliente, anche mediante telefonata su linea registrata o posta elettronica ovvero mediante le ulteriori modalità tempo per tempo concordate con la Banca, e autorizza fin d'ora la Banca anche ai sensi degli articoli 1394 e 1395 cod. civ.

8. Per l'esecuzione dei mandati disciplinati nel presente articolo, nessun corrispettivo aggiuntivo è dovuto dal Cliente alla Banca o al sostituto di questa.

9. Qualora il deposito amministrato o la posizione contabile su cui vengono depositati, registrati o evidenziati gli strumenti finanziari sottoscritti dal Cliente sia cointestato con facoltà di operare a firme disgiunte, ciascun cointestatario potrà - in forza del mandato conferito nell'ambito del relativo Contratto di deposito amministrato - disporre, in nome e per conto degli altri cointestatari, anche ai sensi degli artt. 1394 e 1395 cod. civ., le operazioni di sottoscrizione di OICR e di adesione a offerte pubbliche; a tal fine ciascun cointestatario potrà compilare e sottoscrivere la relativa documentazione, ivi inclusi la scheda di adesione a offerte pubbliche, il modulo di sottoscrizione di quote o azioni di OICR, le istruzioni relative all'esercizio di tutti i diritti connessi agli strumenti finanziari sottoscritti, ivi incluse le richieste di rimborso, conversione e trasferimento, nonché rilasciare tutte le dichiarazioni necessarie al perfezionamento delle suindicate operazioni.

Art. 44 - Consegna della documentazione di offerta per l'adesione a offerte pubbliche o per la sottoscrizione di quote o azioni di OICR e di altri prodotti bancari, finanziari, assicurativi e di altro genere

1. La documentazione d'offerta relativa all'adesione ad offerte pubbliche od alla sottoscrizione di quote o azioni di OICR o di altri prodotti bancari, finanziari, assicurativi o di altro genere deve, ove prescritto dalla normativa tempo per tempo vigente, essere preventivamente consegnata dalla Banca al Cliente ovvero messa a disposizione per la visione e memorizzazione su supporto durevole in caso di operazione disposta tramite canale telematico. Il Cliente è invitato a leggere attentamente la documentazione di offerta prima di effettuare gli investimenti di cui al presente Capo.

2. Conseguentemente, la singola disposizione impartita è condizionata alla verifica della Banca - effettuata di volta in volta in maniera compatibile con la modalità operativa prescelta dal Cliente - della circostanza che il Cliente medesimo abbia preso visione della suddetta documentazione di offerta prima di aver preso la decisione di far luogo all'operazione considerata.

3. La documentazione di cui al presente articolo sarà di volta in volta quella che la Banca avrà ricevuto dai singoli emittenti o offerenti, ovvero che avrà concordato con gli stessi, impegnandosi la Banca stessa a consegnare ovvero a mettere a disposizione del Cliente, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, esclusivamente materiale condiviso con, approvato o predisposto da ciascun emittente o offerente.

Art. 45 - Revoca dell'acquisto o della sottoscrizione

1. Nel caso in cui il prospetto relativo all'offerta non indichi il prezzo massimo e/o la quantità massima dei prodotti da offrire, per quanto disponibili, ovvero i metodi di valutazione e i criteri e/o le condizioni in base ai quali deve essere determinato il prezzo di offerta definitivo nonché una spiegazione dei metodi di valutazione utilizzati, l'accettazione dell'acquisto o la sottoscrizione di prodotti finanziari può essere revocata entro 2 (due) giorni lavorativi bancari dal momento in cui vengono depositati il prezzo d'offerta definitivo e/o la quantità di prodotti offerti al pubblico ovvero entro il termine più lungo indicato nel prospetto.

2. Il Cliente che abbia già concordato di acquistare o sottoscrivere i prodotti oggetto di un'offerta pubblica prima della pubblicazione di un supplemento, ha il diritto di revocare la sua accettazione entro 2 (due) giorni lavorativi bancari da tale pubblicazione, sempre che il fatto nuovo significativo, l'errore o l'imprecisione oggetto del supplemento siano emersi o siano stati rilevati prima della chiusura dell'offerta al pubblico o della consegna dei prodotti finanziari, se precedente. Tale termine può essere prorogato dall'emittente o dall'offerente; la data ultima entro la quale il diritto di revoca è esercitabile è indicata nel supplemento.

CAPO V

Assistenza per il periodo successivo alla sottoscrizione/acquisto

Art. 46 - Attività di assistenza per il periodo successivo alla sottoscrizione/acquisto di prodotti finanziari e servizi di investimento

1. L'attività disciplinata nel presente Capo è svolta dalla Banca nei confronti del Cliente per il periodo successivo alla sottoscrizione/acquisto di prodotti finanziari/servizi di investimento ed è svolta senza addebitare alcun costo specifico al Cliente.

2. L'attività disciplinata nel presente Capo si estende al periodo durante il quale il Portafoglio del Cliente è investito in prodotti finanziari/servizi di investimento propri e di terzi, ha contenuti diversi in funzione della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti di cui al Capo II e al Capo III ovvero della sola valutazione di appropriatezza di cui al Capo VI e comporta, per la Banca, unicamente lo svolgimento delle attività individuate negli articoli successivi, con le modalità ed entro i limiti precisati in ciascuno di detti articoli.

3. Ulteriori attività di assistenza offerte dalla Banca ai sensi del presente Capo e i relativi limiti sono comunicati al Cliente.

4. L'attività disciplinata nel presente Capo non riguarda i derivati regolamentati.

Art. 47 - Attività di assistenza nei confronti dei Clienti in regime di consulenza in materia di investimenti - Valutazione periodica di coerenza

1. La Banca procede alla valutazione periodica della coerenza del Portafoglio del Cliente con il suo Profilo Finanziario sulla base dei controlli di adeguatezza illustrati in sintesi nel documento disponibile in filiale a richiesta del Cliente e nella sezione riservata del Sito internet della Banca.

2. La Banca comunica i risultati di tale valutazione riferita alla situazione del Portafoglio al 30 giugno e al 31 dicembre. Qualora la valutazione evidenzia un Portafoglio non coerente, la Banca lo comunica anche con riferimento alla situazione del Portafoglio al 31 marzo e al 30 settembre.

3. Nel caso di Portafoglio non coerente, la Banca indica al Cliente nella comunicazione le ragioni che hanno determinato la non coerenza,

individuando, relativamente a determinati parametri di controllo, il prodotto finanziario o i prodotti finanziari che hanno causato tale incoerenza. Il Cliente è tenuto a recarsi in filiale per valutare le operazioni necessarie a rendere coerente il suo Portafoglio.

4. La Banca comunica al Cliente, una volta all'anno insieme alla valutazione periodica della coerenza del Portafoglio al 30 giugno, le risposte fornite mediante il documento Analisi degli Obiettivi di Investimento e il livello sintetico di conoscenza ed esperienza di ciascun intestatario/Delegato vigenti al momento dell'invio della comunicazione e la data dell'ultima modifica intervenuta.

Art. 48 – Attività di assistenza nei confronti di tutti i Clienti relativa a prodotti finanziari in Deposito Amministrato

1. La Banca valorizza costantemente i prodotti finanziari del Cliente registrati nel Deposito Amministrato allo stesso intestato secondo i criteri indicati dalla normativa e meglio precisati nel rendiconto Deposito Amministrato e comunica tale valorizzazione:

- in filiale, a richiesta del Cliente;
- con l'invio del rendiconto del Deposito Amministrato.

2. La Banca comunica al Cliente la riduzione della classe di rating, rispetto a quella vigente prima di tale riduzione, attribuita a ciascun emittente di strumenti finanziari nel Deposito Amministrato offerti dalla Banca in base al Capo IV che precede. La presente attività riguarda gli emittenti per i quali almeno uno strumento finanziario sia stato offerto ai sensi del presente comma e non comprende comunicazioni riguardanti l'aumento della classe di rating anche se relativa a emittenti già oggetto della comunicazione di riduzione.

3. La comunicazione di cui al precedente comma 2 è effettuata successivamente al momento nel quale la Banca ne ha avuto notizia, entro il periodo di tempo compatibile con la necessità di attivare le procedure di controllo della Banca al fine di individuare i destinatari di tale comunicazione.

4. Qualora l'emittente sia coperto da più di una agenzia di rating, la Banca tiene in considerazione il rating più basso tra quelli attribuiti dalle diverse agenzie, sia prima sia dopo la notizia della riduzione.

5. La Banca predispone valutazioni sugli scenari di mercato, in una prospettiva di medio lungo periodo, aventi ad oggetto gli indici dei mercati regolamentati, l'inflazione, la crescita del prodotto interno lordo e i tassi di interesse che mette a disposizione del Cliente solo a richiesta di quest'ultimo.

La Banca predispone commenti e valutazioni, sia di carattere generale sia relativi a singoli settori, aventi ad oggetto strumenti finanziari o emittenti che mette a disposizione del Cliente solo a richiesta di quest'ultimo.

Resta inteso che tali valutazioni non costituiscono consulenza in materia di investimenti, né raccomandazioni personalizzate, né sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari, né promessa di rendimento; pertanto, la Banca non assume alcuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento assunte dal Cliente sulla base delle stesse.

Art. 49 – Attività di assistenza relativa ai prodotti finanziari e servizi di investimento non registrati in Deposito Amministrato

1. Qualora i prodotti finanziari siano registrati presso la Banca in posizioni contabili, comunque denominate, intestate al Cliente o il Cliente sia titolare unicamente di una gestione di portafogli di terzi distribuita dalla Banca, la comunicazione di cui all'art. 47, comma 2, è inviata al Cliente con la periodicità e le modalità ivi indicate.

2. La comunicazione di cui all'art. 47, comma 4, è inviata al Cliente una volta l'anno insieme alla valutazione periodica di coerenza riferita alla situazione del Portafoglio al 30 giugno.

3. La valorizzazione delle gestioni di portafogli di terzi distribuite dalla Banca è comunicata esclusivamente in filiale a richiesta del Cliente; tale valorizzazione ha valore puramente indicativo: ciò che fa fede nei rapporti Gestore di Portafogli/Cliente sono il rendiconto e la valorizzazione inviati dal Gestore di Portafogli.

4. Le comunicazioni di valorizzazione relative a:

- quote di OICR sono inviate una volta l'anno, con riferimento alla situazione al 31 dicembre di ogni anno;
- prodotti di investimento assicurativi sono inviate una volta l'anno, con riferimento alla situazione al 31 dicembre di ogni anno, direttamente dalle compagnie di assicurazione.

CAPO VI

Prestazione dei servizi di investimento con valutazione di appropriatezza

Art. 50 – Operatività con valutazione di appropriatezza

1. Il Cliente può operare tramite valutazione di appropriatezza solo se persona fisica e solo in caso di scadenza del periodo di validità delle informazioni contenute nel documento Analisi degli Obiettivi di Investimento, fino al loro aggiornamento.

2. L'operatività con valutazione di appropriatezza è consentita esclusivamente con riferimento alle operazioni impartite tramite il Servizio a distanza, subordinatamente alla sottoscrizione del relativo contratto.

3. È comunque consentito al Cliente impartire, presso le filiali della Banca, disposizioni per il trasferimento del Portafoglio presso un altro intermediario o per la liquidazione del Portafoglio medesimo.

4. Oltre alle attività disciplinate nei precedenti commi, la Banca consente al Cliente di effettuare in filiale le seguenti operazioni:

- operazioni effettuate nell'ambito del servizio di custodia e amministrazione (a titolo esemplificativo: giro titoli, trasferimenti, esercizio diritti, conversione warrant, etc.);
- operazioni in applicazione del regolamento dei singoli OICR (a titolo esemplificativo: cambio destinazione proventi etc.);
- operazioni relative a strumenti finanziari da immettere/ immessi in depositi a garanzia, a cauzione, "scudati", o comunque gravati da vincoli che, per tale motivo, non possono essere effettuate tramite il Servizio a distanza.

5. Eventuali variazioni delle categorie delle operazioni effettuabili in filiale sono comunicate dalla Banca al Cliente.

6. All'operatività disciplinata nel presente Capo si applica l'art. 16, in quanto compatibile.

Art. 51 – Oggetto dell'operatività con valutazione di appropriatezza

1. In caso di operatività con valutazione di appropriatezza, il Cliente non può avvalersi del servizio di consulenza in materia di investimenti e, pertanto, la Banca non formula raccomandazioni personalizzate ma si limita a verificare che ciascun soggetto che conferisce l'ordine abbia la conoscenza e l'esperienza necessarie per comprendere i rischi che il prodotto finanziario comporta. Il livello di conoscenza ed esperienza è determinato sulla base delle informazioni rilasciate dal soggetto che conferisce l'ordine ai sensi dell'articolo che segue.

2. La valutazione di appropriatezza è effettuata con riguardo ad ogni singolo prodotto finanziario.

3. Qualora la Banca valuti non appropriata un'operazione e il soggetto che l'ha disposta non rientri nel mercato di riferimento del prodotto finanziario, la Banca comunica tale circostanza al soggetto che l'ha disposta: quest'ultimo può comunque procedere alla sua conclusione soltanto ove confermi espressamente l'intendimento di darvi corso.

4. Il Cliente prende atto che l'operatività con valutazione di appropriatezza esclude la valutazione di adeguatezza da parte della Banca.

Art. 52 – Livello di conoscenza ed esperienza determinato per la valutazione di appropriatezza

1. Il Cliente è tenuto a collaborare con la Banca per la determinazione e l'aggiornamento del livello di conoscenza ed esperienza in materia di investimenti necessario alla Banca per effettuare la valutazione di appropriatezza disciplinata nel presente Capo.

2. La Banca provvede a determinare il livello di conoscenza ed esperienza del Cliente sulla base delle informazioni in possesso della stessa, acquisite tramite la compilazione del documento Analisi della conoscenza ed esperienza. La Banca presume che il Cliente professionale, come definito nell'Allegato II della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 e nella relativa normativa di recepimento e attuazione, abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi ai servizi ed alle operazioni che richiede.
3. Il livello di conoscenza ed esperienza determinato sulla base di quanto previsto nel presente articolo, vale su tutti i rapporti di investimento di cui il soggetto che ha fornito le informazioni risulti - o dovesse in futuro - risultare intestatario, o Delegato.
4. Il Cliente prende atto che la Banca fa legittimo affidamento sulle informazioni rese e che è onere del Cliente informare la Banca di ogni variazione relativa alle stesse.
5. L'aggiornamento del livello di conoscenza ed esperienza in materia di investimenti determinato per la valutazione di appropriatezza può essere effettuato anche attraverso le procedure rese disponibili dalla Banca a tale scopo per il tramite del Servizio a distanza.

FIRME

Ai fini della sottoscrizione del Contratto, il Cliente prende atto che:

- il Contratto è regolato dalle norme e dalle condizioni sopra riportate;
- la data di conclusione del Contratto è quella in cui, successivamente alla sottoscrizione da parte di tutti i cointestatari, la Banca appone la propria firma e mette il Contratto a disposizione del Cliente;
- se il Contratto è in formato elettronico ed è sottoscritto dal Cliente con firma digitale, le modalità di stipula del Contratto prevedono che le firme digitali del Cliente siano apposte mediante la selezione di caselle (check box) al fine di approvare le condizioni contrattuali e di approvare specificamente le norme indicate nell'elenco sotto riportato;
- se il soggetto firmatario di questo documento è diverso dal Cliente, tale soggetto appone la firma in nome e per conto del Cliente.

Il Cliente conferma:

- di stipulare il Contratto in qualità di "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo;
- di prestare il proprio consenso affinché la Banca agisca, nello svolgimento dei servizi di investimento, per conto del Cliente anche in nome proprio;
- di aver ricevuto copia del presente Contratto idonea per la stipula, in tempo utile prima della sua sottoscrizione.

Il Cliente conferma altresì quanto riportato nella Sezione "Dichiarazioni e richiesta servizi" e conferma di aver letto e compreso le informazioni riportate nella Sezione "Informazioni" e di accettare integralmente, avendole tutte lette e comprese, le Norme Contrattuali, comprensive delle norme che attengono i servizi di consulenza evoluta Private Advisory e WE ADD.

Tutto ciò premesso, il Cliente e la Banca stipulano il presente Contratto.

FIRMA CLIENTE

... OMISISS ...

Con la seguente firma il Cliente approva specificamente, ai sensi dell'art.1341 cod. civ., le seguenti norme contenute nella Sezione "Norme Generali":

CAPO I - Norme Generali

- Art. 1 (comma 1 - autorizzazione alla Banca ad agire anche in nome proprio)
- Art. 2 (comma 4 – esonero da responsabilità per la Banca);
- Art. 4 (comma 2 - opponibilità a tutti i cointestatari delle comunicazioni inviate dalla Banca ad un cointestatario)
- Art. 4 (comma 4 – comunicazioni del Cliente alla Banca)
- Art. 6 (comma 1 – autorizzazione ad addebito su conto corrente)
- Art. 6 (comma 2 – realizzo dei titoli da parte della Banca)
- Art. 7 (commi da 2 a 7 - recesso – recesso da parte del singolo cointestatario - conseguenze del recesso)
- Art. 7 (comma 8 - condizione risolutiva)
- Art. 7 (comma 9 – limitazione ai servizi di investimento disciplinati dal Contratto di deposito amministrato in caso di recesso, risoluzione o sospensione dell'efficacia, per qualsiasi causa, del Contratto)
- Art. 8 (comma 1 - modifica unilaterale delle condizioni contrattuali)
- Art. 8 (comma 2 – recepimento automatico delle modifiche derivanti da variazioni di norme di legge)
- Art. 10 (foro competente – legge applicabile)

CAPO II - Consulenza in materia di investimenti

- Art. 11 (comma 1 – condizione sospensiva dell'efficacia del Contratto)
- Art. 11 (comma 2 - esclusione dal servizio di consulenza della garanzia di risultato)
- Art. 12 (comma 5 - potenziali situazioni di conflitto verso emittenti i cui strumenti finanziari sono oggetto della consulenza della Banca)
- Art. 12 (comma 8 – formulazione di raccomandazioni personalizzate tramite sistemi semiautomatizzati o automatizzati)
- Art. 12 (comma 9 – mancata informativa della Banca in tema di operazioni societarie/offerte pubbliche)
- Art. 13 (comma 4 - affidamento della Banca sulle informazioni del Cliente e l'onere di comunicazione delle variazioni)
- Art. 13 (commi 6 e 7 – validità delle informazioni della Profilatura)
- Art. 13 (comma 12 - autorizzazione reciproca dei cointestatari ad aggiornare l'Analisi degli Obiettivi di investimento)
- Art. 14 (comma 2 – valutazione di non adeguatezza relativa a Prodotti di Consulenza - conseguenze)
- Art. 14 (comma 4 - valutazione di non adeguatezza relativa a prodotti diversi dai Prodotti di Consulenza - conseguenze)
- Art. 14 (comma 5 – valutazione di non coerenza rispetto alle Preferenze di Sostenibilità – conseguenze)
- Art. 16 (comma 3 – natura delle indicazioni e dei dati di mercato forniti dalla Banca)
- Art. 16 (comma 4 - esclusione dal servizio di consulenza della garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti)
- Art. 16 (comma 5 – rischi relativi agli strumenti finanziari derivati)
- Art. 17 (comma 1 - sospensione del servizio di consulenza in caso di scadenza delle informazioni dell'Analisi Obiettivi di Investimento)

- Art. 17 (comma 2 - passaggio automatico alla modalità operativa con valutazione di appropriatezza per le persone fisiche – blocco dell'operatività per le persone giuridiche)
Art. 17 (comma 3 - riattivazione automatica del servizio di consulenza)

CAPO III - Consulenza in materia di investimenti evoluta "Private Advisory" e "WE ADD"

Sezione A – Privata Advisory

- Art. 18 (comma 4 - autorizzazione reciproca dei cointestatori a compilare il questionario Informazioni aggiuntive per il Servizio Private Advisory)
Art. 18 (comma 6 – condizione sospensiva)
Art. 21 (comma 2 – periodicità di invio del report periodico)
Art. 21 (comma 3 – mancata informativa della Banca in tema di operazioni societarie/offerte pubbliche)
Art. 23 (comma 2 – sospensione del Servizio Private Advisory per mancato aggiornamento del Questionario "Analisi degli Obiettivi di Investimento")
Art. 24 (comma 2 – modalità di messa a disposizione del report periodico Private Advisory)
Art. 24 (comma 4 – facoltà per la Banca di modificare unilateralmente le modalità tecniche)
Art. 26 (comma 1 – esonero da responsabilità per la Banca)
Art. 27 (comma 4 – modalità di calcolo del corrispettivo)
Art. 27 (comma 6 – modalità di addebito delle commissioni – realizzo dei titoli da parte della Banca)
Art. 27 (comma 8 – sospensione dell'addebito delle commissioni e del Servizio Private Advisory)
Art. 28 (comma 2 – condizione risolutiva)

Sezione B – WE ADD

- Art. 31 (comma 5 - mancata fornitura da parte della Banca di aggiornamenti informativi in merito ai singoli prodotti finanziari e schede di approfondimento)
Art. 32 (comma 1 – condizione sospensiva)
Art. 34 (comma 2 – periodicità e modalità di messa a disposizione del report periodico WE ADD)
Art. 35 (comma 3 - sospensione del Servizio WE ADD per mancato aggiornamento del Questionario "Analisi degli Obiettivi di Investimento")
Art. 37 (comma 1 - esonero da responsabilità per la Banca - mancata informativa della Banca in tema di operazioni societarie/offerte pubbliche)
Art. 38 (comma 1 - facoltà per la Banca di modificare unilateralmente le modalità tecniche)
Art. 39 (comma 3 - modalità di addebito delle commissioni)
Art. 39 (comma 6 – sospensione dell'addebito della commissione e del Servizio WE ADD)
Art. 40 (comma 2 – condizione risolutiva)

CAPO IV – Collocamento e Distribuzione

- Art. 41 (comma 1 – limitazioni all'oggetto del servizio di collocamento/distribuzione)
Art. 41 (comma 4 – rinvio al contratto disciplinante il deposito amministrato/posizione contabile)
Art. 42 (comma 2 – regolamento delle operazioni di sottoscrizione/vendita)
Art. 42 (comma 3 esecuzione/trasmissione degli ordini – facoltà della Banca di rendere indisponibili prodotti finanziari e liquidità – autorizzazione del Cliente – esonero responsabilità per la Banca)
Art. 42 (comma 4 – mancata esecuzione o trasmissione di un ordine da parte della Banca – esonero responsabilità per la Banca)
Art. 43 (comma 4 - conferimento alla Banca di mandato con rappresentanza per incasso mezzi di pagamento per sottoscrizione quote/azioni di OICR e/o sottoscrizione modulo di sottoscrizione - autorizzazione ad agire ai sensi degli artt. 1394 e 1395 cod. civ.)
Art. 43 (commi 5 e 6 - conferimento alla Banca di mandato senza rappresentanza per sottoscrizione cumulativa di quote/azioni OICR o sostituzione con qualsiasi impresa di investimento/Banca/società di gestione incaricata dell'intermediazione cumulativa)
Art. 43 (comma 7- conferimento alla Banca di mandato con rappresentanza affinché aderisca ad offerte pubbliche in nome e per conto del Cliente e autorizzazione ad agire ai sensi degli artt. 1394 e 1395 cod. civ.)
Art. 43 (comma 9 - operatività del cointestatorio)
Art. 45 (commi 1 e 2 – termine di decadenza del diritto di revocare l'acquisto o la sottoscrizione di prodotti finanziari)

CAPO V - Assistenza per il periodo successivo alla sottoscrizione/acquisto

- Art. 46 (comma 2 - modalità e limiti dell'attività di assistenza)
Art. 47 (comma 2 – periodicità invio della comunicazione relativa alla valutazione periodica di coerenza)
Art. 48 (commi 2, 3 e 4 – comunicazione relativa alla riduzione della classe di rating attribuita all'emittente)
Art. 48 (comma 5 – esonero da responsabilità per la Banca)

CAPO VI - Prestazione dei servizi di investimento con valutazione di appropriatezza

- Art. 50 (comma 1 – possibilità di operare con valutazione di appropriatezza solo in caso di scadenza del questionario Obiettivi di Investimento)
Art. 50 (comma 2 – limiti all'operatività con valutazione di appropriatezza)
Art. 51 (commi 1 e 4 – esclusione del servizio di consulenza in materia di investimenti ed esclusione della valutazione di adeguatezza)
Art. 52 (comma 4 – obbligo del Cliente di informare la Banca in merito alle variazioni delle informazioni sulla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti)

FIRMA CLIENTE

... OMISIS ...

FIRMA BANCA

... OMISIS ...

FIRMA CLIENTE

... OMISIS ...